



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 24 giugno 2024 - n. XII/2598

Adesione all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della proposta di variante al P.I.I. San Francesco in località San Francesco in comune di San Donato Milanese 3

Delibera Giunta regionale 24 giugno 2024 - n. XII/2599

Adeguamento della misura prevista dall'art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, in materia di agevolazione fiscale a favore di imprese insediate nei piccoli comuni lombardi, e delle relative modalità applicative di cui alla d.g.r.n. XI/6391 del 23 maggio 2022, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» 16

Delibera Giunta regionale 24 giugno 2024 - n. XII/2600

Convenzione tra Regione Lombardia e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la prosecuzione della linea d'intervento: «A scuola contro la violenza sulle donne» di cui alle dd.g.r.n. XI/5473/2021 e n. XI/7150/2021: ulteriore proroga 22

Delibera Giunta regionale 24 giugno 2024 - n. XII/2629

Linee guida per la realizzazione in Lombardia delle infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione delle risorse informatiche - Data center 23

Delibera Giunta regionale 24 giugno 2024 - n. XII/2631

Lombardia Style. Bellezza senza confini - approvazione dei criteri attuativi del bando per la selezione di foto e video 27

Delibera Giunta regionale 24 giugno 2024 - n. XII/2634

Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale»: rafforzamento delle misure attuative del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano» e della d.g.r.n. 1754 del 15 gennaio 2024 30

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 12 aprile 2024 - n. 5825

Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici variazioni di bilancio con istituzione del fondo pluriennale vincolato 88

D.G. Università, ricerca, innovazione

Decreto dirigente unità organizzativa 25 giugno 2024 - n. 9628

2021IT16RFPR010 – PR FESR 2021-2027 – Avviso pubblico per la Manifestazione d'interesse alla proposta di fabbisogni d'investimento per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca delle università lombarde che svolgono attività di trasferimento tecnologico verso le imprese 89

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente struttura 13 giugno 2024 - n. 9006

D.g.r.n. XI/7197 del 24 ottobre 2022 - Assunzione impegni pluriennali di spesa in favore delle aziende agricole danneggiate da «grandine, venti impetuosi e piogge alluvionali del 26 e 27 luglio 2022» nella provincia di Pavia, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 102/2004. Beneficiari multipli - Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2024-2026 con istituzione del Fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Impegni pluriennali 98

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 21 giugno 2024 - n. 9452

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 – Azione III.3.C.1.1: bando «Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» (d.d.u.o. 1° giugno 2022 n. 7797) e «Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese manifatturiere» (d.d.u.o. 20 ottobre 2022 n. 15049) – Liquidazione a seguito di rideterminazione del contributo all'impresa Cromatura Cassanese s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 3824842 e contestuale economia - CUP E98I22003160009 101

Decreto dirigente struttura 24 giugno 2024 - n. 9513

Liquidazione del saldo con rideeterminazione del contributo concesso al Comune di Cassano d'Adda per la realizzazione del progetto ID 3950401 - CUP I74J22000360006 a valere sul bando «Interventi a favore dei Comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio» di cui al d.d.g. n. 8698 del 18 giugno 2022. 104

Decreto dirigente struttura 24 giugno 2024 - n. 9557

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 – Asse III Azione 3.d.1.1. – Adeguamento del regime, variazioni societarie e di tipo allungamento della durata delle Controgaranzie – «Linea di intervento Controgaranzie 2» in attuazione della d.g.r. n. XI/1184/2019 - ID bando: RLO12017002662 107

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 20 giugno 2024 - n. 9370

Adozione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 – forma semplificata e in modalità asincrona - Approvazione ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Tratta B2 – progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa. Lotto funzionale 3 – variante al POB», nell'ambito della realizzazione del collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Pedelombarda Nuova s.c.p.a., e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti 113

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

Decreto dirigente struttura 21 giugno 2024 - n. 9478

PR FSE+ 2021-2027 – Priorità 2 «Istruzione e formazione» – Obiettivo specifico ESO4.6 – Azione f.2 «Sostegno ai percorsi di istruzione post-secondaria» – Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa negli ambiti professionali del restauro dei beni culturali e dello spettacolo dal vivo, approvato con decreto n. 6589 del 24 aprile 2024; proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo 115

Decreto dirigente struttura 24 giugno 2024 - n. 9518

Aggiornamento avviso Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm 116

Decreto dirigente struttura 24 giugno 2024 - n. 9519

Aggiornamento avviso e manuale Dote Unica Lavoro - Quinta fase di cui al d.d.u.o. n. 5788 del 19 aprile 2023 e ss.mm.ii 118

D.G. Sicurezza e protezione civile

Decreto dirigente struttura 25 giugno 2024 - n. 9591

Esito della valutazione delle domande pervenute alla data dell'11 maggio 2024 per l'iscrizione all'elenco regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno ad un distacco volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale (d.g.r. n. 6998/2017) – Contestuale aggiornamento dell'elenco regionale anno 2024 delle onlus/APS/OdV in possesso dei requisiti per l'accesso ai bandi regionali di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 11/2017 119

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 24 giugno 2024 - n. XII/2598

Adesione all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della proposta di variante al P.I.I. San Francesco in località San Francesco in comune di San Donato Milanese

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e, in particolare, l'art. 7 che disciplina gli Accordi di Programma di interesse regionale;
- il r.r. 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell'art. 13, comma 1, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della Programmazione negoziata di interesse regionale»;
- l'art. 28 sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del territorio»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
- la d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS);

Viste le note prott. n. A1.2024.0256368 e n. A1.2024.0256379 del 19 aprile 2024 e la successiva nota prott. n. A1.2024.0362121 del 18 giugno 2024, con la quale il sindaco del comune di San Donato Milanese ha promosso l'Accordo di Programma relativo agli interventi per la realizzazione della proposta di variante al P.I.I. San Francesco, proponendo l'adesione a Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, RFI Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. e FS Sistemi Urbani s.p.a.;

Considerato che con le citate note del sindaco del comune di San Donato Milanese si identificano le funzioni previste all'interno dei comparti (Comparto 1 pari a mq 298.805 - Comparto 2 di mq 96.539 - Comparto 3 di mq 63.175 - Comparto 4 di mq 27.764, per una superficie complessiva di mq 486.283), come da perimetro all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera e le caratteristiche dell'intervento proposto, comprese opere infrastrutturali e di compensazione pari a complessivi euro 81.000.000 circa, che includono:

- uno stadio (AC Milan) di 70.000 posti in linea con gli standard europei e volto ad ospitare eventi sportivi e concerti aventi rilevanza anche internazionale (in luogo della precedentemente prevista Arena sportiva con capienza di circa 20.000 posti);
- nuovi fabbricati a completamento caratterizzati da mix di funzioni (distretto di intrattenimento e commerciale che animerà l'area anche nei giorni non interessati dalle attività sportive, incluso un hotel di circa 200 camere, attività commerciali e di food and beverage con ristorazione e pubblici esercizi), da sviluppare nell'area denominata «AT-SS San Francesco» già interessata dal Programma Integrato di Intervento approvato con delibera di Giunta comunale n. 81 del 1 luglio 2021;
- funzioni complementari quali la sede dell'AC Milan, il Museo AC Milan, l'AC Milan Team Store, a supporto di quella sportiva ma in grado di garantire anche un utilizzo autonomo e attrattivo;
- una grande piazza asservita ad uso pubblico, nodo e connessione del tessuto urbano di San Donato con l'adiacente area agricola interessata dal Parco agricolo sud Milano;
- molteplici punti di accesso dalle principali direttrici infrastrutturali esistenti, di rango locale e sovralocale (sistema viabilistico autostradale e S.S. 9 Emilia) per le quali è previsto il rafforzamento e la riqualificazione, oltre alla realizzazione di nuove piste ciclopedonali ed aree attrezzate per la sosta, con ipotesi di soluzioni progettuali migliorative (tra cui la costruzione di due ponti di collegamento ciclopedonale che scavalcano la ferrovia e l'autostrada), al fine di creare uno strategico collegamento est-ovest tra la Città di San Donato Milanese e il Parco agricolo sud Milano;
- un ambito di riqualificazione paesaggistica e ambientale

(Comparto 2) destinato alla realizzazione di un parco denominato «il bordo rurale» che riecheggia il carattere del Parco agricolo sud attraverso l'estensione dei campi agricoli con implementazione di un'attenta selezione di specie e colture locali per preservare l'ecosistema del parco e la biodiversità e che costituirà il fulcro della produzione alimentare;

- un parcheggio multifunzionale permeabile, all'interno del Comparto 3, che sarà destinato a ospitare gli autoveicoli durante i grandi eventi previsti allo stadio e a garantire un'area di interscambio funzionale al sistema fruitivo del parco durante tutti i giorni dell'anno, integrandosi con le connessioni ciclopedonali che collegheranno il parco con il territorio urbano della città di San Donato;
- un parcheggio multifunzionale permeabile all'interno del Comparto 4, che avrà la funzione di ospitare gli autoveicoli anche durante i grandi eventi previsti allo stadio;
- l'adeguamento delle opere infrastrutturali extra perimetro individuate nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Vista altresì la documentazione trasmessa a corredo della proposta di Accordo di Programma, pervenuta nelle note sopracitate, e specificamente:

- Documento grafico relativo alla «Proposta perimetro di AdP»;
- Elaborato con vista assonometrica e suggestioni;
- Piano particellare - elenco soggetti;
- A.2.1: Documento di inquadramento territoriale;
- A.2.2: Relazione tecnica illustrativa;
- A.2.3: Studio di pre-fattibilità;

Considerata l'attrattività delle funzioni che verranno insediate nel PII e il correlato incremento dell'utenza afferente ai territori del sud-est milanese, da cui ne discende la necessità di configurare un adeguato sistema di mobilità per il comparto territoriale interessato dagli effetti che verranno a prodursi in ragione dell'insediamento di dette funzioni previste;

Considerato che il contratto di programma 2022-2026 tra Ministero delle Infrastrutture e RFI s.p.a. prevede tra gli investimenti in corso e programmati il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Bologna, in particolare della tratta Milano-Lodi, con il progetto Tavazzano-Lodi (ad oggi non completamente finanziato) e con l'indicazione della necessità di avviare un documento di fattibilità delle alternative progettuali per l'intera tratta da Milano a Lodi;

Rilevato che:

- il potenziamento della fermata di San Donato Milanese e l'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria, costituiti nello specifico dalla sua trasformazione in stazione e dall'ampliamento della tratta Rogoredo - San Donato Milanese, costituiscono elementi di interesse per una adeguata implementazione del servizio ferroviario regionale;
- gli interventi viabilistici declinati nella proposta di Accordo di Programma costituiscono un'opportunità per lo sviluppo infrastrutturale in un'ottica di rete locale e sovralocale, anche di rango autostradale;

Ritenuto pertanto che alla luce dei criteri di cui all'art. 3 l.r. 19/2019 sussiste l'interesse pubblico e regionale all'adesione all'Accordo di Programma e per avviare il percorso istruttorio per coordinare le necessarie procedure amministrative, i tempi, i finanziamenti ed ogni altro adempimento finalizzati alla realizzazione del comparto edilizio di cui sopra;

Preso atto che il complesso degli interventi di cui alla proposta del Comune di San Donato Milanese trova riscontro nei seguenti obiettivi declinati dal Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile vigente, approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023:

- Pilastro 7 Lombardia Ente di Governo, Ambito strategico 7.3 Programmazione, Obiettivo strategico 7.3.1 Promuovere lo sviluppo territoriale anche tramite gli strumenti della programmazione negoziata;
- Pilastro 6 Lombardia protagonista, Ambito strategico 6.3 Sport e grandi eventi in tutti i suoi Obiettivi strategici ed in particolare 6.3.2 Sostenere e promuovere eventi e manifestazioni sportive e 6.3.3 Potenziare gli impianti e le infrastrutture sportive;
- Pilastro 1 Lombardia connessa, Ambito strategico 1.1 Reti di mobilità: infrastrutture servizi e connessioni, Obiettivo strategico 1.1.2 «Sviluppare il servizio ferroviario regionale»;
- Pilastro 4 Lombardia terra di impresa e di lavoro, Ambito strategico 4.2 Attrattività, Obiettivo strategico 4.2.2 Sostenere il rilancio economico dei territori;

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

Rilevato che ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, gli interventi previsti sono a totale carico del privato proponente e non incidono pertanto sul regime degli aiuti di Stato;

Preso atto inoltre che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma, come individuati dal Comune promotore, sono:
 - Comune di San Donato Milanese (Promotore);
 - Regione Lombardia;
 - Città metropolitana di Milano;
 - RFI Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., che ha aderito con nota prot. n. A1.2024.0358473 del 17 giugno 2024;
 - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.;
 - FS Sistemi Urbani s.p.a., che ha aderito con nota prot. n. A1.2024.0346474 del 12 giugno 2024;
- l'insieme di interventi, nel loro complesso, comporta una spesa stimata di euro 1.281 milioni interamente a carico del privato proponente;
- l'adesione di Regione Lombardia all'Accordo di Programma non ha riflessi finanziari in quanto non prevede impegni finanziari in capo a Regione Lombardia;
- l'area su cui sarà realizzato l'intervento è di proprietà, per la quasi totalità, del privato proponente, fatta eccezione per i mappali 148, 150 e 145 Fg. 12 di proprietà del Comune di San Donato Milanese e i mappali 36, 120, 123, 126, 128, 143, 146, 198, 149, 151, 117 e 67 Fg. 12 di altra proprietà, come da Piano particellare annesso alla nota di promozione dell'accordo, per i quali sono in corso le procedure volte alla cessione bonaria degli stessi dagli attuali proprietari alla società proponente, fermo restando che al momento della sottoscrizione dell'accordo dovrà essere accertata la piena titolarità dei firmatari su tutte le aree coinvolte dalla trasformazione;
- per effetto della sottoscrizione dell'AdP, il P.I.I. già approvato relativo al Comparto 1 sarà oggetto di variante, pur mantenendo rispetto alle precedenti previsioni la medesima volumetria e vocazione sportiva, per la realizzazione di uno stadio di rilevanza internazionale con capienza di circa 70.000 spettatori, nonché per le destinazioni funzionali previste;
- la superficie commerciale proposta per effetto delle indicazioni di cui alla d.g.r. XII/1699 del 28 dicembre 2023 viene riconosciuta come una GSV;

Considerato opportuno individuare sin d'ora i seguenti aspetti quali temi che necessitano di approfondita valutazione da parte degli organi dell'accordo in sede di definizione dei contenuti di Accordo di Programma:

- verificare con gli enti interessati che gli interventi siano coerenti con la pianificazione comunale e sovraordinata;
- definire le modalità di razionalizzazione, miglioramento, incremento e potenziamento delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento agli interventi viabilistici per l'accessibilità all'ambito e al sistema della sosta;
- potenziare l'accessibilità ferroviaria e definire le modalità e le risorse per il potenziamento della fermata di San Donato Milanese, comprensive della sua trasformazione in stazione dotata di binari di ricovero, di una sua migliorata connessione con l'abitato della città di San Donato Milanese e delle opere necessarie di adeguamento della linea di accesso da Milano Rogoredo fino all'area interessata dal presente provvedimento, nonché per i connessi potenziamenti della linea atti a garantire la capacità ferroviaria utile per assicurare le condizioni per un'accessibilità sostenibile al nuovo comparto;
- definire lo schema tipo di offerta ferroviaria a servizio dello stadio;
- migliorare il flusso veicolare, già molto denso sulle arterie stradali sovracomunali del territorio nord - est del comune di San Donato Milanese, anche attraverso la riqualificazione viabilistica mediante la realizzazione di interventi atti alla razionalizzazione degli incroci semaforizzati sulle arterie sovracomunali perimetrali all'ambito comunale;
- attivare sinergie con i progetti di prolungamento della metropolitana M3 oltre l'attuale capolinea di San Donato Milanese, di cui è stato recentemente avviato il progetto di fattibilità tecnico economica, quale elemento di cui valutare la complementarietà alle altre azioni di potenziamento del trasporto pubblico in relazione alla gestione degli effetti della realizzazione delle funzioni previste dall'accordo;

- definire le modalità di attuazione delle opere extracomparto;
- verificare alla luce della normativa regionale la conformazione/organizzazione della superficie commerciale prevista nella proposta di AdP (mq 8.500 mq) rispetto alla configurazione di GSV;
- predisporre una progettazione di alto livello e di elevata qualità affinché si configuri una effettiva riqualificazione del brano di territorio oggetto di trasformazione in quanto la realizzazione dello stadio e dei nuovi edifici e delle infrastrutture e servizi di supporto è prevista all'interno di un ambito che possiede un valore paesaggistico potenziale e di posizione;
- valorizzare la disciplina paesaggistica che individua nel contenimento dei processi conurbativi un'azione di primaria attenzione nonché il riordino e la ricomposizione dei paesaggi periurbani, al fine di garantire un corretto rapporto tra zone costruite e aree inedificate;
- sviluppare all'interno del rapporto ambientale il tema delle mitigazioni delle opere, nonché valutare misure di compensazione ambientale, anche in aree diverse previo accordo con l'Amministrazione comunale e l'Ente Parco, in relazione agli impatti generati dall'aumento del traffico veicolare conseguente la realizzazione del polo sportivo;
- garantire la realizzazione, delle opere di mitigazione e compensazione, così come dei collegamenti ciclopedonali, anche come contributo alla realizzazione della Rete verde regionale, quale infrastruttura paesaggistico-fruttiva, tesa a promuovere la connessione, ricomposizione e valorizzazione del paesaggio regionale nelle sue caratterizzazioni naturali, rurali e storico-culturali;
- in riferimento alla Cascina San Francesco, provvedere alla sua salvaguardia e valorizzazione, attraverso azioni atte alla conservazione dell'immagine tradizionale nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e costruttive, ponendo attenzione al rapporto percettivo tra questi e le nuove architetture previste, tra gli spazi aperti e il paesaggio circostante, ai fini di reintegrare o reinterpretare i valori paesaggistici, ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici correlati con l'intervento previsto;
- valutare eventuali impatti paesaggistico-ambientali dell'intervento, con particolare riguardo all'Abbazia di Chiaravalle e al parco della Vettabbia;

Preso atto del ricorso presso il T.A.R. Lombardia - Milano, notificato dai ricorrenti a Regione Lombardia in data 22 marzo 2024, avente ad oggetto, tra l'altro, l'annullamento della deliberazione di Giunta comunale di San Donato Milanese n. 15 del 25 gennaio 2024 avente ad oggetto la «proposta iniziale di variante urbanistica per realizzazione di intervento di trasformazione urbanistica di carattere sportivo (Stadio AC Milan) con rilevanza sovracomunale - valutazione favorevole alla percorribilità», ivi incluso l'allegato documento tecnico di analisi preliminare ai fini della verifica della percorribilità della proposta, nonché del Piano attuativo (P.I.I.) citato nella stessa delibera, e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale anche allo stato ignoto;

Ritenuto per quanto sopra indicato:

- di aderire, ai sensi dell'art. 7, della l.r. 29 novembre 2019 n. 19, all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione per la realizzazione della proposta di variante al P.I.I. in località San Francesco in comune di San Donato Milanese;
- di dare atto che gli obiettivi generali e i contenuti dell'Accordo di Programma concernono la realizzazione di quanto indicato nell'atto di promozione e sopra riportato nelle premesse alla presente delibera;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 19/19, al 15 aprile 2026 la data di sottoscrizione dell'accordo;
- di stabilire che Regione Lombardia non prevede alcun onere a carico dei fondi regionali per la realizzazione dell'intervento o per le opere di infrastrutturazione necessarie;

Atteso che, la presente deliberazione verrà:

- pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 33/2013;
- trasmessa in copia al Consiglio regionale;
- pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 29 novembre 2019 n. 19, all'Accordo di Programma promosso dal Comune di San Donato Milanese finalizzato alla realizzazione della proposta di variante al P.I.I. in località San Francesco in comune di San Donato Milanese come da allegato 1 al presente provvedimento;

2. di dare atto che gli obiettivi generali e i contenuti dell'Accordo di Programma concernono la realizzazione di quanto indicato nell'atto di promozione e sopra riportato nelle premesse, come da perimetro all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 10 comma 1 l.r. 29 novembre 2019 n. 19, entro il 15 aprile 2026 la data di sottoscrizione dell'accordo;

4. di specificare che l'intero intervento è totalmente a carico del privato proponente e pertanto non presenta alcun onere finanziario per Regione Lombardia né incide sulla normativa sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

5. di delegare l'assessore agli Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori a presiedere le sedute del Comitato per l'Accordo di cui all'art. 23 del regolamento regionale 6/2020;

6. di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio regionale;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto e l'allegato parte integrante e sostanziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 4, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto e l'allegato parte integrante e sostanziale nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale regionale ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

Comune di San Donato Milanese - PG N. 26397 del 18/06/2024 - copia analogica di documento informatico

COMPARTO 1

DITTA CATASTALE	DATI CATASTALI		Superficie Catastale (mq.)	Sup. In Ambito trasformazione (mq.)	Qualità	Classe	Reddito Dominicale (EURO)	Reddito Agrario (EURO)
	Foglio	Mappale						
Sportlifecity srl	12	16	4	8	Area Fab.DM		-	-
Sportlifecity srl	12	17	22	27	Area Fab.DM		-	-
Sportlifecity srl	12	18	2	3	Area Fab.DM		-	-
Sportlifecity srl	12	38	4.620	4.592	Sem. Irriguo	01	49,87	45,33
Sportlifecity srl	12	39	1.310	1.312	Sem. Irriguo	02	12,18	10,15
Sportlifecity srl	12	40	1.000	1.073	Bosco alto	unica	2,58	0,31
Sportlifecity srl	12	41	23.415	23.362	Sem. Irriguo	01	252,74	229,76
Sportlifecity srl	12	42	2.220	2.200	Sem. Irriguo	01	23,96	21,78
Sportlifecity srl	12	55	100	98	Incol. prod.	unica	0,03	0,01
Sportlifecity srl	12	93	270	268	Sem. Irriguo	01	2,91	2,65
Sportlifecity srl	12	96	360	357	Bosco misto	unica	0,74	0,11
Sportlifecity srl	12	97	460	442	Sem. Irriguo	01	4,97	4,51
Sportlifecity srl	12	106	20.740	20.755	Sem. Irriguo	01	223,87	203,52
Sportlifecity srl	12	124	745	737	Orto Irriguo	01	30,17	11,54
Sportlifecity srl	12	235	240	238	Sem. Irriguo	01	2,39	2,36
Sportlifecity srl	12	236	4.650	4.638	Sem. Irriguo	01	46,35	45,63
Sportlifecity srl	12	238	2.610	2.611	Sem. Irriguo	01	26,02	25,61
Sportlifecity srl	12	239	320	317	Sem. Irriguo	01	3,19	3,14
Sportlifecity srl	12	240	15	14	Sem. Irriguo	01	0,15	0,15
Sportlifecity srl	12	241	1.760	1.752	Sem. Irriguo	01	17,54	17,27
Sportlifecity srl	12	242	10.040	10.026	Sem. Irriguo	01	100,07	98,52
Sportlifecity srl	12	243	2.200	2.191	Sem. Irriguo	01	21,93	21,59
Sportlifecity srl	12	244	3.180	3.169	Sem. Irriguo	01	31,7	31,2
Sportlifecity srl	12	250	197	197	Rei. Acq. ES		-	-
Sportlifecity srl	12	251	204	203	Rei. Acq. ES		-	-
Sportlifecity srl	12	252	1.862	1.724	Prato Mare.	01	24,52	17,79
Sportlifecity srl	12	253	168	167	Prato Mare.	01	2,21	1,61
Sportlifecity srl	12	254	70.429	70.430	Sem.	unica	454,67	363,74
Sportlifecity srl	12	255	9.051	8.989	Sem.	untea	58,43	46,74
Sportlifecity srl	12	256	19.404	19.222	Sem. Irriguo	01	193,41	190,41
Sportlifecity srl	12	257	7.266	7.259	Sem. Irriguo	01	72,42	71,3
Sportlifecity srl	12	258	49.556	49.589	Sem. Irriguo	01	493,96	486,28

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

DITTA CATASTALE	DATI CATASTALI		Superficie Catastale (mq.)	Sup. In Ambito trasformazione (mq.)	Qualità	Classe	Reddito Dominicale (EURO)	Reddito Agrario (EURO)
	Foglio	Mappale						
Sportlifecity srl	12	259	5.614	5.552	Sem. Irriguo	01	55,96	55,09
Sportlifecity srl	12	266	1.710	1.691	E.U.		-	-
Sportlifecity srl	12	265	230	257	E.U.		-	-
Sportlifecity srl	12	264	1.730	1.747	E.U.		-	-
Sportlifecity srl	12	260	15	18	E.U.		-	-
Sportlifecity srl	12	262	140	153	E.U.		-	-
Sportlifecity srl	12	263	90	96	E.U.		-	-
Sportlifecity srl	12	21	230	244	E.U.		-	-
Sportlifecity srl	12	104	6.865	6.801	Corte		-	-
Sportlifecity srl	12	102	615	626	E.U.		-	-
Sportlifecity srl	12	261	5	17	E.U.		-	-
Comune San Donato M.	12	148	3.060	3.049	Sem. Irriguo	01	30,50	30,03
Comune San Donato M.	12	150	350	333	Prato	unica	1,45	0,90
Comune San Donato M.	12	145	350	332	Prato	untea	1,45	0,90
Consorzio Canale Milano Cremona Po	12	36	700	706	Orto Irriguo	02	21,11	8,68
Consorzio Canale Milano Cremona Po	12	120	2.020	1.947	Prato	unica	8,35	5,22
Consorzio Canale Milano Cremona Po	12	123	270	252	Prato	unica	1,12	0,70
Consorzio Canale Milano Cremona Po	12	126	5.590	5.585	Sem.	unica	36,09	28,87
Consorzio Canale Milano Cremona Po	12	128	1.050	1.005	Prato	unica	4,34	2,71
Consorzio Canale Milano Cremona Po	12	143	2.710	2.754	Prato	unica	11,20	7,00
Consorzio Canale Milano Cremona Po	12	146	410	402	Prato	unica	1,69	1,06
Consorzio Canale Milano Cremona Po	12	198	10.180	10.453	Rei. Acque ES			
Sportlifecity srl	12	69	130	131	Sem. Irriguo	01	1,3	1,28
Sportlifecity srl	12	70	3.030	2.996	Sem. Irriguo	01	30,2	29,73
Sportlifecity srl	12	71	2.000	1.930	Prato Mare.	01	23,14	19,11
Sportlifecity srl	12	72	60	76	Prato Mare.	01	0,69	0,57
Sportlifecity srl	12	83	1.540	1.310	Rei. Acque ES		-	-
Sportlifecity srl	12	84	20	21	Rei. Acque ES		-	-
Sportlifecity srl	12	85	120	130	Rei. Acque ES		-	-
Cogefar Torno spa/SNAM	12	149	1.070	1.078	Prato	unica	4,42	2,76
Cogefar Torno spa/SNAM	12	151	1.010	1.001	Prato	unica	4,17	2,61
Consorzio Canale Milano Cremona Po	12	117	2.090	1.974	seminativo		13,49	10,79
Sportlifecity srl	12	237	425	425			-	-
+ ACQUA				5.338				
TOTALE			293.849	298.400				

COMPARTO 2

DITTA CATASTALE	DATI CATASTALI		Superficie Catastale (mq.)	Sup. In Ambito trasformazione (mq.)	Qualità	Classe	Reddito Dominicale (EURO)	Reddito Agrario (EURO)
	Foglio	Mappale						
Sportlifecity srl	12	4	24.680	24.691	Sem. Irriguo	01	266,39	242,18
Sportlifecity srl	12	6	16.520	16.517	Prato mare.	01	191,11	157,84
Sportlifecity srl	12	8	10.480	10.493	Sem. irriguo	01	113,12	102,84
Sportlifecity srl	12	170	3.625	3.620	Sem.	unica	23,4	18,72
Sportlifecity srl	12	172	20.892	20.878	Prato Irrig.	unica	268,67	194,22
Sportlifecity srl	12	174	12.781	12.715	Prato mare.	01	147,86	122,12
Sportlifecity srl	12	180	2.821	2.845	Prato mare.	01	32,64	26,95
Sportlifecity srl	12	185	618	694	Prato mare.	01	7,15	5,9
Sportlifecity srl	12	187	2.881	1.942	Sem. Irriguo	01	22,46	20,42
Sportlifecity srl	12	5	390	409	Sem./Prato		1,94	1,55
Sportlifecity srl	12	5 (AB)	390	409	Sem./Prato		0,37	0,23
TELECOM ITALIA spa	12	67	52	56	Prato marc.	01	0,60	0,50
+ ACQUA				1.733				
		TOTALE	96.130	97.002				

COMPARTO 3

DITTA CATASTALE	DATI CATASTALI		Superficie Catastale (mq.)	Sup. In Ambito trasformazione (mq.)	Qualità	Classe	Reddito Dominicale (EURO)	Reddito Agrario (EURO)
	Foglio	Mappale						
Sportlifecity srl	12	129	350	360	Bosco alto	unica	0,9	0,11
Sportlifecity srl	12	131	21.480	21.657	Sem. Irriguo	01	197,46	210,78
Sportlifecity srl	12	29	43	54	Prato	unica	0,18	0,11
Sportlifecity srl	12	177	8.585	8.596	Prato mare.	01	99,32	82,02
Sportlifecity srl	12	182	23.427	23.434	Prato mare.	01	271,02	223,83
Sportlifecity srl	12	194	5.969	6.052	Sem. irriguo	01	64,43	58,57
+ ACQUA				3.022				
		TOTALE	59.854	63.175				

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

COMPARTO 4

DITTA CATASTALE	DATI CATASTALI		Superficie Catastale (mq.)	Sup. In Ambito trasformazione (mq.)	Qualità	Classe	Reddito Dominicale (EURO)	Reddito Agrario (EURO)
	Foglio	Mappale						
Sportlifecity srl	19	433	16.520	16.500	Sem.	unica	106,65	85,32
Sportlifecity srl	19	52	11.311	11.311	Sem.	unica	102,69	86,53
		TOTALE	27.831	27.811				

OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA COMPARTO

DITTA CATASTALE	DATI CATASTALI		Superficie Catastale (mq.)	Qualità	Classe	Reddito Dominicale (EURO)	Reddito Agrario (EURO)
	Foglio	Mappale					
Comune San Donato M.	12	178	424	prato marc.	1	4,91	4,05
Comune San Donato M.	12	183	399	prato marc.	1	4,62	3,81
Comune San Donato M.	12	191	230	semin. irrig.	1	2,48	2,26
Comune San Donato M.	12	195	375	semin. irrig.	1	4,05	3,68
Comune San Donato M.	12	246	1.049	semin. irrig.	1	9,64	10,29
Comune San Donato M.	12	175	597	prato marc.	1	6,91	5,7
Comune San Donato M.	12	154	1.350	semin irrig	1	12,41	13,25
Consorzio Canale Milano Cremona Po	12	110	45	prato	U	0,19	0,12
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	77	14.620	semin irrig	1	157,81	143,46
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	61	1.400	incolt prod	U	0,43	0,14
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	60	950	incolt prod	U	0,29	0,1
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	76	12.580	semin irrig	1	135,49	123,44
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	176	2.062	prato marc.	1	23,85	19,7
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	188	9.437	semin irrig	1	101,86	92,6
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	82	1.380				
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	65	2.180	incolt prod	U	0,68	0,23
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	68	1.630	incolt prod	U	0,51	0,17
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	12	92	3.670	autovia sp			
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	12	111	525	autovia sp			
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	12	153	115	autovia sp			
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	12	113	14.750	autovia sp			
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	12	114	230	autovia sp			
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	12	119	3.490	autovia sp			
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	12	130	190	autovia sp			
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	12	132	860	autovia sp			
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	12	133	860	autovia sp			
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	12	135	4.540	autovia sp			
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	12	121	6.760	autovia sp			
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	12	144	620	autovia sp			
Sportlifecly srl	12	142	90	semin irrig	1	0,83	0,88

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

DITTA CATASTALE	DATI CATASTALI		Superficie Catastale (mq.)	Qualità	Classe	Reddito Dominicale (EURO)	Reddito Agrario (EURO)
	Foglio	Mappale					
Sportlifecly srl	12	141	670	semin irrig	1	6,16	6,57
Sportlifecly srl	12	139	395	semin irrig	1	3,63	3,88
Sitem srl	12	245	250	semin irrig	1	2,30	2,45
Sitem srl	12	247	1.359	semin irrig	1	12,49	13,34
ALNITAK srl	10	163	4.910	seminativo	U	31,70	25,36
ALNITAK srl	10	168	1.059	seminativo	U	6,84	5,47
ALNITAK srl	10	169	676	seminativo	U	4,36	3,49
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	10	18	22.720	autovia sp			
Comune San Donato Milanese	10	49	2.246				
Comune San Donato Milanese	10	53	500				
Comune San Donato Milanese	10	63	5.285				
BRE/Alliance Hospitality Italy srl	10	54	80				
Kryalos soc. gest. risparmio azioni	10	150	2.146				
Rete Ferroviaria Italiana spa	10	4	11.160	ferrovia sp			
Comune di Milano	10	16	1.280	incolt prod	U	0,40	0,13
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	13	102	610	autovia sp			
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	13	103	305	autovia sp			
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	13	104	700	autovia sp			
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	13	84	11.590	autovia sp			
Imm. G&G srl - Laborica srl - Stoker srl	13	75	2.500				
Rete Ferroviaria Italiana spa	13	1	1.860	ferrovia sp			
Rete Ferroviaria Italiana spa	13	73	1.510	seminativo	U	9,75	7,80
Sitem srl	19	392	2.778	semin irrig	2	25,82	21,52
Sitem srl	19	389	656				
Sitem srl	19	377	2.656				
Sitem srl	19	391	3.060				
Sitem srl	19	378	22				
Comune San Donato Milanese	19	220	330	semin irrig	2	2,52	2,56
Comune San Donato Milanese	19	219	480	semin irrig	2	3,67	3,72
Comune San Donato Milanese	19	353	1.235	bosco ceduo	U	2,55	0,38
Comune San Donato Milanese	19	348	4.640				
Comune San Donato Milanese	19	349	220	semin irrig	2	1,86	1,70
Reliquato di strade	19	409	68				
Reliquato di strade	19	411	847				

DITTA CATASTALE	DATI CATASTALI		Superficie Catastale (mq.)	Qualità	Classe	Reddito Dominicale (EURO)	Reddito Agrario (EURO)
	Foglio	Mappale					
Reliquato di strade	19	406	431				
Reliquota di strade	19	407	19				
Cofermetal srl	19	70	4.048	semin irrig	1	40,35	39,72
Cofermetal srl	19	167	3.122	semin irrig	1	31,12	30,64
Cofermetal srl	19	71	6.157				
Sportlifecly srl	19	223	1.600	semin irrig	1	15,95	15,70
Sportlifecly srl	19	221	26.710	semin irrig	2	183,47	206,92
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	19	56	17.790	autovia sp			
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	19	211	8.280	autovia sp			
La. Chi Lavorazioni chimiche srl	19	111	240				
Cond. Via Luigi Calabresi 26	19	4					
Claudio Farina s.a.s.	19	252	4.520	orto irrig	1	179,28	70,03
Comune di San Donato	5	99	4.163	relit strad			
Consorzio Canale Milano Cremona Po	621	249					
Italiana Petroli-Consorzio canale Milano Cremona Po	621	181					
Sig. Pierobon	19	257	4.190	semin irrig	2	32,03	32,46
SNAM S.P.A.	10	29	2.630	incolt prod	U	0,81	0,27
Consorzio Canale Milano Cremona Po	12	116	430	prato	U	1,78	1,11
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	12	134	230	autovia sp			
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	12	155	220	autovia sp			
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	12	156	285	autovia sp			
Sportlifecly srl	12	140	325	semin irrig	1	2,99	3,19
Comune San Donato	12	248	320	semin irrig	1	2,94	3,14
Sitem srl	19	227	30	semin irrig	2	0,21	0,23
Sitem srl	19	226	110	semin irrig	2	0,76	0,85
Comune San Donato	19	390	54	semin irrig	2	0,50	0,42
Bene comune non censibile	19	394					
Sitem srl	19	393	312	semin irrig	2	2,90	2,42
Sitem srl	19	474	451	risaia	U	4,15	3,49
Sitem srl	19	473	6.049	risaia	U	55,61	46,86
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	63	1.460	incolt prod	U	0,45	0,15
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	62	1.570	incolt prod	U	0,49	0,16
Rete Ferroviaria Italiana spa	10	172	540	ferrovia sp			
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	74	4.580	semin irrig	1	49,44	44,94

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

DITTA CATASTALE	DATI CATASTALI		Superficie Catastale (mq.)	Qualità	Classe	Reddito Dominicale (EURO)	Reddito Agrario (EURO)
	Foglio	Mappale					
Dea Capital Real Estate SGR spa	5	72	21.900				
Kryalos società di gestione del risparmio per azioni	10	62	3.127				
Nessuna corrispondenza	10	171	7.671				
Comune di Milano	STRADA						
Comune di Milano	ACQUA						
Comune San Donato	STRADA						
Comune San Donato	ACQUA						

AREA SOGGETTA AD AMMODERNAMENTO DELLA FERMATA FERROVIARIA DI SAN DONATO MILANESE

DITTA CATASTALE	DATI CATASTALI		Superficie Catastale (mq.)	Qualità	Classe	Reddito Dominicale	Reddito Agrario (EURO)
	Foglio	Mappale					
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	76	12.580	semin irrig	1	135,49	123,44
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	74	4.580	semin irrig	1	49,44	44,94
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	75	45	semin irrig	1	0,49	0,44
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	82	1.380				
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	62	1.570	incolt prod	U	0,49	0,16
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	63	1.460	incolt prod	U	0,45	0,15
Rete Ferroviaria Italiana spa	10	4	11.160	ferrovia sp			
Rete Ferroviaria Italiana spa	13	1	1.860	ferrovia sp			
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	65	2.180	incolt prod	U	0,68	0,23
Rete Ferroviaria Italiana spa	12	68	1.630	incolt prod	U	0,51	0,17
Rete Ferroviaria Italiana spa	13	2	5.430	ferrovia sp	-	-	-
Sportlifecly srl	12	231	87	incolt prod	U	0,03	0,01
Sportlifecly srl	12	232	43	incolt prod	U	0,01	0,01
Sportlifecly srl	12	233	100	incolt prod	U	0,03	0,01

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

D.g.r. 24 giugno 2024 - n. XII/2599
Adeguamento della misura prevista dall'art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, in materia di agevolazione fiscale a favore di imprese insediate nei piccoli comuni lombardi, e delle relative modalità applicative di cui alla d.g.r. n. XI/6391 del 23 maggio 2022, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «*Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali*» ed in particolare l'art. 77 sexies, introdotto dall'art. 9 comma 1, della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, che disciplina le misure fiscali di sostegno per le imprese insediate nei piccoli comuni lombardi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (*Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia*);

Vista la d.g.r. n. XI/6391 del 23 maggio 2022 «Approvazione delle modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, in materia di agevolazione fiscale a favore di imprese insediate nei piccoli comuni lombardi»;

Evidenziato che l'agevolazione fiscale *de qua* sull'IRAP è stata riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Richiamate:

- la legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia» e, in particolare, l'art. 9 che prevede l'adozione di agevolazioni fiscali per favorire l'insediamento e la permanenza di attività di impresa nei piccoli comuni a sostegno di tali attività;
- la d.g.r. n. XII/2152 dell'8 aprile 2024 «Classificazione dei piccoli comuni montani e non montani della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 e dell'art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25», che nell'Allegato C elenca i piccoli comuni non montani (parzialmente montani) e i piccoli comuni montani con una popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato;

Dato atto altresì che con la citata d.g.r. n. XI/6391 del 23 maggio 2022 è stato previsto:

- a) per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 26/2020 aventi sede legale e operativa nei territori di cui all'articolo 2 della stessa l.r. 11/2004, l'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997 è ridotta dello 0,92 per cento per i quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione;
- b) l'agevolazione di cui al comma 1 dell'art. 77 sexies è riconosciuta per ulteriori tre periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione;
- c) nel caso in cui le attività produttive di cui alla lettera a) siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei piccoli comuni;
- d) le agevolazioni sono applicabili alle cooperative che rispettano le condizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), e dell'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
- e) l'attuazione dell'agevolazione in regime *de minimis* previsto dagli articoli 107 e 108 del Reg (UE) 1407/13, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impre-

sa unica»), 3 (Aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo), previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo indicante la decorrenza del beneficio medesimo;

- f) l'adozione di una delibera di Giunta per la definizione delle modalità applicative;

Evidenziato che le imprese agevolate non possono cumulare altre agevolazioni regionali in materia di IRAP e pertanto, possono fruire esclusivamente della riduzione descritta nel precedente capoverso alle lettere a) e b);

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti *de minimis*), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Dato atto che il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce:

- all'art. 8 che entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030;
- all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- all'art. 6 che gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «*de minimis*» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Gli Stati membri inseriscono le informazioni nel registro centrale sugli aiuti «*de minimis*» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «*de minimis*» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti;

Ritenuto, pertanto, in osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, così come descritto nel paragrafo precedente, di adeguare le disposizioni *de minimis* per la misura di cui al presente provvedimento, per gli aiuti che verranno concessi aumentando i massimali concedibili e stabilendo che:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023 la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 e i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «*de minimis*» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Considerata la tipologia di aiuto fiscale della presente misura che, tra l'altro, prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati;

Dato atto inoltre che:

- il provvedimento autorizzatorio regionale preventivo, rispetto alla possibilità per le imprese di richiedere lo sgravio fiscale, non assume la natura di concessione, mancando l'individuazione del valore del concesso che sarà accertato in via definitiva l'anno successivo;
- trattandosi di autorizzazione per la sola fruizione del beneficio di riduzione dell'aliquota IRAP la misura di cui al presente provvedimento si configura come aiuto di stato semi-automatico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del d.m. 115/17 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»:

- le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro nazionale aiuti di Stato nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

Dato atto che la misura di cui al presente provvedimento è già stata registrata nel Registro Nazionale Aiuti, ai sensi dell'art. 8 del d.m. 115/17, con il codice identificativo CAR 6029 ed è stata individuata Agenzia delle Entrate come Ufficio Gestore per gli adempimenti di cui agli artt. 9 e ss del citato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e relativa attività istruttoria e di controllo ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 ora Regolamento UE 2831/2023;

Richiamato il decreto n. 7979 dell'8 giugno 2022 del dirigente della U.O. Tutela delle entrate tributarie regionali «Approvazione della modulistica necessaria a richiedere il beneficio dell'IRAP a favore dei piccoli comuni, ai sensi dell'art. 77 sexies, l.r. 14 luglio 2003, n. 10 - anni di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2021»;

Ritenuto necessario, in conseguenza dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», adeguare coerentemente:

- le relative modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la modulistica necessaria a richiedere il beneficio di cui all'art. 77 sexies della l.r. 14/2003, demandando al Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate tributarie regionali la relativa approvazione tramite specifico atto dirigenziale;

Ritenuto di far salve tutte le ulteriori disposizioni della misura di cui al presente provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XII Legislatura;

Verificata da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di adeguare al Reg. (UE) n. 2831/2023 le disposizioni de minimis relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione, per la misura di cui alla d.g.r. n. XI/6391 del 23 maggio 2022 e le relative modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2. di confermare tutte le ulteriori disposizioni della misura di cui al presente provvedimento;

3. di provvedere, a seguito dell'approvazione del presente atto deliberativo, all'adeguamento della presente misura nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);

4. di demandare al Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate tributarie regionali l'adozione di eventuali atti amministrativi di dettaglio nonché l'approvazione della nuova modulistica necessaria a richiedere il beneficio di cui all'art. 77 sexies della citata l.r. 14 luglio 2003, n. 10;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL, sulla Pagina Tributi del Portale istituzionale di Regione Lombardia, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 10/2003;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ . _____

ALLEGATO A**MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 77 SEXIES DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10, IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE FISCALE A FAVORE DI IMPRESE INSEDIATE NEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI.**

Si forniscono, di seguito, i chiarimenti sulle modalità, termini di applicazione e adempimenti vari conseguenti alle disposizioni agevolative recate dalla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, art. 77 sexies, introdotto dall'art. 9 comma 1, della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, con il quale vengono disciplinate le misure fiscali di sostegno per le imprese insediate nei piccoli comuni lombardi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (*Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia*).

Il legislatore regionale, senza modificare i contenuti sostanziali del previgente art. 9 della l.r. n. 11/2004 ha inteso incardinare la disciplina relativa ai sostegni per le imprese insediate nei piccoli comuni nel corpo della l.r. n. 10/2003, Testo Unico della disciplina dei tributi regionali. L'art. 77 sexies del Testo Unico tributario è diventato il naturale luogo normativo per la regolamentazione degli aiuti nei territori individuati ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 11/2004.

1 – LA MISURA AGEVOLATIVA

La misura prevede, per le imprese costituite nei piccoli comuni lombardi, la riduzione dello 0,92% dell'aliquota IRAP, istituita con d.lgs. n. 446/97, per quattro periodi d'imposta.

Per le imprese individuali e le società che al momento della costituzione risultano composte prevalentemente da uomini tra i 18 e i 35 anni di età e da donne, indipendentemente dall'età, l'agevolazione potrà essere fruita per ulteriori tre periodi d'imposta. Si precisa che per le società gli uomini tra i 18 e i 35 anni nonché le donne (anche disgiuntamente) devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione. Il requisito dell'età anagrafica deve essere posseduto alla data di costituzione dell'impresa per la quale si richiede il beneficio.

2 – FONTI NORMATIVE

Il d.lgs. n. 446/97 che ha istituito l'IRAP e che all'art.16 ha determinato l'aliquota.

La l.r. 28 dicembre 2020, n. 26 disciplina le misure fiscali di sostegno in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11 "*Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia*" incardinata nel "*Testo Unico della disciplina dei tributi regionali*": art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

3 – BENEFICIARI

Imprese costituite dopo il 31 dicembre 2021 nei comuni individuati ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 11/2004 il cui elenco è stato da ultimo definito con DGR n. XII n. 2152 dell'8/04/2024 (*All C - Classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia*). *Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti classificati con livello di svantaggio medio ed elevato*).

L'agevolazione dello 0,92% si applica anche alle cooperative che rispettano le condizioni di cui all'art. 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 "*Disciplina delle agevolazioni tributarie*" e dei provvedimenti attuativi dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 "*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*" nonché dell'art. 223 -sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile, come disposto dal comma 2 dell'art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

4 - ULTERIORI REQUISITI E PRESCRIZIONI

Le imprese devono avere sede legale ed operativa in uno dei comuni individuati con DGR n. XII n. 2152 dell'8/04/2024 come descritto al precedente paragrafo 3.

Nel caso di attività svolte su più ambiti comunali, l'agevolazione è riconosciuta, esclusivamente per le attività produttive svolte nei comuni di cui al paragrafo precedente.

Non sono ammesse al beneficio le attività per le quali non è previsto l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.

In assenza di atto costitutivo, fa fede la data di iscrizione alla competente Camera di Commercio

Ai fini dell'estensione del beneficio per il triennio successivo ai quattro periodi d'imposta decorrenti dalla data di costituzione dell'impresa, è necessario che i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, siano rispettati al momento della costituzione dell'impresa.

Alle imprese di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 77 quinquies della l.r. n. 10/2003, localizzate nei piccoli comuni individuati e classificati ai sensi dell'art. 2 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11, non si applicano i benefici di cui all'agevolazione *de qua* disciplinata dall'art. 77 sexies, nella misura in cui le due agevolazioni non risultano cumulabili *ab initio*;

5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere inoltrata **entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di costituzione**, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della **U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali** su modello approvato con apposito decreto del Dirigente della struttura tributaria regionale, reperibile sul Portale di Regione Lombardia, accedendo alla pagina www.tributi.regione.lombardia.it

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide anche se sottoscritte mediante la firma digitale.

In alternativa le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il sottoscrittore dell'istanza dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità, salvo il caso in cui l'istanza venga inviata via telematica e firmate digitalmente.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta il mancato riconoscimento del beneficio per gli anni di imposta trascorsi dalla data di costituzione dell'impresa.

5.1 DICHIARAZIONI

Per essere ammesso all'agevolazione il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante nel caso di società/cooperative, dovrà:

- a) autocertificare che l'attività non rientra nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 2831/2023;
- b) dichiarare, per il corretto calcolo del perimetro di impresa unica, eventuali soggetti che presentano relazioni con il richiedente secondo le lettere c) e d) dell'art.2 del de minimis, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000,
- c) autocertificare che la sede legale ed operativa sono ubicate in uno dei comuni il cui elenco è stato approvato con DGR n. XII n. 2152 dell'8/04/2024 (cfr paragrafo 3);
- d) dichiarare che l'attività non è stata riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente;
- e) nel caso di società, ai fini dell'estensione triennale del beneficio, dichiarare che alla data di costituzione la società è composta da soggetti aventi i requisiti di età fissati al comma 1, art. 77 sexies della citata l.r. n. 10/2003;
- f) dichiarare che la società è costituita secondo quanto previsto dall'art. 77 sexies, della l.r. n. 10/2003 e, comunque, da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre società beneficiarie della medesima agevolazione;
- g) nel caso di cooperativa, il legale rappresentante, oltre al possesso dei requisiti descritti ai paragrafi 3 e 4 , deve dichiarare inoltre:
 - o il rispetto delle condizioni di cui all'art. 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 "Disciplina delle agevolazioni tributarie" e dei provvedimenti attuativi dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in

- attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile,
- o che l'apporto diretto del lavoro dei soci è prevalente per numerosità di addetti, rispetto a quello offerto da lavoratori terzi,

5.2 ALLEGATI

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

Per le società/cooperative:

- i. fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- ii. copia autentica dell'atto costitutivo dello statuto della società e certificazione di iscrizione alla competente sezione della Camera di Commercio;
- iii. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi lett. paragrafo 5.1 lettere *b,f, g*)

Per le imprese individuali:

- i. fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- ii. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- iii. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi lett. paragrafo 5.1 lettere *b,f*)

Nel caso di sottoscrizione mediante firma digitale non è necessario allegare la fotocopia del documento di identità del richiedente.

6 - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIBILITÀ ALL'AGEVOLAZIONE

Le domande verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attraverso la verifica delle seguenti condizioni:

- o sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente;
- o completezza e pertinenza della documentazione fornita.

7 - TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine per la conclusione del procedimento di ammissione alle agevolazioni è fissato in **novanta giorni** decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Il termine può essere sospeso, per non più di trenta giorni e una sola volta, nel caso gli uffici competenti richiedano della documentazione integrativa. Decorso il termine di novanta giorni, in assenza di apposita comunicazione all'interessato della sospensione del termine, la domanda è da ritenersi accolta. Resta impregiudicato il recupero della quota di tributo non versata e senza applicazione di sanzioni amministrative tributarie, nel caso di carenza accertata di uno dei requisiti previsti.

La domanda ammessa alla riduzione dell'IRAP sarà valida per tutto il periodo di agevolazione previsto dal comma 1 dell'art. dell'art.77 sexies della l.r. n. 10/2003.

8 - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIBILITÀ ALL'AGEVOLAZIONE

Il procedimento si conclude con il decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale con cui si individua il soggetto beneficiario dell'agevolazione, in conformità alle disposizioni di cui al DPR n. 605/1973 (anagrafe tributaria statale).

Copia autentica di tale atto, viene trasmessa al beneficiario e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza.

9 - CONTROLLI

La Regione può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione dell'agevolazione.

Qualora i requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, la Regione decreta l'immediata revoca dell'agevolazione, attivando il recupero delle somme non versate a seguito della concessione dell'agevolazione, delle sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 13 del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 nonché degli oneri accessori.

In caso di comportamenti omissivi, la prescrizione per il recupero dei tributi omessi, opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

10 - LIMITI PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA UNIONE EUROPEA.

L'agevolazione, disciplinata dall'art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» alle imprese ed in particolare gli artt. 1 - campo di applicazione, 2 - definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica", 3 - Aiuti *de minimis*, 5 - cumulo e 6 - controllo.

11 - Misure antielusive.

Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli artt. 85 e 86 della l.r. n. 10/2003

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

D.g.r. 24 giugno 2024 - n. XII/2600
Convenzione tra Regione Lombardia e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la prosecuzione della linea d'intervento: «A scuola contro la violenza sulle donne» di cui alle dd.g.r.n. XI/5473/2021 e n. XI/7150/2021: ulteriore proroga

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa «Convenzione di Istanbul» sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica ratificata dall'Italia con l. n. 77/2013, in particolare gli articoli n. 12 (Prevenzione), n. 13 (Sensibilizzazione), n. 14 (Educazione) e n. 15 (Formazione) che riconosce l'importanza della formazione rivolta a studenti/esse e professionisti/e sulle tematiche della prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2020-2023, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 17 novembre 2021 che prevede, con riferimento all'Asse prevenzione, quale priorità al punto 1.1 «Aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione e nel sistema educativo e formativo sulle radici strutturali, sulle cause e sulle conseguenze della violenza maschile sulle donne e promuovere la destrutturazione degli stereotipi alla base della violenza»;
- il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023, adottato con d.c.r. n. XI/999 del 25 febbraio 2020 che, coerentemente al Piano nazionale, nell'ambito dell'Asse prevenzione, individua tra gli obiettivi il rafforzare il ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione nella promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla affermazione delle pari opportunità in funzione preventiva della violenza contro le donne in tutte le sue forme, valorizzando tutte le iniziative di sensibilizzazione e formazione realizzate dalle Scuole di ogni ordine e grado;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, adottato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, che prevede come obiettivo strategico della legislatura 2023-2028 al punto n. 2.2.5 «Prevenire e contrastare la violenza di genere»;
- la l. n. 69/2019 (c.d. Codice rosso) «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»;
- l. n. 168/2023 «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»;
- la l. n. 62 del 10 marzo 2000 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», che disciplina il Sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali;
- la l.r. n. 23 del 6 dicembre 1999 e s.m.i. «Politiche regionali per la famiglia»;
- la legge regionale n. 11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 2132/2019 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la realizzazione della linea di intervento «A scuola contro la violenza sulle donne» per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne - l.r. 11/2012», che ha istituito la linea di intervento «A scuola contro la violenza sulle donne»;
- la d.g.r. n. 5473/2021 «Approvazione dello schema di convenzione tra regione Lombardia e ufficio scolastico regionale per la prosecuzione e rifinanziamento della linea di intervento «a scuola contro la violenza sulle donne» per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne - l.r. 11/2012 - biennio scolastico 2021/2022 e 2022/2023»;
- la d.g.r. n. 7150/2022 «Proroga per l'anno scolastico 2023/2024 della convenzione tra regione Lombardia e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la prosecuzione di «A scuola contro la violenza sulle donne» (d.g.r. XI/5473/2021)» che ha disposto la proroga della durata della convenzione fino al 30 giugno 2024;

Richiamata inoltre, la d.g.r. n. 343 del 22 maggio 2023 «Approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e ufficio

Scolastico Regionale per la Lombardia, finalizzato al consolidamento del partenariato istituzionale ed allo sviluppo in ambito scolastico di iniziative promosse a favore degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative» che definisce le modalità di collaborazione tra le parti nell'attuazione di accordi, protocolli e convenzioni, anche attraverso l'istituzione di una Cabina di regia intersettoriale e interistituzionale, con compiti di coordinamento e monitoraggio;

Dato atto che per il triennio scolastico 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 sono state assegnate complessivamente risorse per 302.000,00 euro e di queste sono stati liquidati acconti per un totale di € 262.380,93;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non prevede ulteriori oneri rispetto a quanto previsto dalle dd.g.r.n. 5473/2021 e n. 7150/2022;

Rilevato che dal confronto con la Scuola Cassiera e con l'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) è emerso che le scuole coinvolte hanno ancora risorse per poter proseguire nelle attività;

Considerato, pertanto, opportuno procedere con una ulteriore proroga di 6 mesi delle attività ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della durata della convenzione fra Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia approvata con d.g.r. n. 5473/2021;

Dato atto del parere favorevole alla proroga delle attività dell'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) acquisito con mail del 14 giugno 2024 nonché del confronto con il Tavolo interistituzionale «A Scuola contro la violenza sulle donne» riunitosi il 21 giugno 2024;

Ritenuto pertanto di:

- prorogare la durata della convenzione di ulteriori 6 mesi;
- di trasmettere il presente atto, per il seguito di competenza all'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.);

Richiamata la Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione 2016/C 262/01, e in particolare i punti 2, «Nozione di impresa e di attività economica», e 6 «Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza»;

Rilevato che il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato in quanto le iniziative previste saranno destinate a un bacino d'utenza limitato ai territori di riferimento dei soggetti promotori e dei loro partner, in un'ottica di rilevanza esclusivamente locale e non saranno ammessi progetti che si configurino come attività economiche e prevedano la partecipazione ai costi da parte dell'utenza;

Visti:

- l'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispone la pubblicazione degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul sito istituzionale di Regione Lombardia, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura»;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. prorogare la durata della convenzione di ulteriori 6 mesi;
2. di trasmettere il presente atto, per il seguito di competenza all'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.);
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul sito istituzionale di Regione Lombardia, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D.g.r. 24 giugno 2024 - n. XII/2629
Linee guida per la realizzazione in Lombardia delle infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione delle risorse informatiche - Data center

LA GIUNTA REGIONALE

Visto che la realizzazione di nuovi data center o Centri di Elaborazione Dati (CED) ha assunto in Lombardia profili significativi negli ultimi anni, con evidenti impatti sul territorio e che in Lombardia si concentrano già oggi la maggior parte dei data center italiani;

Considerato che attualmente la realizzazione di data center ricade unicamente sugli strumenti urbanistici comunali, in relazione alle istanze presentate dai singoli operatori economici del settore, in assenza di uno specifico quadro sia normativo di riferimento di livello statale/regionale, sia pianificatorio di livello regionale/provinciale in materia;

Considerato che la Lombardia è collocata in posizione strategicamente favorevole a ospitare la nuova ondata di sviluppi di data center anche per la sua capacità logistica di ricevere e mantenere le infrastrutture;

Considerato, infine, opportuno favorire questo settore che potrebbe attrarre capitali nazionali ed internazionali attraverso la promozione dell'intero Paese come destinazione di investimento;

Tenuto conto dell'impatto positivo su occupazione e sviluppo industriale, ma anche del consumo di suolo e di energia;

Ritenuto quindi opportuno formulare linee guida che, nelle more dell'approvazione di un provvedimento normativo puntuale, possano fornire primi elementi di contesto alle amministrazioni comunali finalizzate alla migliore gestione delle nuove richieste che perverranno dagli operatori economici;

Richiamata la d.c.r. 20 giugno 2023 n. XII/42 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura che prevede, tra l'altro, l'impegno di Regione Lombardia a sostenere l'utilizzo di strumenti digitali e lo sviluppo di infrastrutture che possano connettere tutto il territorio regionale, ma anche orientate a sostenere la riduzione dell'impatto sull'ambiente, l'aumento dei livelli di sicurezza e maggiori servizi;

Visto l'allegato A, parte integrante del presente atto, recante «Linee guida per la realizzazione in Lombardia delle infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione delle risorse informatiche - Data center»;

Sentite le Direzioni Generali Territorio e sistemi verdi, infrastrutture e opere pubbliche e ambiente e clima;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante del presente atto, recante «Linee guida per la realizzazione in Lombardia delle infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione delle risorse informatiche - Data center»;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE IN LOMBARDIA DELLE INFRASTRUTTURE FISICHE IN CUI VENGONO LOCALIZZATE APPARECCHIATURE E SERVIZI DI GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE - DATA CENTER

1) Finalità:

I Data Center o centri di elaborazione dati (CED) sono infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate le apparecchiature (server, sistemi di storage, etc.) ed i servizi di gestione delle risorse informatiche, ovvero l'infrastruttura IT, funzionali a uno o più fruitori. I data center svolgono un ruolo centrale sia nell'archiviazione rapida e sicura dei dati sia nei servizi digitali, in particolare nell'implementazione e nello sviluppo delle applicazioni di intelligenza artificiale. I data center possono, pertanto, contribuire non solo allo sviluppo industriale e all'innovazione, ma anche alla riduzione di emissioni, all'ecosostenibilità e allo sviluppo di occupazione di qualità. Tuttavia, queste infrastrutture necessitano di una connessione alla rete elettrica per l'alimentazione dei relativi consumi e dell'installazione di gruppi elettrogeni di emergenza atti a sopperire all'eventuale interruzione di energia elettrica, che sono tra gli aspetti di impatto ambientale di maggior rilevanza, che si assommano a quelli relativi al consumo di suolo e alla perdita dei relativi servizi ecosistemici e di habitat, ai prelievi idrici, al rumore e ai rischi di incidente. L'assenza di una legislazione specifica di questo settore comporta pertanto incertezze attuative lasciando ampi margini di discrezionalità agli enti pubblici e stakeholders coinvolti. Le amministrazioni comunali, infatti, svolgono un ruolo chiave nella realizzazione dei data center, sia con riferimento all'ubicazione, sia in relazione alle valutazioni sul fabbisogno energetico e sull'impatto complessivo delle strutture nell'area circostante. E' quindi utile fornire indirizzi uniformi alle amministrazioni comunali anche sotto il profilo urbanistico e ambientale, individuando criteri e modalità per la localizzazione di nuovi data center o CED.

2) Definizioni:

Un data center è una stanza, un edificio o una struttura fisica che ospita l'infrastruttura IT per la creazione, l'esecuzione e l'implementazione di applicazioni e servizi e per l'archiviazione e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi. Negli ultimi anni, i data center si sono evoluti da strutture private, strettamente controllate, che ospitano infrastrutture IT tradizionali ad uso esclusivo di un'azienda, a strutture remote o reti di strutture di proprietà di provider di servizi cloud che ospitano infrastrutture IT virtualizzate ad uso condiviso di più aziende e clienti.

I data center possono essere classificati con riferimento alle dimensioni fisiche dell'impianto, al fabbisogno energetico e alla potenza di calcolo:

Hyperscale: sono strutture di grandi dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 100 MW, che hanno, di norma, uno sviluppo per fasi con tempi di realizzazione successivi dettati dalla graduale crescita dei fabbisogni di servizi destinati ai clienti finali. Generalmente sono di proprietà, gestiti ed utilizzati da grandi operatori del settore, sia che offrono poi servizi a clienti finali in ambito prettamente hardware o cloud, sia che utilizzano direttamente i servizi erogati. In questa categoria possono essere inclusi anche i HPC (High Performance Computing): strutture con elevate esigenze per quanto riguarda la capacità di calcolo, per scopi quali l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e altre operazioni di calcolo complesse. Anche questi sono generalmente di operatori del settore o di un operatore di servizi.

Colocation: sono strutture di medie dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 5 MW. Sono solitamente di proprietà di operatori di servizi e sono gestiti sia dall'operatore del data center, sia,

talvolta, dal cliente (inteso come impresa che usufruisce di specifici servizi) che, pur disponendo di macchinari propri, non desidera costruire un proprio data center.

Edge: sono strutture solitamente piccole (a volte anche solo un container), con fabbisogno energetico di meno di 1 MW. Si trovano generalmente nelle vicinanze dei soggetti che elaborano i dati o nelle vicinanze del luogo in cui i dati vengono generati. Sono, prevalentemente, di proprietà di società di telecomunicazioni, operatori di servizi informatici e in alcuni casi del cliente stesso.

HPC (High Performance Computing): possono essere di varie dimensioni e con differente fabbisogno energetico, ma, in generale, sono strutture con elevate esigenze per quanto riguarda la capacità di calcolo, per scopi quali l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e altre operazioni di calcolo complesse. Sono di proprietà delle singole imprese e gestiti dalle stesse o da un operatore di servizi. Sono utilizzati da soggetti che necessitano di elevata potenza di calcolo.

Cripto-mining puro ("mining"): sono spesso container o edifici di piccole dimensioni. Le strutture hanno un fabbisogno energetico elevato, ma vengono gestite con poche e semplici risorse. I soggetti interessati sono principalmente attratti dal prezzo e dal facile accesso all'energia elettrica.

3) Data Center, Autorizzazione Integrata Ambientale, VAS e VIA

Ove la potenza termica nominale dei gruppi di emergenza sia superiore a 50 MW si ricade in attività soggetta ad autorizzazione integrata ambientale, AIA, tale per cui è necessario che il proponente acquisisca preventivamente il provvedimento di esclusione da VIA o, in caso di potenza complessiva superiore a 150 MW, il provvedimento di compatibilità ambientale, prioritariamente rispetto al rilascio dell'AIA e di ogni altra autorizzazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa statale in materia.

Più in generale, nella pianificazione comunale, per i data center di medie e grandi dimensioni va verificato se l'intervento rientri nell'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla vigente normativa statale.

4) Relazione Comune – Operatore che realizza il data center:

In relazione al punto 3) si ritiene pertanto opportuno che le istanze relative a strutture di medie e grandi dimensioni siano valutate in sede di conferenza di servizi in cui la Provincia o la Città metropolitana territorialmente interessata esprime un parere sulla compatibilità dell'intervento sulla base delle presenti linee guida.

5) Indirizzi per la localizzazione dei Data center:

Sotto il profilo urbanistico il data center è compatibile con le destinazioni d'uso produttiva e direzionale. Pertanto, possono essere utilizzate in tal senso sia aree che immobili con tale destinazione.

I Comuni possono valutare l'idoneità della localizzazione delle diverse tipologie di strutture, con particolare riferimento agli impianti di medie e grandi dimensioni (in cui è previsto un impianto termico con potenza superiore a 50 MW), rispetto:

- alla presenza di adeguata infrastrutturazione e disponibilità di energia a basso costo (preferibilmente energie rinnovabili) o produzione autonoma di energia, con priorità ai siti inattivi o ad aree brownfield, aree da rigenerare, aree a bassa densità di impianti, aree dove realizzare economie di sistema, impianti ecosistemici (teleriscaldamento, CER, ...), aree climaticamente più idonee;
- al rischio ambientale;
- alla qualità paesaggistica dei diversi territori;
- ai possibili impatti sulle reti ecologiche e sulle reti verdi a finalità fruttiva;

- alla presenza, nelle vicinanze, di infrastrutture, quali: strade, tpl, acquedotti, elettrodotti, fognature, condutture tecnologiche, ecc....;
- alla presenza di altri data center o alla presenza di altre attività che potrebbero beneficiare del suddetto insediamento, anche ai fini della salvaguardia di occupazione e di tessuto produttivo.

In riferimento alle strutture di medie e grandi dimensioni (Hyperscale e Colocation) e dei relativi impatti sul territorio, si auspica l'applicazione di forme di perequazione territoriale intercomunale di cui all'art.11 comma 2-ter della l.r. 12/2005.

D.g.r. 24 giugno 2024 - n. XII/2631
Lombardia Style. Bellezza senza confini - approvazione dei
criteri attuativi del bando per la selezione di foto e video

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la l.r. 1° ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» in particolare l'articolo 2 comma 1 - lettera C) che prevede che l'ente regionale promuova, qualifichi e valorizzi l'immagine della Lombardia e le sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

Richiamati:

- il Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività 2023/2025, approvato con delibera del Consiglio regionale n. XI/2687 del 20 dicembre 2022 che individua, quale strategia condivisa e di sistema, le politiche di valorizzazione dei territori per esaltare le eccellenze e rilanciare il turismo lombardo;
- il PRSS della XII Legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023 che indica, tra gli obiettivi strategici, la valorizzazione dal punto di vista turistico della Lombardia e degli asset turistici locali;

Atteso che, in attuazione dei documenti programmatici sopra richiamati, Regione Lombardia si pone l'obiettivo di promuovere l'attrattività della Lombardia attraverso un'iniziativa finalizzata a raccogliere immagini fotografiche e video per valorizzare, in Italia e nel mondo, lo stile lombardo come elemento distintivo di un territorio unico ed originale dove creatività, saper fare, enogastronomia, cultura, tradizioni, paesaggi e piccoli borghi creano un circolo virtuoso di contaminazioni, nuove esperienze e attrattive ispirazioni per il turista e il viaggiatore;

Considerato che Regione Lombardia considera la comunicazione visiva e multimediale uno strumento particolarmente efficace per la promozione del territorio e per comunicare la bellezza, la varietà e il potenziale attrattivo del suo patrimonio turistico;

Ritenuto di dare corso a una iniziativa per la selezione di immagini fotografiche e video originali ed inediti della Lombardia denominata «Lombardia Style. Bellezza senza confini»;

Ritenuto quindi di approvare i criteri attuativi del bando «Lombardia Style. Bellezza senza confini», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Stabilito che:

- possono partecipare all'iniziativa persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età entro la data di pubblicazione del bando;
- le proposte fotografiche e video pervenute saranno valutate da un Nucleo di valutazione composto da rappresentanti regionali nonché da eventuali rappresentanti del Sistema Regionale;
- ai 5 migliori scatti fotografici e video sarà riconosciuto un premio in denaro;

Dato atto che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia ammontano a complessivi € 20.000,00 che trovano copertura sul capitolo 7.01.104.14001 dell'esercizio finanziario 2024;

Ritenuto di demandare al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Marketing territoriale e grandi eventi della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda l'adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti, ivi compresa l'assunzione dei necessari atti contabili nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità a cui devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, i criteri attuativi del ban-

do «Lombardia Style. Bellezza senza confini» di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la spesa pari a € 20.000,00 è finanziata sul capitolo 7.01.104.14001 «Trasferimenti a famiglie per iniziative di premi finalizzati alla valorizzazione dell'attrattività turistica e del marketing territoriale della Lombardia» - esercizio finanziario 2024;

3. di demandare al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Marketing territoriale e grandi eventi della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda l'adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti, ivi compresa l'assunzione dei necessari atti contabili nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A - CRITERI ATTUATIVI DEL BANDO “LOMBARDIA STYLE. BELLEZZA SENZA CONFINI”

TITOLO	LOMBARDIA STYLE. BELLEZZA SENZA CONFINI
PREMESSA	L’iniziativa “Lombardia Style. Bellezza senza confini” intende raccogliere foto e video che raccontino le eccellenze lombarde. Un viaggio alla scoperta di un territorio unico ed originale dove creatività, saper fare, enogastronomia, cultura, tradizioni, paesaggi si fondono nello stile lombardo, riconosciuto da tutto il mondo.
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> – Valorizzare lo stile lombardo e le sue eccellenze; – Promuovere l’attrattività della Lombardia valorizzando qualità e varietà dell’offerta turistica e dei servizi sul territorio; – Promuovere la Lombardia, in ottica di marketing territoriale, in Italia e all’estero; – Raccogliere immagini fotografiche e video per la promozione del territorio
SOGGETTI BENEFICIARI	Possono partecipare all’iniziativa persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età entro la data di pubblicazione del bando sul burl.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Per la realizzazione dell’iniziativa è previsto nel bilancio regionale uno stanziamento di € 20.000 euro a valere sul capitolo 14001 “Trasferimenti a famiglie per iniziative di premi finalizzati alla valorizzazione dell’attrattività turistica e del marketing territoriale della Lombardia” dell’esercizio finanziario 2024
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali
PROGETTI AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili solo scatti fotografici e video originali ed inediti che raccontino le eccellenze lombarde ovvero lo stile lombardo come elemento distintivo di un territorio unico ed originale dove creatività, saper fare, enogastronomia, cultura, tradizioni, paesaggi e piccoli borghi creano un circolo virtuoso di contaminazioni, nuove esperienze e attrattive ispirazioni per il turista e il viaggiatore.</p> <p>FOTOGRAFIE: fotografie a colori con inquadratura sia orizzontale sia verticale, non dovranno contenere volti riconoscibili né marchi di carattere commerciale e dovranno avere una risoluzione minima di 300 dpi.</p> <p>VIDEO: video in alta definizione della durata 15 o 30 secondi in almeno uno dei seguenti formati 16:9, 1:1, 9:16. I video non dovranno contenere volti riconoscibili né marchi di carattere commerciale.</p> <p>Tutte le foto e i video che parteciperanno al bando saranno di proprietà di Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale che</p>

	potranno utilizzarli per la realizzazione di materiale promozionale su supporti cartacei, web, video installazioni, ecc..
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	L'assegnazione dei premi avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le proposte fotografiche e i video pervenuti saranno valutate da un Nucleo di valutazione composto da rappresentanti regionali ed eventualmente anche delle società ed enti del sistema regionale, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • originalità dell'immagine/video; • qualità tecnica della foto/video; • efficacia comunicativa. <p>Il Nucleo di valutazione si riserva di non assegnare uno o più premi qualora non vi fossero proposte fotografiche e/o video meritevoli, come disciplinato nel relativo bando.</p> <p>Saranno valutati i primi 300 elaborati foto/video trasmessi.</p> <p>All'esito della valutazione il Nucleo provvederà a redigere una graduatoria da trasmettere al Responsabile del Procedimento per l'assunzione degli atti conseguenti.</p>
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Ai 5 migliori scatti fotografici e ai 5 migliori video è riconosciuto un premio in denaro, nel seguente ordine:</p> <p>1° classificato foto/video: 3.000 € al lordo delle ritenute di legge; 2° classificato foto/video: 2.500 € al lordo delle ritenute di legge; 3° classificato foto/video: 2.000 € al lordo delle ritenute di legge; 4° classificato foto/video: 1.500 € al lordo delle ritenute di legge; 5° classificato foto/video: 1.000 € al lordo delle ritenute di legge.</p> <p>Ai migliori elaborati e ai loro autori inoltre verrà data visibilità sui canali di comunicazione di Regione Lombardia e/o sui prodotti editoriali di Regione Lombardia.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	La liquidazione del premio avverrà in un'unica <i>tranche</i> al netto delle ritenute di legge
TERMINI DEL PROCEDIMENTO	Il procedimento si concluderà entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Marketing territoriale e Grandi Eventi.

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

D.g.r. 24 giugno 2024 - n. XII/2634
Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale»: rafforzamento delle misure attuative del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano» e della d.g.r. n. 1754 del 15 gennaio 2024

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;
- il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale» convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 che in particolare agli artt. 9 e 10 ha disposto misure in materia di circolazione stradale e sulle pratiche di abbruciamento di materiali vegetali nell'ambito delle procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 per il mancato rispetto dei limiti per le polveri sottili e per il biossido di azoto;

Viste inoltre:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;
- le dd.g.r. n. 593 del 11 settembre 2013 e n. 449 del 2 agosto 2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

Considerato che in data 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva sulla Qualità dell'aria, la quale stabilisce limiti e obiettivi più rigorosi per il 2030 per gli inquinanti con impatti diretti sulla salute umana, tra cui il particolato (PM2.5 e PM10) e il biossido di azoto (NO2);

Visto l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano sottoscritto il 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

Viste le sentenze di condanna del 2020 e del 2022 della Corte di Giustizia europea allo Stato italiano per il superamento dei valori limite per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO2;

Considerato che, a seguito di tali sentenze, lo Stato italiano, con l'ausilio delle Regioni interessate, deve darne esecuzione mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informazione alla Commissione Europea, e che tra questi provvedimenti rientrano i citati decreti-legge 13 giugno 2023, n. 69 e 12 settembre 2023, n. 121;

Richiamato in particolare l'art.1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 che dispone che «*le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti*»;

Richiamata la d.g.r. n. 1754 del 15 gennaio 2024 che, in particolare, ha disposto:

- di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, in esecuzione anche alle sentenze di condanna all'Italia in materia di qualità dell'aria;
- di procedere al rafforzamento delle misure attuative del PRIA vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso («Attività agricole e forestali», «Energia e impianti industriali», «Trasporti strada e mobilità»);
- di stabilire che l'approvazione di tali provvedimenti attuativi

avvenga entro 180 giorni;

Viste le relazioni di monitoraggio annuale e triennale approvate con le dd.g.r. n. 3523/2015, n. 5299/2016, n. 7305/2017, n. 1972/2019, n. 3397/2020, n. 5645/2021, n. 7389/2022 e n. 1253/2023 che confermano dell'efficacia delle misure attuate dal PRIA in termini di riduzioni delle emissioni e delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, in linea con i target previsti dal Piano da raggiungere entro il 2025;

Ritenuto di procedere al rafforzamento delle misure attuative del PRIA vigente negli ambiti di intervento individuati dal piano stesso, avendo avviato in parallelo una nuova pianificazione regionale in materia di tutela della qualità dell'aria secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e dalla legge regionale n. 24/2006 e tenendo conto della nuova Direttiva per la qualità dell'aria;

Ritenuto che tra le misure rafforzative del PRIA vigente nel settore «Trasporti strada e mobilità» rientrino le limitazioni progressive dei veicoli più inquinanti, le misure di incentivazione al rinnovo del parco veicolare nonché le azioni volte a favorire il miglioramento dell'utilizzo dei veicoli in zone del territorio maggiormente frequentate da soggetti più sensibili all'inquinamento atmosferico;

Ritenuto pertanto di intervenire con misure rafforzative del PRIA relative, in particolare, alle azioni TP-1n «Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone», TP-3n «Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli», TP-7n «Misure temporanee» e TP-2n «Azioni per la mobilità sostenibile in ambito urbano» prevedendo:

- l'introduzione del divieto progressivo di utilizzo per i veicoli Euro 5/V diesel in attuazione anche del decreto-legge n. 121/2023;
- l'aggiornamento delle soglie annuali per le limitazioni chilometriche del servizio MoVe-In;
- l'aggiornamento delle limitazioni temporanee e delle relative modalità di attivazione;
- l'incentivazione di progetti per ridurre l'esposizione dei soggetti più vulnerabili all'inquinamento di prossimità e al risolleamento delle polveri generato dal transito dei veicoli;

Richiamata la d.g.r. n. 1008 del 25 settembre 2023 che da ultimo ha introdotto disposizioni relative alle limitazioni permanenti temporali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti (Allegato 1), alle limitazioni chilometriche MoVe-In (Allegato 2) e alle misure temporanee durante gli episodi acuti di inquinamento atmosferico determinati da condizioni meteo-climatiche favorevoli al ristagno delle masse d'aria (Allegato 3);

Ritenuto pertanto di modificare le disposizioni previste nella d.g.r. n. 1008 del 25 settembre 2023 prevedendo nello specifico:

- l'introduzione graduale delle limitazioni permanenti per i veicoli di classe Euro 5/V diesel nell'Area 1 della Lombardia a partire dal 1° ottobre 2025;
- di individuare la tipologia di veicoli a basse emissioni muniti di impianto alimentato a gas naturale o GPL e di definire, sulla base dell'evoluzione tecnologica di settore, in cosa consistono i sistemi di abbattimento efficaci, come disposto dal comma 4 bis della l.r. n. 24/2006;
- la definizione delle soglie annuali chilometriche del servizio MoVe-In per i veicoli Euro 5/V diesel e l'aggiornamento in riduzione delle soglie annuali relative ai veicoli già limitati, in ragione dell'invecchiamento del parco veicolare coinvolto e della conseguente necessità di diminuirne le emissioni;
- di aggiornare i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera prevedendo l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 1° livello;

Ritenuto altresì di avviare una nuova misura di incentivazione denominata «Strade verdi» che preveda il co-finanziamento con i Comuni interessati di interventi di riqualificazione di aree urbane volti a ridurre l'esposizione dei soggetti più vulnerabili all'inquinamento atmosferico di prossimità (in particolare Black Carbon e ossidi di azoto) e al risolleamento delle polveri generato dal transito dei veicoli attraverso la realizzazione di nuove opere in grado contestualmente di:

- ridurre le emissioni di inquinanti da traffico attraverso il ridisegno dello spazio pubblico stradale con criteri che ne regolino la circolazione tramite la costituzione di nuove piazze, aree verdi, aree pedonali, zone scolastiche, o modalità che portino alla riduzione dei tempi di spostamento nel contesto urbano;
- de-impermeabilizzare il suolo con la creazione di nuove infrastrutture verdi finalizzate all'adattamento ai cambiamenti climatici e con l'incremento degli spazi verdi e la messa a dimora di essenze vegetali in grado di favorire l'assorbimen-

to di CO₂, con l'ulteriore obiettivo di contrastare gli effetti dell'isola di calore;

Richiamate le norme statali che hanno disposto lo stanziamento di risorse in favore delle regioni del bacino padano per l'attuazione di misure per il risanamento della qualità dell'aria e in particolare il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 412 del 18 dicembre 2020 - come integrato dai decreti n. 347 del 22 novembre 2022 e n. 417 del 8 settembre 2023 - che ha approvato il Programma di finanziamento a valere sul Fondo previsto dal d.l. n. 104/2020 in base al quale risultano assegnate a Regione Lombardia risorse permanenti per ogni anno a partire dal 2020;

Ritenuto di:

- prevedere per l'attuazione della misura «Strade verdi» sopra citata una dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.180.000 sul triennio 2025/2027 - ripartita in € 3.054.000 per l'annualità 2025, in € 4.105.000 per l'annualità 2026 e in € 3.021.000 per l'annualità 2027 - che sarà finanziata con le risorse statali di cui al citato decreto n. 412 del 18 dicembre 2020;
- prevedere risorse pari a euro 180.000,00 per le attività tecniche di supporto alla fase di istruttoria regionale nonché di supporto ai Comuni selezionati per la raccolta delle informazioni utili alla rendicontazione, ivi compreso il monitoraggio dei benefici ambientali e le attività di comunicazione;
- di trasmettere il progetto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua approvazione e per l'emanazione del conseguente decreto di impegno al finanziamento della misura;
- di demandare al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima gli adempimenti conseguenti alla approvazione del progetto da parte del Ministero compresa l'adozione del bando attuativo secondo i criteri riportati nel progetto approvato nonché degli atti contabili;

Richiamata inoltre la d.g.r. n. 2150 del 8 aprile 2024 che ha approvato la misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare più inquinante rivolto alle micro, piccole e medie imprese della Lombardia, la quale rientra tra le misure attuative del PRIA vigente ai sensi della citata d.g.r. n. 1754/2024, andando ad integrare nello specifico l'azione TP-1n «veicoli privati commerciali e per il trasporto persone»;

Ritenuto altresì di intervenire con misure rafforzative del PRIA nel settore «Energia e impianti industriali» relativamente alle azioni ES-2n «Combustioni all'aperto», EE-1n «Efficientamento degli impianti termici civili», EI-1n «Impianti soggetti ad AIA» e EI-2n «Impianti non soggetti ad AIA, prevedendo:

- l'introduzione delle limitazioni concernenti le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione nei Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24;
- il coinvolgimento attivo dei Comuni per la riduzione di 14 giorni, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del d.p.r. n.74/2013, del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione che prevedono una combustione di un combustibile, prevedendo il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio, in relazione alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale;
- il subentro di ispettori individuati da Regione Lombardia per la realizzazione dei controlli degli impianti termici civili in caso di mancata effettuazione da parte degli enti preposti (33 Enti individuati tra Province e Comuni), in attuazione dell'art. 21 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4;
- l'approvazione degli specifici documenti di indirizzo finalizzati all'applicazione delle BAT (*Best Available Technology*) nei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni, con l'obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici per la qualità dell'aria;
- l'emanazione degli allegati tecnici per tutte le attività in deroga, di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/2006, definite dalla d.g.r. n. 983/2018;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 18 settembre 2017 n.7095 che, in particolare all'Allegato 3, ha disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, attuando quanto previsto dall'art. 182,

comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/06;

- 11 settembre 2013 n. 593 e 2 agosto 2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;
- 7 giugno 2017 n. 6675 che ha approvato l'Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano sottoscritto il 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente che prevedeva, in particolare, l'attuazione di misure comuni di contenimento delle pratiche di combustione all'aperto di materiali vegetali;

Considerato che, in conseguenza alla sopravvenuta disciplina nazionale disposta dal decreto-legge n. 69/2023, Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la normativa regionale in materia di combustione dei materiali vegetali approvando l'art.1 della legge regionale 27 dicembre 2023 n. 8 che hanno introdotto modifiche alle citate leggi regionali n. 24/2006 e n. 31/2008;

Ritenuto di dare attuazione alle nuove norme statali e regionali definendo le seguenti limitazioni regionali alle pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali - in ragione degli impatti significativi sulla qualità dell'aria delle combustioni incontrollate - in sostanziale continuità con le disposizioni limitative vigenti sul territorio lombardo sin dal 2017:

- il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno;
- l'applicazione di tale divieto di abbruciamento ai Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare - come individuata dal dato ISTAT;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, «Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici», ed in particolare:

- l'art. 4 che detta i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed in particolare il periodo annuale di accensione in base alle diverse zone climatiche;
- l'art. 5 che, in particolare, prevede che i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, assicurando l'immediata informazione alla popolazione;

Considerato che:

- le condizioni meteorologiche degli ultimi anni hanno fatto registrare un aumento medio delle temperature stagionali;
- una riduzione del periodo di utilizzo degli impianti di riscaldamento a combustione incide sulla riduzione delle emissioni, con particolare riferimento agli ossidi di azoto nel caso di combustibili fossili gassosi e liquidi e di polveri sottili nel caso di legna;
- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) emette giornalmente il bollettino previsionale meteorologico;

Ritenuto di dare indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall'art. 5 del d.p.r. n. 74/2013 e ribadita dalla d.g.r. n. 3502/2020, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi - realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio -, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteorologiche che ne giustificano l'applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA;

Vista l'art. 21 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 che ha approvato modifiche alla legge regionale n. 24/2006 prevedendo che qualora un ente competente in materia di controllo sugli impianti termici civili non effettui controlli e ispezioni annuali su una percentuale di impianti idonea ad assicurare il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti degli impianti presenti nel territorio di competenza, la direzione regionale competente dispone che, per la stagione termica successiva a quella oggetto di accertamento, i controlli e le ispezioni suddetti siano effettuati da soggetti individuati mediante la procedura ad evidenza pubblica individuata, ferma restando, in capo agli enti competenti, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività sanzionatoria;

Considerato che in data 30 maggio 2024 con prot. T1.2024.0058265 è stata trasmessa ai 33 enti competenti in ma-

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

teria di controllo sugli impianti termici civili la comunicazione di avvio del monitoraggio per la stagione termica 2024/2025 in esito alla quale la direzione regionale competente disporrà per la stagione termica successiva, la procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione dei mancati controlli;

Richiamata inoltre la d.g.r. n. 2523 del 10 giugno 2024 che ha approvato la misura di incentivazione per 23 milioni di euro per il rinnovo degli impianti termici civili più inquinanti della Lombardia con impianti a biomassa a bassissime emissioni, la quale rientra tra le misure attuative del PRIA vigente ai sensi della citata d.g.r. n. 1754/2024, andando ad integrare nello specifico l'azione ER-1n «Biomasse legnose in ambito civile»;

Considerato che, in relazione alle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA),:

- sono state emanate a livello comunitario le *Best Available Technology (BAT) conclusion* per i settori «Trasformazione metalli ferrosi», «Chimica» e «Tessile»;
- sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di AIA, i riesami delle autorizzazioni dei settori interessati devono essere effettuati entro 4 anni dalla data di emanazione delle *BAT conclusion* e quindi, indicativamente, entro novembre 2026;
- gli uffici competenti della Direzione Generale Ambiente e Clima hanno attivato i tavoli tecnici di confronto con gli stakeholder rappresentati da ARPA, alle Autorità Competenti, dai rappresentanti delle Aziende del settore interessato e dalle Associazioni di categoria;

Ritenuto che l'approvazione degli specifici documenti di indirizzo finalizzati all'applicazione delle *BAT (Best Available Technology)* nei procedimenti di riesame delle AIA esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni, con l'obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici per la qualità dell'aria, avvenga entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

Considerato, in relazione alle attività le cui autorizzazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione delle AIA, che:

- nel corso del 2024-2025 scadranno gli allegati tecnici per le attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 emanati nel 2009;
- è in corso un complessivo aggiornamento della normativa in materia di autorizzazione in deroga alle emissioni in atmosfera avviato con la d.g.r. n. 983/2018;
- con la stessa d.g.r. n. 983/2018 si procedeva ad aggiornare il campo di applicazione delle autorizzazioni in deroga, prevedendo l'inserimento di nuove attività e l'innalzamento della soglia per altre al fine sia di semplificare i procedimenti autorizzativi, sia di definire specifici limiti alle emissioni e prescrizioni;

Ritenuto di demandare ai competenti uffici della Direzione Generale Ambiente e Clima l'emanazione degli allegati tecnici per tutte le attività in deroga definite dalla d.g.r. n. 983/2018 entro un anno dall'entra in vigore del presente provvedimento;

Ritenuto che tra le misure rafforzative del PRIA vigente nei settori «Attività agricole e forestali», rientrino le prescrizioni da applicare su tutto il territorio regionale relative allo stoccaggio e alle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento nonché misure di incentivazione per la realizzazione di interventi finalizzati ad una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento;

Ritenuto pertanto di intervenire con misure rafforzative del PRIA relative, in particolare, alle azioni AA-2n «Stoccaggio degli effluenti di allevamento» e AA-3n «Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento» prevedendo:

- l'introduzione di disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreti;
- l'introduzione di disposizioni relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento ad efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreti;
- l'avvio di una misura di incentivazione per la realizzazione di interventi finalizzati ad una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento;

Ritenuto pertanto, in affiancamento alla introduzione delle ulteriori disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento, di avviare una nuova misura di incentivazione denominata «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole» per la realizzazione di interventi finalizzati ad una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento prevedendo:

- una dotazione finanziaria pari a € 15.000.000 sul triennio

2024/2026 che sarà finanziata con le risorse statali di cui al citato decreto n. 412 del 18 dicembre 2020;

- di trasmettere il relativo progetto - riportante i criteri e le modalità di attuazione - al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua approvazione e per l'emanazione del conseguente decreto di impegno al finanziamento della misura;
- di demandare alla Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste l'approvazione con successivo provvedimento delle disposizioni attuative per l'erogazione dei contributi secondo i criteri riportati nel progetto approvato dal Ministero nonché dei conseguenti atti contabili;

Considerato che dalla attuazione delle sopra richiamate misure di rafforzamento nei tre macrosettori del PRIA vigente sono attese riduzioni delle emissioni già stimate, per ogni singola azione, all'interno dell'Allegato 3 del Piano stesso, approvato con la d.g.r. n. 449 del 2 agosto 2018;

Considerato che il pacchetto di misure di rafforzamento del PRIA vigente è stato sottoposto, in data 17 giugno 2024, ai soggetti partecipanti al Tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale in materia di programmazione regionale per il risanamento della qualità dell'aria, di cui alle dd.g.r. n. 4444 del 28 marzo 2007 e n. 4993 del 5 luglio 2021;

Visti gli Allegati da 1 a 5 predisposti dalla Direzione Ambiente e Clima e gli Allegati 6 e 7 predisposti dalla Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, in coordinamento con le altre Direzioni generali coinvolte per gli ambiti di competenza;

Ritenuto che le direzioni generali coinvolte nei diversi ambiti portino avanti gli ulteriori approfondimenti tecnici delle misure discendenti dal recepimento del decreto-legge n. 69/2023 non ancora attuate con il presente provvedimento;

Dato atto che le misure di cui agli allegati 4 e 7 saranno attuate con risorse ministeriali, a seguito dei relativi atti di impegno conseguenti dalla approvazione dei progetti;

Visti:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 giugno 2023 n. 42/2023 e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - «Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni»;

Richiamate integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare attuazione alle disposizioni di cui d.g.r. n. 1754 del 15 gennaio 2024 approvando il pacchetto di misure attuative e rafforzative del PRIA vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso in «Attività agricole e forestali», «Energia e impianti industriali», «Trasporti strada e mobilità», come di seguito sintetizzato

N°	DENOMINAZIONE SINTETICA MISURA	AZIONE PRIA	MACROSETTORE	DG COMPETENTE	ENTRATA IN VIGORE	ALLEGATO N°
1	Limitazioni permanenti della circolazione dei veicoli inquinanti	TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone"	Trasporti strada e mobilità	Ambiente e Clima	1° ottobre 2024	1
2	Soglie chilometriche del servizio MoVe-In	TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli"	Trasporti strada e mobilità	Ambiente e Clima	1° ottobre 2024	2
3	Misure temporanee	TP-7n "Misure temporanee"	Trasporti strada e mobilità	Ambiente e Clima	1° ottobre 2024	3
4	Progetto "Strade verdi"	TP-2n "Azioni per la mobilità sostenibile in ambito urbano"	Trasporti strada e mobilità	Ambiente e Clima	a seguito di approvazione del Ministero competente	4
5	Disciplina degli abbruciamenti di materiali vegetali	ES-2n "Combustioni all'aperto"	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima	immediata	5
6	Riduzione del periodo di accensione degli impianti termici	EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili"	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima/Comuni	immediata	//
7	controlli degli impianti termici civili	EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili"	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima	immediata	//
8	Emanazione BAT (Best Available Technology) per le autorizzazioni AIA	EI-1n "Impianti soggetti ad AIA"	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima	Entro un anno	//
9	Approvazione allegati tecnici per le attività in deroga	EI-2n "Impianti non soggetti ad AIA"	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima	Entro un anno	//

10	Disposizioni per la copertura degli stoccaggi e per la distribuzione degli effluenti zootecnici	AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"	"Attività agricole e forestali"	Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste	immediata	6
11	Misura di incentivazione per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole	AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"	"Attività agricole e forestali"	Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste	a seguito di approvazione del Ministero competente	7

2. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti introducendo nello specifico nuove limitazioni per veicoli di classe Euro 5/V diesel, andando ad attuare nello specifico l'azione PRIA TP-1n «Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone»;

3. di disporre che l'Allegato 1 entri in vigore dal 1° ottobre 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 1 della d.g.r.n. 1008 del 25 settembre 2023;

4. di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce le soglie annuali chilometriche per i veicoli Euro 5/V diesel e aggiorna in riduzione le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA TP-3n «Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli»;

5. di disporre che l'Allegato 2 entri in vigore dal 1° ottobre 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 2 della d.g.r.n. 1008 del 25 settembre 2023;

6. di approvare l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera prevedendo l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 1° livello, andando a rafforzare nello specifico l'azione PRIA TP-7n «Misure temporanee»;

7. di disporre che l'Allegato 3 entri in vigore dal 1° ottobre 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 3 della d.g.r.n. 1008 del 25 settembre 2023;

8. di approvare l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce il progetto - comprensivo dei criteri e delle modalità di attuazione - della misura di incentivazione denominata «Strade verdi» per la realizzazione di progetti comunali di riqualificazione di aree urbane volti a ridurre l'esposizione dei soggetti più vulnerabili all'inquinamento di prossimità e al risolleamento delle polveri generato dal transito dei veicoli andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA TP-2n «Azioni per la mobilità sostenibile in ambito urbano»;

9. di trasmettere l'Allegato 4 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua approvazione e per l'emanazione del conseguente decreto di impegno al finanziamento della misura;

10. di assegnare conseguentemente alla misura «Strade verdi» di cui all'Allegato 4 una dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.180.000 sul triennio 2025/2027 - ripartita in € 3.054.000 per l'annualità 2025, in € 4.105.000 per l'annualità 2026 e in € 3.021.000 per l'annualità 2027 - che sarà finanziata con le risorse statali di cui al citato decreto n. 412 del 18 dicembre 2020 e i cui capitoli di entrata e spesa vincolati, saranno istituiti con apposito provvedimento a seguito di emanazione del decreto di impegno ministeriale;

11. di demandare, subordinatamente alla approvazione del progetto e del decreto di impegno da parte del Ministero competente, al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione del bando attuativo secondo i criteri riportati in Allegato 4 nonché dei conseguenti atti contabili;

12. di approvare l'Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto, che, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, disciplina le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione nei Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA ES-2n «Combustioni all'aperto»;

13. di disporre che l'Allegato 5 entri in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando

a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 3 della d.g.r.n. 7095/2017;

14. di dare indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall'art. 5 del d.p.r. n. 74/2013 e ribadita dalla d.G.R. n. 3502/2020, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentari a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi - realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio -, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteorologiche che ne giustifichino l'applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EE-1n «Efficientamento degli impianti termici civili»;

15. di stabilire che le modalità attuative della procedura di evidenza pubblica previste dall'art. 21 della legge regionale n. 4/2023 siano adottate successivamente e in conseguenza agli esiti del monitoraggio del sistema dei controlli degli impianti termici attuato dagli enti preposti nella stagione termica 2024/2025, avviato presso tutti gli enti competenti con comunicazione del 30 maggio 2024 prot. T1.2024.0058265, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EE-1n «Efficientamento degli impianti termici civili»;

16. di stabilire che l'approvazione degli specifici documenti di indirizzo finalizzati all'applicazione delle BAT (*Best Available Technology*) nei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni, con l'obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici per la qualità dell'aria derivanti dagli impianti industriali, avvenga entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EI-1n «Impianti soggetti ad AIA»;

17. di demandare ai competenti uffici della Direzione Generale Ambiente e Clima l'emanazione degli allegati tecnici per tutte le attività in deroga definite dalla d.g.r.n. 983/2018 entro un anno dall'entra in vigore del presente provvedimento, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EI-2n «Impianti non soggetti ad AIA»;

18. di approvare l'Allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individua disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto, andando ad attuare nello specifico le azioni PRIA AA-2n «Stoccaggio degli effluenti di allevamento» e AA-3n «Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento»;

19. di disporre che l'Allegato 6 entri in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

20. di approvare l'Allegato 7, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce il progetto - comprensivo dei criteri e delle modalità di attuazione - della misura di incentivazione denominata «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole» per la realizzazione di interventi finalizzati ad una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento andando ad integrare nello specifico le azioni PRIA AA-2n «Stoccaggio degli effluenti di allevamento» e AA-3n «Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento»;

21. di trasmettere l'Allegato 7 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua approvazione e per l'emanazione del conseguente decreto di impegno al finanziamento della misura;

22. di prevedere per l'attuazione della misura «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole» di cui all'Allegato 7 una dotazione finanziaria complessiva pari a € 15.000.000 sul triennio 2024/2026 che sarà finanziata con le risorse statali di cui al citato decreto n. 412 del 18 dicembre 2020 e i cui capitoli entrata e spesa vincolati, saranno istituiti con apposito provvedimento a seguito di emanazione del decreto di impegno ministeriale;

23. di demandare, subordinatamente alla approvazione del progetto e del decreto di impegno da parte del Ministero competente, alla Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste l'approvazione con successivo provvedimento delle disposizioni attuative per l'erogazione dei contributi secondo i criteri riportati in Allegato 7 nonché dei conseguenti atti contabili;

24. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

25. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

istituzionale www.regione.lombardia.it anche ai sensi degli artt.
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ALLEGATO 1

MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006, DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) E DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO - AZIONE PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone"

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dal **1° ottobre 2024**, le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti dall'Allegato 1 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023.

A) Misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare

A1) autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- non omologati ai sensi di alcuna direttiva europea per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe "**Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe "**Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 2/II diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 3/III diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 4/IV diesel**").

Sono disposte le ulteriori limitazioni della circolazione e dell'utilizzo nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per gli autoveicoli di classe ambientale **Euro 5/V diesel**, individuati come di seguito:

- omologati ai sensi delle direttive 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C - Reg 715/2007*692/2008 (Euro 5 A e 5 B) - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 -

2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - Reg 134/2014 - Reg 136/2014 - Reg 143/2013 – Reg 195/2013 - Reg 2015/45 – Reg 630/2012 – Reg 459/2012 – Reg 2016/427 – Reg 2016/646 e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 5/V diesel**”),

in base al seguente calendario di avvio:

- per gli autoveicoli di **categoria M1 (autovetture)**: dal **1° ottobre 2025**;
- per gli autoveicoli di **categoria M2** (adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonni) e **N1 e N2** (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonni): dal **1° ottobre 2026**;
- per tutti gli altri autoveicoli (**cat. N3 e M3**): dal **1° ottobre 2027**.

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **a due tempi**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 0**;
- nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 1**.

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 0 diesel**”);
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 1/I diesel**”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 2/II diesel**”);

Tali limitazioni regionali sono state integrate dalle disposizioni nazionali che - dal 1° gennaio 2024 - vietano la circolazione dei veicoli di categoria **M2 e M3**, adibiti a servizi di Trasporto Pubblico Locale, alimentati a **benzina o gasolio** fino alla classe ambientale **Euro 3/III** compresa (articolo 4, comma 3-bis, del DL 10 settembre 2021, n. 121).

B) Ambito di applicazione

Le limitazioni si applicano:

- relativamente agli autoveicoli **Euro 0 benzina, metano, GPL e diesel, Euro 1/I benzina, metano, GPL e diesel, Euro 2/II diesel** nei Comuni **appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 3/III diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;

- relativamente agli autoveicoli **Euro 4/IV diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 5/V diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 a tutto il territorio regionale**;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1** nei Comuni **appartenenti alla Fascia 1**;
- relativamente agli **autobus di categoria M3** adibiti a TPL **a tutto il territorio regionale**.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) sarà effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

C) Limitazione chilometrica MOVE-IN

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere di cui al punto A) è confermata la **limitazione chilometrica Move-In** alla circolazione dei veicoli più inquinanti monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all'interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L'adesione al servizio Move-In – disciplinato dalle dd.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, n. 1396 del 18/03/2019, n. 2055 del 31/07/2019, n. 3606 del 28/09/2020, n. 4173 del 30/12/2020, n. 6545 del 20/06/2022, n. 6661 del 11/07/2022 e n. 1008/2023 - comporta l'impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell'anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste. L'assegnazione delle soglie chilometriche annuali Move-In è riportata in Allegato 2 al presente provvedimento.

D) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, individuati nei soli veicoli di classe emissiva pari o superiore ad Euro 2/II;
- i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Per efficace sistema di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti si intende un sistema in grado di garantire nelle condizioni di guida reali (RDE) valori di emissione di polveri e di NOx pari o inferiori a quelli previsti per i veicoli appartenenti alla classe ambientale Euro 6 D/ Euro VI alimentati a gasolio. Tenuto conto della rilevanza delle emissioni di ossidi di azoto (sia per le concentrazioni di NO2, sia per la formazione di particolato secondario) non sono più considerati efficaci, ai sensi delle disposizioni della LR 24/2006, i sistemi di abbattimento delle sole polveri a partire dal 1° ottobre 2023 per le autovetture (cat. M1) e a partire dal 1° ottobre 2024 per tutti i veicoli;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

E) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

F) Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

G) Controlli e sanzioni

A norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18 bis, della l.r. 24/06.

Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

Allegato 2

INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE CHILOMETRICHE ANNUALI ASSEGNABILI CON IL SERVIZIO MOVE-IN E DEI CHILOMETRI AGGIUNTIVI RELATIVI AL PARAMETRO DI ECOGUIDA - AZIONE PRIA TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli"

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dal **1° ottobre 2024**, le disposizioni inerenti all'individuazione delle soglie chilometriche annuali assegnabili con il servizio MoVe-In definite dall'Allegato 3 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023.

1. INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE ANNUALI CHILOMETRICHE E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

Le **soglie** chilometriche annuali del servizio MoVe-In sono determinate per ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato nel rispetto del bilancio emissivo favorevole alla riduzione degli inquinanti emessi rispetto agli scenari di riduzione identificati dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA).

La soglia dei chilometri può essere **rideterminata annualmente** in base agli scenari di limitazione valutati dal PRIA. Ulteriori chilometri potranno essere stabiliti dalla Giunta Regionale per i veicoli già oggetto di previgenti deroghe alle limitazioni della circolazione.

<i>Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione</i>	Ambito di applicazione	Cat. M1, M2 (km/anno)	Cat. N1, N2 (km/anno)	Cat. M3, N3 (km/anno)
EURO 0 (ogni alimentazione)	Area 1 e 2	800	1600	1600
EURO 1/I (ogni alimentazione)	Area 1 e 2	1600	3200	3200
EURO 2/II (gasolio)	Area 1 e 2	3200	4800	4800
EURO 3/III (gasolio)	Area 1 e 2	5600	7200	7200
EURO 4/IV (gasolio)	Area 1	6400	8000	8000
EURO 5/V (gasolio)*	Area 1	10000	12000	12000

* in base al calendario di entrata in vigore delle limitazioni per le diverse categorie:

- per gli autoveicoli di categoria M1 (autovetture): dal 1° ottobre 2025;
- per gli autoveicoli di categoria M2 (adibiti al trasporto di persone aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonn) e N1 e N2 (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonn): dal 1° ottobre 2026;
- per tutti gli altri autoveicoli (cat. N3 e M3): dal 1° ottobre 2027.

Le nuove soglie si applicano alle nuove adesioni e ai rinnovi che avvengono a partire dal **1° ottobre 2024**.

Le categorie richiamate corrispondono a quelle individuate dall'art.47 del D. Lgs. n.285/92 - Codice della Strada – e in particolare:

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

Le **aree geografiche** 1 e 2 sono così identificate:

Area 1:

- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11;
- Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Area 2: tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

2. INDIVIDUAZIONE DEI CHILOMETRICI AGGIUNTIVI RELATIVI A PARAMETRI DI ECOGUIDA

La limitazione chilometrica MoVe-In prevede la possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;
- mantenere una velocità in autostrada all'interno del *range* individuato consente di minimizzare le emissioni dei veicoli;
- uno stile di guida ecologico che elimina le brusche accelerazioni consente di contenere i picchi emissivi.

Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree 1 e 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere, quantificato come segue:

- **0,2 km** per ogni chilometro percorso su strade **extraurbane**
- **0,2 km** per ogni chilometro percorso su **autostrade** con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- **0,1 km** per ogni chilometro percorso su strade **urbane** con uno stile di **guida ecologico** (ecoguida)

L'individuazione delle tratte extraurbane e delle autostrade, ricadenti all'interno delle Aree A1 e A2, è individuata sulla base della cartografia specifica messa a disposizione da Regione ai fornitori dei servizi telematici TSP per la calibrazione dei dati trasmessi dalle *black box*.

Il parametro di ecoguida nelle tratte urbane si basa invece sul mantenimento di uno stile di guida che non registri accelerazioni superiori a **2 m/s²** per ogni chilometro percorso in strada urbana, individuato sulla base di studi specifici.

Ogni giorno, pertanto, il saldo complessivo dei chilometri ancora disponibili si aggiorna sottraendo quelli percorsi nelle Aree 1 e 2 e aggiungendo i chilometri maturati sempre nelle stesse aree. I chilometri aggiuntivi concessi non generano ulteriori chilometri aggiuntivi.

Allegato 3

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - AZIONE PRIA TP-7n "Misure temporanee"

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dal **1° ottobre 2024**, le disposizioni definite dall'Allegato 3 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023.

A. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Le procedure per l'attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, sono riportate nella tabella sottostante. Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica. Tali procedure si applicano nel semestre invernale dal **1° ottobre al 31 marzo** dell'anno successivo.

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
NESSUNA ALLERTA	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	VERDE
PRIMO LIVELLO	Attivato dopo due giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ARANCIO
SECONDO LIVELLO	Attivato dopo il settimo giorno consecutivo di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui sette giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e	ROSSO

	venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	
NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE	Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.	
CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)	Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ ; 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.	

Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province lombarde con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle. Le province interessate dal presente allegato sono pertanto quelle di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.

Le misure temporanee si attivano con articolazione **provinciale** nei territori interessati in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) riportato nella tabella precedente. Tale superamento continuativo determina, dunque, l'attivazione delle misure **in tutti i Comuni della provincia** interessata dal superamento con una articolazione territoriale descritta al successivo punto C).

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: www.infoaria.regione.lombardia.it/.

L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

B. LE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE

Le misure temporanee omogenee sono articolate su **due livelli** in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀ registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le **misure temporanee omogenee di 1° livello** sono:

- b.1.** Limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle **7.30 alle 19.30** dei seguenti veicoli:
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0 e 1 alimentati a benzina o a gas** (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III, 4/IV alimentati a gasolio** (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;
- b.2.** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
- b.3.** Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- b.4.** Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- b.5.** Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b.6.** Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/>);
- b.7.** Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- b.8.** Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee **di 2° livello** (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

- b.9.** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

In riferimento alla misura **b.1**, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, sono **esclusi** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autoveature targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

C. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure temporanee omogenee b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, b.8 e b.9 si applicano a **tutti i Comuni del territorio provinciale** interessato dall'attivazione delle misure.

La misura **b.1** si applica ai Comuni (nelle rispettive aree urbane) con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14, di seguito riportati in elenco (dati ISTAT aggiornati al 01/01/2023 demo.istat.it).

N	CODICE ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	FASCIA	POPOLAZIONE 2023
1	15146	Milano	MILANO	1	1.354.196
2	17029	Brescia	BRESCIA	1	196.446
3	108033	Monza	MONZA E BRIANZA	1	121.799
4	16024	Bergamo	BERGAMO	1	119.534
5	13075	Como	COMO	1	83.184
6	12026	Busto Arsizio	VARESE	1	82.951
7	15209	Sesto S. Giovanni	MILANO	1	78.884
8	12133	Varese	VARESE	2	78.409
9	15077	Cinisello Balsamo	MILANO	1	74.528
10	19036	Cremona	CREMONA	1	70.637
11	18110	Pavia	PAVIA	1	70.636
12	18177	Vigevano	PAVIA	2	62.076
13	15118	Legnano	MILANO	1	59.941
14	12070	Gallarate	VARESE	1	52.811
15	15182	Rho	MILANO	1	50.299
16	20030	Mantova	MANTOVA	1	48.653
17	15166	Paderno Dugnano	MILANO	1	47.118
18	97042	Lecco	LECCO	2	46.871
19	15081	Cologno Monzese	MILANO	1	46.707
20	108028	Lissone	MONZA E BRIANZA	1	46.394
21	108039	Seregno	MONZA E BRIANZA	1	44.917
22	98031	Lodi	LODI	1	44.709
23	108023	Desio	MONZA E BRIANZA	1	41.463
24	15189	Rozzano	MILANO	1	41.240
25	13041	Cantù	COMO	1	39.715
26	15195	San Giuliano M.	MILANO	2	39.444
27	108019	Cesano Maderno	MONZA E BRIANZA	1	39.310
28	12119	Saronno	VARESE	1	38.442
29	15205	Segrate	MILANO	1	36.911
30	15027	Bollate	MILANO	1	36.204
31	15175	Pioltello	MILANO	1	36.061

N	CODICE ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	FASCIA	POPOLAZIONE 2023
32	108012	Brugherio	MONZA E BRIANZA	1	34.999
33	108027	Limbate	MONZA E BRIANZA	1	34.790
34	15070	Cernusco s/N	MILANO	1	34.848
35	15093	Corsico	MILANO	1	34.373
36	15002	Abbiategrasso	MILANO	2	32.425
37	15192	San Donato M.	MILANO	1	32.014
38	16219	Treviglio	BERGAMO	1	30.683

Le misure temporanee omogenee di cui al punto b.1 possono essere applicate ad **ulteriori Comuni** in caso di adesione volontaria che dovrà essere comunicata a Regione Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10. A tal proposito Regione Lombardia, ANCI e i Comuni capoluogo di provincia promuovono l'adesione volontaria da parte dei Comuni cercando di applicare – laddove possibile – il criterio della continuità territoriale al fine di evitare le c.d. “*macchie di leopardo*”. I Comuni riportati in elenco, per il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo, devono inserire nella home page dei propri siti istituzionale il collegamento al sito Infoaria <https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home> per consentire ai cittadini di rimanere aggiornati circa lo stato di attivazione delle misure temporanee per la qualità dell'aria.

D. ATTIVITA' DI CONTROLLO

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui al presente Allegato sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017.

I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni e, comunque, dalla normativa regionale vigente.

In particolare, per i divieti relativi al settore mobilità è possibile fare riferimento all'art.27 comma 11 della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi al settore agricolo all'art.27 comma 11 bis della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi all'utilizzo dei generatori a biomassa legnosa all'art.27 comma 4 della medesima legge regionale n. 24/2006 e per quelli relativi alle combustioni all'aperto (ove ne ricada la fattispecie) all'art.27 comma 11 ter della legge regionale n. 24/2006.



ALLEGATO 4

PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN LOMBARDIA

BANDO “STRADE VERDI”

INTERVENTI INTEGRATI IN AREE PUBBLICHE URBANE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
DERIVANTI DAL TRAFFICO E L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL
TERRITORIO DELLE REGIONI DEL BACINO PADANO
approvato con
DECRETO DIRETTORIALE MATM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020
(Fondo previsto dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104)
come integrato dal Decreto n. 347 del 22/11/2022

PREMESSE

Regione Lombardia consegue obiettivi di riduzione degli inquinanti dell'aria attraverso diverse azioni definite nei propri strumenti normativi e di programmazione.

Gli strumenti attualmente vigenti sono la legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) approvato nel suo ultimo aggiornamento nel 2018. Anche il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, in particolare, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la diffusione di una mobilità a basso impatto ambientale, attiva e sostenibile.

Tra i principali settori responsabili delle emissioni vi è infatti quello del traffico veicolare, fonte di particolato e ossidi di azoto, oltre che di congestione e di incidentalità stradale.

Pertanto, è interesse di Regione Lombardia, per un'aderente attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di bacino padano, conseguire la finalità di ridurre le emissioni inquinanti in luoghi puntuali dell'abitato, soprattutto se attrattori di utenza vulnerabile.

Questo obiettivo può essere raggiunto tramite soluzioni progettuali in grado di ridurre il traffico veicolare in prossimità di edifici pubblici, **creando nuovi spazi per implementare la componente verde** ove assente o scarsa, **e la capacità di adattamento dei centri urbani ai cambiamenti climatici.**

Il progetto rientra tra i macrosettori prioritari individuati dal DD n. 412/2020 all'art.4, comma 1 punto c) e al punto 2 (interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in settori diversi da quelli indicati al comma 1, che possono concorrere al miglioramento della qualità dell'aria.)

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nazionale

- D.Lgs. n. 155/2010 del 13 agosto 2010 'Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa'.
- D.Lgs. n. 250/2012 del 24 dicembre 2012 'Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. (13G00027)
- D.Lgs n. 81/2018 del 30 maggio 2018 ' Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.
- Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA), redatto ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, che recepisce la direttiva NEC (2016/2284/UE)
- Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) inviato alla Commissione Europea a gennaio 2020 in attuazione dell'art. 3 del Regolamento (EU) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima e aggiornato nel 2023;
- Piano Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato con con D.M. n.434 del 21 dicembre 2023;

Bacino padano

- Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano (denominato 'Accordo Aria'), giugno 2017

Regionale

- Legge Regionale 11 dicembre 2006 nr. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- Legge Regionale 12 dicembre 2003 nr. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- Delibera del Consiglio Regionale n. 891 del 6.10.2009 "Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della qualità dell'aria"
- Delibera di Giunta Regionale n.2605/2011 "Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - revoca della DGR n. 5290/2007"
- Delibera di Giunta Regionale n. 7095 del 18 settembre 2017 "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di Programma di Bacino

Padano 2017 Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) approvato con Deliberazione n. X/593 del 06/09/2013 e relativi monitoraggi annuali dello stato di attuazione (2015, 2016, 2017")

- Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) - Aggiornamento 2018 approvato con Deliberazione n. XI/449 del 02/08/2018
- Delibera del Consiglio Regionale nr. XI/1445 del 24 novembre 2020, di approvazione dell'Atto di Indirizzi per la definizione del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima, ai sensi dell'art. 30 della l.r. 26/2003;
- Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC) approvato con Deliberazione n. XI/7553 del 15/12/2022;
- Delibera di Giunta Regionale n. XI/6567 del 30 giugno 2022 di aggiornamento della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, in attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030 ONU;

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

I Comuni assumono un ruolo centrale nella attuazione delle misure regionali poiché possono promuovere interventi locali come il ridisegno dello spazio stradale e di inserimento di aree verdi in zone puntuali dei centri urbani. Tali interventi risultano sinergici nel contenimento delle emissioni inquinanti e nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

Il bando "Strade Verdi" è finalizzato a incentivare soluzioni in grado di ridurre l'esposizione della popolazione più fragile all'inquinamento di prossimità, al risollevarimento delle polveri generato dal transito dei veicoli e a favorire l'avvicinamento dei cittadini a scelte di mobilità più consapevoli, al fine di contribuire a cambiare le abitudini di spostamento della popolazione.

Riducendo le emissioni dei veicoli in prossimità di aree pubbliche particolarmente sensibili, si apportano benefici sul piano della qualità dell'aria e si contribuisce ad abbassare la presenza di polveri sottili (in particolare della frazione carboniosa) e ossidi di azoto in atmosfera.

In questo modo l'azione regionale contribuirà a migliorare la qualità dell'aria respirata dalle fasce più vulnerabili della popolazione a vantaggio della salute e della qualità della vita dei cittadini lombardi.

Il bando rappresenta inoltre un'occasione di rigenerazione dell'ambiente urbano, promuovendo contestualmente soluzioni progettuali di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico e di diffusione di soluzioni basate sulla natura (NBS, SuDS, ecc.).

Nello specifico gli obiettivi della misura sono i seguenti:

- concorrere al rientro, nel più breve tempo possibile, anche in sinergia con le misure nazionali del PNCA, dei valori di concentrazione degli inquinanti (polveri ed ossidi di azoto) che ad oggi superano i limiti di qualità dell'aria, con particolare riferimento alle aree urbane;
- ridurre le emissioni inquinanti a livello puntuale nei centri urbani;
- migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini, creando effetti positivi sulla salute e il benessere delle comunità;
- aumentare la consapevolezza dei cittadini sui temi della mobilità attiva e sostenibile;

Oltre a questi obiettivi, la misura intende anche:

- incrementare la sicurezza stradale attraverso interventi che garantiscano particolare attenzione alle utenze più vulnerabili;
- incrementare i Servizi Ecosistemici in ambito urbano, in grado di concorrere al miglioramento della qualità dell'aria, tramite lo stoccaggio di CO₂ e la deposizione delle polveri sottili;
- incrementare la capacità di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici delle aree urbane, in particolare in risposta ad eventi estremi di temperatura, precipitazioni o siccità.

BENEFICIARI

Possono accedere al contributo i 570 comuni lombardi che ricadono nella Fascia 1 e Fascia 2 identificati con dgr n. 1008 del 25 settembre 2023 (Allegati 1 e 2) sottoposti a limitazione permanente della circolazione dei veicoli più inquinanti.

DESCRIZIONE DELLA MISURA

Bando a graduatoria per finanziare interventi infrastrutturali di ridisegno dello spazio pubblico adiacente a edifici pubblici attrattori di utenza, in particolar modo quella più vulnerabile, **al fine di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di gas climalteranti derivanti dal traffico, promuovere la mobilità attiva e, contestualmente, incrementare la componente verde** ove assente o scarsa **e la capacità di adattamento dei centri urbani ai cambiamenti climatici.**

La misura sarà istituita con deliberazione della Giunta regionale, mentre il bando sarà adottato con determinazione dirigenziale entro 120 giorni dal ricevimento del decreto direttoriale di impegno delle risorse.

Il bando finanzia la riconversione di strade o parti di esse attraverso **nuove opere** in grado di:

- **ridurre le emissioni di inquinanti da traffico** attraverso il ridisegno dello spazio pubblico stradale con criteri che ne regolino la circolazione attraverso la costituzione

di nuove piazze, aree verdi, aree pedonali, zone scolastiche, o modalità che portino alla riduzione dei tempi di spostamento nel contesto urbano;

con la contestuale riqualificazione delle aree pubbliche interessate attraverso opere di:

- **de-impermeabilizzare il suolo** con la creazione di nuove infrastrutture verdi finalizzate all'adattamento ai cambiamenti climatici e con l'incremento degli spazi verdi e la messa a dimora di essenze vegetali in grado di favorire l'assorbimento di CO₂, con l'ulteriore obiettivo di contrastare gli effetti dell'isola di calore.

Le progettualità sottoposte a istruttoria valutativa dovranno essere opportunamente accompagnate da studi e/o relazioni in cui si dimostra che l'intervento proposto non andrà a generare ricadute negative nelle arterie stradali limitrofe.

Regione Lombardia si avvarrà di un supporto di assistenza tecnica nella fase di istruttoria e valutazione delle domande individuato nell'ambito del sistema degli enti e società regionali (SIREG).

Al fine di garantire maggiore efficacia della misura, è prevista l'individuazione di un soggetto tecnico qualificato che supporterà i Comuni già individuati come beneficiari del contributo nelle fasi di attuazione e del monitoraggio della misura.

Il soggetto sarà selezionato tramite procedura di evidenza pubblica da Regione Lombardia.

Saranno favorite soluzioni di ingegneria naturalistica atte alla gestione e recupero delle acque e alla mitigazione degli effetti dei picchi di temperatura, così come il rispetto dell'ambiente attraverso l'impiego di materiali ecologici, riciclabili e di soluzioni ecosostenibili nonché soluzioni quali le strade intelligenti con sistemi che forniscano servizi relativi al traffico, basati su una combinazione di reti di sensori e attuatori distribuite su strade ed elementi circostanti, incroci regolati da semafori intelligenti al fine di trasformare la gestione del traffico con un impatto tale da ridurre le emissioni.

TIPOLOGIA E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Contributo a fondo perduto destinato ai Comuni beneficiari per la realizzazione degli interventi ammissibili, fino ad un massimo di **€ 500.000,00** per ciascun progetto.

La percentuale di contributo assegnato rispetto ai costi ammessi è definita proporzionalmente al numero di abitanti del Comune (dato ISTAT 31.12.2023), in base alle seguenti fasce:

- **Fascia A** - fino all'80%: Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (472 comuni);
- **Fascia B** - fino al 70%: Comuni con popolazione da 15.001 a 50.000 abitanti (83 comuni);
- **Fascia C** - fino al 60%: Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (15 comuni).

I progetti dei Comuni collocati in Fascia C, in relazione alla maggiore complessità urbanistica e viabilistica, dovranno altresì prevedere interventi sul modello delle strade intelligenti applicate al contesto urbano (ad esempio: deviazione dei flussi di traffico; suggerimenti di percorsi alternativi; interventi sulle velocità; gestione di accessi, parcheggi e aree di ricarica; illuminazione stradale adattiva; sistemi di monitoraggio).

I costi ammissibili per la voce "lavori" del quadro economico, relativi ad ogni singola domanda di partecipazione, non devono essere inferiori a € 50.000,00.

I Comuni potranno presentare fino a un massimo di 2 domande (ciascuna relativa ad un singolo progetto, come definito di seguito), la seconda delle quali verrà finanziata solo a fronte di disponibilità di risorse.

CRITERI DI SELEZIONE

La valutazione delle richieste sarà suddivisa nelle seguenti due fasi:

1. valutazione dell'ammissibilità formale della richiesta di agevolazione, nel corso della quale si procederà alla verifica in ordine alla completezza della documentazione presentata e al possesso dei requisiti previsti dal bando;
2. valutazione di merito tecnico che presuppone il positivo esito delle verifiche di cui al precedente punto 1. nel corso della quale si procederà all'attribuzione di un punteggio per ciascun progetto presentato sulla base dei criteri di seguito riportati:
 - A. **Adeguatezza e coerenza del progetto rispetto alle finalità dell'intervento;**
 - B. **Stima riduzione emissioni inquinanti con particolare riferimento a NOx e polveri** (sarà valutata la relazione tecnica che riporta una quantificazione della riduzione delle emissioni dei principali inquinanti in atmosfera nel contesto urbano di riferimento del progetto);

I punti A e B costituiranno i criteri a cui sarà attribuito il maggior peso in fase di valutazione. Saranno inoltre considerati i seguenti criteri correlati alle finalità della misura:

- C. **Sostenibilità ed efficacia nell'adattamento ai cambiamenti climatici** (es. quantità area verde drenante, utilizzo di soluzioni SuDS, presenza specie arboree autoctone, ecc);
- D. **Utilizzo di soluzioni connesse all'introduzione di sistemi aperti all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (AI) e dell'Artificial Intelligence of Things (AIoT), anche per il rilevamento e l'utilizzo di dati per la conservazione ecologica e la resilienza;**
- E. **Quota di cofinanziamento a carico dell'ente realizzatore dell'intervento;**

Nel bando saranno definiti gli indicatori di monitoraggio dell'impatto del progetto che consentano di quantificare gli effetti ambientali prodotti degli interventi attuati in termini di riduzione delle emissioni in atmosfera dei principali inquinanti derivanti dal traffico come

richiesto dal D.L. 14 agosto 2020, n.104, all'art. 5 comma 6. Ai fini della valutazione delle domande, i beneficiari dovranno quantificare i valori attesi di tali indicatori compilando una specifica scheda allegata al bando, che terrà conto anche di elementi che evidenzino l'assenza di ricadute negative nelle arterie stradali limitrofe.

Il rispetto dell'ambiente attraverso la scelta di impiego di materiali ecologici, riciclabili e di soluzioni ecosostenibili costituisce elemento di premialità in fase di valutazione delle proposte progettuali.

Le procedure di affidamento dei lavori dovranno essere avviate successivamente alla data di accettazione del contributo, a seguito della comunicazione di ammissibilità al finanziamento.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo regionale le spese sotto specificate e debitamente comprovate con documenti contabili che riportino la descrizione dettagliata dei lavori/fornitura con data successiva a quella di pubblicazione del bando sul BURL, purché siano strettamente necessarie alla realizzazione dei progetti:

- **costo dei lavori comprensivi di oneri di sicurezza e IVA** (es. opere di de-impermeabilizzazione del suolo e creazione di aree verdi, interventi ispirati alle soluzioni SuDS e NBS, creazione di pavimentazioni drenanti, antitrauma, segnaletica stradale, segnaletica specifica, interventi di illuminazione, soluzioni e interventi di accessibilità e abbattimento barriere architettoniche per soggetti con disabilità);
- **fornitura e posa di arredo urbano comprensiva di IVA** (es. parapedonali, panchine, tavoli, rastrelliere per biciclette, giochi inclusivi, nuovi interventi di piantumazione di specie arboree e arbustive o essenze, ecc.);
- **spese tecniche sino a un massimo del 10%, comprensiva di IVA, sul totale dei lavori compresi gli oneri di sicurezza e IVA a base gara** (somma del costo dei lavori, delle strutture, fornitura e posa arredo, sistema di videosorveglianza, realizzazione/adeguamento parcheggio/posto auto).

L'IVA, se dovuta e qualora rappresenti un costo non detraibile per l'Ente, sarà considerata costo ammissibile.

Non saranno considerate ammissibili le istanze di finanziamento, per interventi e attività che risultino già iniziati o per i quali il soggetto richiedente abbia già sottoscritto obbligazioni contrattuali per la realizzazione del progetto, alla data di pubblicazione del bando sul BURL.

RISORSE DA DESTINARE AL PROGETTO

La misura sarà realizzata nel quadriennio 2024 – 2027. L'approvazione del bando è prevista entro novembre 2024.

Si intende stanziare somme complessive pari a € 10.180.000,00, ripartite su 3 annualità come da tabella seguente:

MISURE	RISORSE TOTALI	2025	2026	2027
Bando "Strade Verdi" (fondo perduto)	10.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €
Attività tecnica di supporto ai Comuni selezionati (comunicazione del progetto ai cittadini, monitoraggio, ...) (risorse correnti)	140.000 €	34.000 €	85.000 €	21.000 €
Attività tecnica di supporto alla fase istruttoria regionale (risorse correnti)	40.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €
TOTALE	10.180.000 €	3.054.000 €	4.105.000 €	3.021.000 €

I contributi a fondo perduto destinati al finanziamento dei progetti saranno pari a 10.000.000 di euro.

Per la gestione del bando, nonché per la raccolta delle informazioni utili alla rendicontazione, ivi compreso il monitoraggio dei benefici ambientali e le attività di comunicazione, sono individuate ulteriori risorse pari a euro 180.000,00 corrispondenti al 1,77% delle risorse destinate alla misura.

Si specifica che si intende fare richiesta dell'acconto di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto direttoriale n. 412/2020, pari al 30% dell'importo totale del progetto: 3.054.000,00€.

La prima quota intermedia secondo le previsioni di spesa sarà richiesta al raggiungimento di almeno il 90% dell'acconto.

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

La misura, da avviare nel secondo semestre 2024, rimarrà aperta fino a marzo 2025. La pubblicazione della graduatoria e la concessione dei contributi è prevista entro giugno 2025.

Il collaudo delle opere realizzate è previsto entro dicembre 2026. La rendicontazione finale presentata dai Comuni è prevista entro la prima metà del 2027.

MODALITA' E TEMPISTICHE DI RENDICONTAZIONE

Annualmente al termine di ogni anno, a partire dal 2025, entro novembre, Regione Lombardia trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica una relazione di monitoraggio dell'avanzamento della misura, associata alla documentazione di rendicontazione. Potranno eventualmente essere predisposte relazioni di monitoraggio intermedie.

La documentazione che verrà presentata in rendicontazione è costituita da:

- a. elenco dei soggetti beneficiari della misura di incentivazione;
- b. relazione tecnica che descrive la tipologia e lo stato di attuazione degli interventi e il loro sviluppo areale;
- c. la documentazione economico-finanziaria e contabile che attesti le spese sostenute da Regione Lombardia relative ai progetti finanziati;

A interventi conclusi, collaudati e rendicontati, ai documenti previsti sarà inoltre aggiunta la documentazione economico-finanziaria e contabile che attesti le spese sostenute dai beneficiari relative ai progetti finanziati.

Ai fini, inoltre, dell'erogazione dei pagamenti intermedi (art. 5 comma 3 del decreto direttoriale 412/2020), Regione Lombardia trasmette alla Direzione Generale una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta l'importo relativo alla spesa sostenuta da Regione Lombardia per la quale richiede il rimborso. Alla dichiarazione sono allegate le relative quietanze di pagamento e una relazione tecnica che descriva lo stato di avanzamento degli interventi, comprensiva della relativa rendicontazione economico-finanziaria e della documentazione contabile relativa alle spese sostenute da Regione Lombardia.

Si specifica che, come prevede l'articolo 5, comma 6 del d.d. 412/2020, alla rendicontazione finale sarà allegata **una relazione tecnica con la quantificazione degli effetti ambientali favorevoli** prodotti dagli interventi attuati e a tale proposito una sintetica relazione verrà richiesta, in fase di liquidazione regionale del contributo, ai comuni beneficiari in merito agli interventi finanziati.

Si precisa inoltre che le opere finanziate dovranno evidenziare la fonte statale e il riferimento regionale da cui deriva il contributo, assicurando la chiara visibilità del logo regionale e ministeriale, secondo il logo fornito dalle competenti strutture ministeriali e regionali.

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ

Tempistiche gestione bando per i Comuni:

- Apertura bando: novembre 2024 – marzo 2025
- Approvazione graduatoria: giugno 2025 à primo anticipo del 30%

- Progetto esecutivo e avvio gara affidamento lavori: ottobre 2025
- Avvio lavori/contratto affidamento lavori: febbraio 2026 à seconda rata 40% (in anticipazione)
- Collaudo: entro dicembre 2026
- Rendicontazione finale: entro febbraio 2027 à saldo a rendicontazione delle spese sostenute.

Tempistiche richiesta contributo di Regione Lombardia a MASE:

- gennaio 2025: richiesta acconto del 30% (a seguito dell'apertura del bando)
- gennaio 2026: richiesta prima rata intermedia 40% a fronte della rendicontazione di RL di almeno il 90% delle spese in acconto (alla presentazione dei documenti di affidamento lavori da parte dei Comuni)
- ottobre 2027: richiesta saldo a fronte di rendicontazione finale.

Allegato 5

DISPOSIZIONI sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 - AZIONE PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto"

Premesse

La normativa statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) prevede in generale il divieto di combustione all'aperto di materiali, anche dei soli residui vegetali, rientrando questi ultimi nella disciplina dei rifiuti in caso di utilizzo di processi o metodi che possano danneggiare l'ambiente o mettere in pericolo la salute umana (rif. artt. 182 - *Smaltimento dei rifiuti*, 184 - *classificazione*, 185 - *Esclusioni dall'ambito di applicazione*, 255 - *Abbandono di rifiuti*, 256 - *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e 256-bis - Combustione illecita di rifiuti*). La combustione incontrollata all'aperto (abbruciamenti, roghi e falò) anche di soli residui vegetali provocano elevate emissioni di inquinanti, tra cui polveri sottili (PM10), monossido di carbonio e composti organici volatili (COV) ma anche emissioni di composti organici tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF) oltre a metalli pesanti (stime ARPA hanno valutato che le emissioni di PM10 di un singolo falò di residui vegetali di 24 m³-equivalenti ad un ingombro di 4 x 3 x 2 m³- sono equivalenti a quelle che un comune di 8.000 abitanti emetterebbe in un anno per poter riscaldare tutte le sue abitazioni con il metano). Divieti specifici di abbruciamento sono inoltre disciplinati dalle norme in materia di difesa dagli incendi boschivi. Deroghe dall'applicazione di tale divieto generale sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per la combustione in loco dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06 in piccoli cumuli (non superiori a tre metri steri per ettaro) per finalità agricole-ammendanti dei terreni e tramite appunto processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. È data facoltà alle regioni di limitare o vietare anche questa fattispecie per finalità legate alla qualità dell'aria.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte dal decreto-legge n. 69/2023 per dare adempimento alla sentenza di condanna nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2014/2147 per il superamento sistematico dei limiti di PM10, prevedendo il divieto di abbruciamento dei materiali vegetali, anche in piccoli cumuli, nei territori interessati dai superamenti dei limiti per il PM10, nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre di ogni anno. Il decreto-legge n. 69/2023 ha inasprito le sanzioni nazionali in caso di violazione ai divieti introdotti prevedendo sanzioni amministrative da euro 300 a euro 3.000. La Regione Lombardia ha recepito l'art. 10 del decreto-legge n. 69/2023 approvando le modifiche alla legge regionale n. 24/2006 e alla legge regionale n. 31/2008 (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>). In attuazione alle citate norme statali e regionali sono disciplinate le ulteriori limitazioni seguenti che, in particolare, ampliano il periodo di divieto estendendolo anche ai mesi di ottobre e di marzo rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) e individuano

l'ambito territoriale del divieto nei territori Comuni aventi quota ISTAT inferiore ai 300 m s.l.m.. Quest'ultima previsione consente di individuare chiaramente i Comuni che ricadono nel divieto rispetto a quelli ai quali non si applica e che il DL n.69/2023 individua nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo del FAERS.

A) Ulteriori limitazioni regionali alle pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali

In attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 69/2023, dell'articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, e dell'art. 18 bis della legge regionale n. 24/2006, è disposto il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno. Il periodo di divieto rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) è pertanto ampliato ai mesi di ottobre e di marzo.

La combustione di residui vegetali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati da Regione Lombardia.

B) Ambito di applicazione

Il divieto di abbruciamento di cui al punto A) si applica ai Comuni la cui quota altimetrica risulti **inferiore a 300 metri** rispetto al livello del mare - come individuata dal dato ISTAT - e riportati nell'elenco di cui al successivo punto E.

Resta comunque la facoltà per i Comuni la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a 300 metri rispetto al livello del mare, quali autorità competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare le combustioni dei piccoli cumuli di residui vegetali anche nei propri territori ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d. lgs. n. 152/2006,

C) Deroghe al divieto di combustione

Sono fatte salve le deroghe previste dalla normativa di settore disposte dall'autorità competente per motivi di carattere fitosanitario.

D) Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative alla inosservanza del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali di cui al punto A) sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981.

Le medesime funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento sono esercitate dalla polizia locale ai sensi dell'articolo 13 (Funzione di polizia locale), comma 3, della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che dispone che "I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli

illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.”

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 ter, della legge regionale n. 24/2006, quantificata in un importo da 300,00 euro a 3.000,00 euro, in coerenza con la normativa statale.

L'autorità competente all'esercizio della funzione sanzionatoria, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 e 18 bis della l.r. 24/2006).

E) Elenco dei Comuni aventi quota altimetrica inferiore a trecento metri sul livello del mare in base al dato rilevato da ISTAT

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Abbadia Cerreto	64	Arconate	178	Bariano	114	Bodio Lomnago	273
Abbadia Lariana	204	Arcore	193	Barlassina	227	Boffalora d'Adda	78
Abbategrasso	120	Ardenno	266	Bascapè	89	Boffalora sopra Ticino	142
Acquafredda	55	Arena Po	61	Basiano	161	Bolgare	199
Acquanegra Cremonese	45	Arese	160	Basiglio	97	Bollate	156
Acquanegra sul Chiese	31	Argegno	210	Bassano Bresciano	65	Boltiere	171
Adro	271	Arluno	156	Bastida de' Dossi	77	Bonate Sopra	230
Agnadello	94	Arosio	292	Bastida Pancarana	67	Bonate Sotto	215
Agrate Brianza	165	Arsago Seprio	290	Battuda	98	Bonemerse	40
Aicurzio	230	Artogne	266	Bedizzole	184	Bordolano	64
Airuno	222	Arzago d'Adda	106	Belgioioso	75	Borgarello	88
Alagna	92	Asola	42	Bellagio	229	Borghetto Lodigiano	68
Albairate	123	Assago	109	Bellano	202	Borgo Priolo	144
Albano Sant'Alessandro	243	Azzanello	68	Bellinzago Lombardo	129	Borgo San Giacomo	74
Albaredo Arnaboldi	62	Azzano Mella	95	Bellusco	214	Borgo San Giovanni	77
Albate	233	Azzano San Paolo	230	Bereguardo	98	Borgo San Siro	98
Albonese	113	Badia Pavese	55	Bergamo	249	Borgoforte	19
Albuzzano	76	Bagnatica	220	Berlingo	121	Borgofranco sul Po	14
Alfianello	48	Bagnolo Cremasco	82	Bernareggio	234	Borgosatollo	112
Almè	294	Bagnolo Mella	85	Bernate Ticino	130	Bornasco	85
Alserio	265	Bagnolo San Vito	19	Bertonico	63	Bosisio Parini	270
Ambivere	261	Baranzate	144	Besate	104	Bosnasco	124
Andalo Valtellino	229	Barbariga	81	Besozzo	258	Bottanuco	222
Angera	205	Barbata	105	Biandronno	262	Botticino	153
Annicco	60	Barbianello	67	Biassono	202	Bovezzo	203
Annone di Brianza	265	Bardello	263	Bigarello	23	Bovisio-Masciago	188
Antegnate	112	Bareggio	138	Binasco	101	Bozzolo	30
Arcene	152	Barghe	295	Blevio	231	Brandico	99

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Brescia	225	Calvisano	67	Casaleto Ceredano	65	Castelletto di Branduzzo	70
Bregnano	298	Camairago	59	Casaleto di Sopra	89	Castelli Calepio	230
Brembate	173	Cambiago	158	Casaleto Lodigiano	80	Castello d'Agogna	106
Brembate di Sopra	267	Camisano	96	Casaleto Vaprio	87	Castellucchio	26
Brembio	67	Campagnola Cremasca	84	Casalmaggiore	26	Castelnovetto	111
Breme	101	Camparada	243	Casalmaiocco	88	Castelnuovo Bocca d'Adda	49
Brenta	276	Campione d'Italia	273	Casalmorano	67	Castelvecchiana	257
Brescia	149	Campospinoso	64	Casalmoro	47	Castelverde	52
Bressana Bottarone	69	Candia Lomellina	102	Casaloldo	45	Castelvisconti	66
Bresso	142	Canegrate	193	Casalpusterlengo	60	Castenedolo	152
Brienno	203	Canneto Pavese	233	Casalromano	42	Castiglione d'Adda	60
Brignano Gera d'Adda	130	Canneto sull'Oglio	34	Casanova Lonati	64	Castiglione delle Stiviere	116
Briosco	271	Canonica d'Adda	142	Casarile	97	Castiraga Vidardo	65
Brivio	208	Caperghnanica	79	Casatisma	77	Castrezzato	125
Broni	88	Caponago	158	Casei Gerola	81	Castro	200
Brugherio	145	Cappella Cantone	60	Caselle Landi	44	Cava Manara	79
Brusaporto	255	Cappella de' Picenardi	42	Caselle Lurani	80	Cavacurta	60
Brusimpiano	289	Capralba	96	Casirate d'Adda	114	Cavaria con Premezzo	268
Bubbiano	106	Capriano del Colle	92	Casorate Primo	103	Cavenago d'Adda	73
Buccinasco	113	Capriate San Gervasio	190	Casorate Sempione	282	Cavenago di Brianza	176
Burago di Molgora	182	Capriolo	216	Casorezzo	166	Cavernago	199
Buscate	178	Carate Brianza	250	Cassano d'Adda	133	Cavriana	170
Busnago	210	Carate Urio	204	Cassano Magnago	261	Cazzago Brabbia	265
Bussero	141	Caravaggio	111	Cassano Valcuvia	296	Cazzago San Martino	200
Busto Arsizio	226	Caravate	296	Cassina de' Pecchi	130	Cedrasco	287
Busto Garolfo	180	Carbonara al Ticino	83	Cassinetta di Lugagnano	125	Cella Dati	34
Ca' d'Andrea	34	Carbonara di Po	14	Cassolnovo	120	Cellatica	170
Cabiate	237	Carbonate	267	Castana	290	Cenate Sotto	267
Cadrezzate	281	Cardano al Campo	240	Castano Primo	182	Ceranova	86
Cairate	273	Carimate	265	Casteggio	90	Ceresara	44
Calcinate	186	Carnate	237	Castegnato	143	Ceretto Lomellina	109
Calcinato	171	Carobbio degli Angeli	232	Castel d'Ario	24	Cernago	100
Calcio	123	Caronno Pertusella	194	Castel Gabbiano	100	Ceriano Laghetto	216
Calco	283	Carpenedolo	78	Castel Goffredo	53	Cermenate	297
Calolziocorte	241	Carpiano	91	Castel Mella	106	Cernobbio	201
Calusco d'Adda	273	Carugate	149	Castel Rozzone	140	Cernusco Lombardone	267
Calvagese della Riviera	225	Carugo	270	Castelbelforte	27	Cernusco sul Naviglio	134
Calvatone	29	Carvico	287	Castelcovati	121	Cerro al Lambro	84
Calvenzano	113	Casalbuttano ed Uniti	60	Casteldidone	27	Cerro Maggiore	205
Calvignano	275	Casale Cremasco-Vidolasco	92	Castellanza	216	Certosa di Pavia	89
Calvignasco	105			Castelleone	66		

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Cervesina	72	Comun Nuovo	188	Cura Carpignano	78	Flero	104
Cervignano d'Adda	87	Concesio	216	Curno	244	Fombio	57
Cesano Boscone	119	Concorezzo	171	Curtatone	26	Fontanella	105
Cesano Maderno	198	Confienza	126	Cusago	126	Forcola	289
Cesate	194	Consiglio di Rumo	210	Cusano Milanino	152	Formigara	59
Chiari	148	Copiano	74	Cuveglia	294	Fornovo San Giovanni	109
Chieve	77	Corana	71	Dairago	194	Frascarolo	87
Chignolo d'Isola	229	Corbetta	140	Dalmine	207	Fusine	285
Chignolo Po	68	Cormano	149	Darfo Boario Terme	218	Gabbioneta-Bianuova	38
Chiuduno	218	Cornale	74	Delebio	218	Gadesco-Pieve Delmona	44
Cicognolo	44	Cornaredo	140	Dello	84	Gaggiano	117
Cigole	56	Cornate d'Adda	236	Derovere	36	Galgagnano	86
Cilavegna	115	Cornegliano Laudense	78	Dervio	238	Gallarate	238
Cingia de' Botti	31	Corno Giovine	50	Desenzano del Garda	67	Galliaivola	90
Cinisello Balsamo	154	Cornovecchio	52	Desio	196	Gambara	51
Cirimido	290	Correzzana	255	Dolzago	298	Gambarana	83
Cisano Bergamasco	267	Corsico	115	Domaso	216	Gambolò	106
Ciserano	159	Corte de' Cortesi con Cignone	60	Dongo	208	Garbagnate Milanese	179
Cislago	237	Corte de' Frati	51	Dorio	210	Garbagnate Monastero	299
Cisliano	128	Corte Franca	229	Dorno	90	Gardone Riviera	71
Cittiglio	254	Corte Palasio	69	Dosolo	25	Gargnano	66
Civate	269	Cortenuova	133	Dovera	76	Garlasco	93
Civitate al Piano	147	Corteolona	71	Dresano	92	Garlate	205
Civitate Camuno	274	Corvino San Quirico	218	Drezzo	285	Gavardo	199
Claino con Osteno	280	Corzano	101	Drizzona	34	Gavirate	261
Cocaglio	162	Cosio Valtellino	231	Dubino	223	Gazoldo degli Ippoliti	35
Cocquio-Trevisago	291	Costa de' Nobili	66	Entratico	299	Gazzuolo	25
Codevilla	146	Costa di Mezzate	218	Erbusco	236	Genivolta	70
Codogno	57	Costa Volpino	248	Esine	286	Genzone	72
Cogliate	236	Covo	115	Fagnano Olona	265	Gera Lario	201
Colico	218	Cozzo	105	Fara Gera d'Adda	131	Gerenzago	74
Collebeato	192	Credaro	225	Fara Olivana con Sola	107	Gerenzano	226
Cologne	187	Credera Rubbiano	70	Felonica	11	Germignaga	204
Cologno al Serio	156	Crema	79	Fenegrò	290	Gerre de' Caprioli	37
Cologno Monzese	131	Cremona	272	Ferno	211	Gessate	144
Colonno	215	Cremona	45	Ferrera di Varese	299	Ghedi	85
Colturano	92	Cremona	83	Ferrera Erbognone	89	Ghisalba	170
Comazzo	98	Crespiatica	76	Fiesco	74	Gianico	281
Comezzano-Cizzago	107	Crotta d'Adda	52	Fiesse	39	Giussago	93
Commessaggio	22	Cuggiono	157	Filago	190	Giussano	260
Corno	201	Cumignano sul Naviglio	77	Filighera	74	Godiasco	196

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Goito	33	Lainate	176	Lungavilla	75	Meda	221
Golasecca	280	Lallio	216	Lurago Marinone	294	Mede	93
Gombito	65	Lambrugo	280	Lurano	147	Mediglia	95
Gonzaga	22	Landriano	88	Maccagno	210	Medolago	246
Gordona	283	Langosco	111	Maccastorna	45	Medole	62
Gorgonzola	133	Lardirago	83	Macherio	215	Melegnano	88
Gorla Maggiore	258	Lavena Ponte Tresa	275	Maclodio	109	Meleti	40
Gorla Minore	237	Laveno-Mombello	205	Madignano	72	Melzo	118
Gorlago	233	Lazzate	257	Madone	202	Menaggio	203
Gorle	268	Lecco	214	Magenta	138	Merate	292
Gottolengo	53	Leggiano	240	Maghero	76	Mercallo	277
Graffignana	67	Legnano	199	Magnacavallo	11	Merlino	101
Grantola	250	Lenno	209	Magnago	197	Merone	284
Grassobbio	225	Leno	66	Mairago	69	Mese	274
Gravedona	201	Lentate sul Seveso	250	Mairano	96	Mesero	154
Gravellona Lomellina	118	Lesmo	241	Malagnino	43	Mezzago	219
Grezzago	180	Levate	185	Maleo	58	Mezzana Bigli	76
Griante	247	Lezzeno	202	Malgesso	291	Mezzana Rabattone	68
Grontardo	46	Lierna	202	Malgrate	231	Mezzanino	62
Gropello Cairoli	89	Limbiate	187	Mandello del Lario	214	Mezzegra	206
Grumello Cremonese ed Uniti	50	Limido Comasco	276	Manerba del Garda	130	Milano	122
Grumello del Monte	208	Limone sul Garda	65	Manerbio	64	Milzano	49
Guardamiglio	49	Linarolo	76	Mantello	211	Miradolo Terme	72
Gudo Visconti	111	Lirio	257	Mantova	19	Misano di Gera d'Adda	104
Guidizzolo	61	Liscate	115	Mapello	250	Misinto	252
Gussago	186	Lissone	191	Marcallo con Casone	147	Moglia	20
Gussola	28	Livraga	67	Marcaria	25	Molteno	292
Imbersago	249	Locate di Triulzi	96	Marcignago	93	Moltrasio	247
Inarzo	261	Locate Varesino	274	Mariana Mantovana	36	Moniga del Garda	125
Inverno e Monteleone	74	Lodi	87	Mariano Comense	252	Montanaso Lombardo	83
Inveruno	161	Lodi Vecchio	82	Marmirolo	29	Monte Cremasco	84
Inzago	137	Lograto	113	Marnate	227	Monte Isola	262
Iseo	198	Lomagna	255	Marone	189	Montebello della Battaglia	110
Isola Dovarese	35	Lomazzo	296	Martignana di Po	26	Montello	229
Isorella	56	Lomello	96	Martinengo	149	Montescano	137
Ispra	220	Lonate Ceppino	287	Marudo	77	Monticelli Brusati	283
Isso	104	Lonate Pozzolo	205	Marzano	78	Monticelli Pavese	53
Izano	77	Lonato del Garda	188	Masate	153	Montichiari	104
Lacchiarella	98	Longhena	91	Maslianico	225	Montirone	100
Laglio	202	Lovere	208	Massalengo	76	Montodine	67
		Luino	202	Mazzano	156	Montù Beccaria	277

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Monvalle	226	Oliveto Lario	208	Paullo	97	Ponte Nizza	267
Monza	162	Olmeneta	55	Pavia	77	Ponte San Pietro	224
Monzambano	88	Ome	231	Pavone del Mella	54	Pontevico	55
Morbegno	262	Opera	101	Pedrengo	262	Ponti sul Mincio	113
Morengo	126	Origgio	194	Pegognaga	22	Pontirolo Nuovo	155
Morimondo	109	Orio al Serio	241	Pero	144	Pontoglio	155
Mornago	281	Orio Litta	63	Persico Dosimo	48	Porlezza	275
Mornico al Serio	162	Ornago	193	Pescarolo ed Uniti	45	Portalbera	64
Mornico Losana	284	Orzinuovi	88	Pescate	214	Porto Ceresio	280
Mortara	108	Orzivecchi	91	Peschiera Borromeo	101	Porto Mantovano	29
Moscazzano	68	Osio Sopra	192	Pessano con Bornago	148	Porto Valtravaglia	199
Motta Baluffi	31	Osio Sotto	182	Pessina Cremonese	42	Pozzaglio ed Uniti	50
Motta Visconti	100	Osnago	249	Piadena	34	Pozzo d'Adda	164
Motteggiana	20	Ospedaletto Lodigiano	64	Pian Camuno	244	Pozzolengo	135
Mozzanica	102	Ospitaletto	154	Piancogno	250	Pozzuolo Martesana	121
Mozzate	255	Ossago Lodigiano	71	Pianello del Lario	213	Pralboino	47
Mozzo	252	Ossona	156	Pianengo	83	Predore	190
Muggiò	186	Ossuccio	235	Piantedo	215	Pregnana Milanese	154
Mulazzano	91	Ostiano	43	Pieranica	90	Presezzo	236
Muscoline	272	Ostiglia	13	Pieve Albignola	85	Prevalle	186
Musso	201	Ottobiano	96	Pieve del Cairo	80	Provaglio d'Iseo	230
Nave	236	Ozzero	107	Pieve di Coriano	16	Puegnago sul Garda	224
Nerviano	175	Padenghe sul Garda	127	Pieve d'Olmi	36	Pumenengo	106
Nicorvo	115	Paderno d'Adda	266	Pieve Emanuele	97	Pusiano	264
Nosate	177	Paderno Dugnano	163	Pieve Fissiraga	76	Quingentole	16
Nova Milanese	175	Paderno Franciacorta	186	Pieve Porto Morone	58	Quintano	93
Novate Mezzola	212	Paderno Ponchielli	58	Pieve San Giacomo	39	Quinzano d'Oglio	65
Novate Milanese	148	Pagazzano	126	Pinarolo Po	67	Quistello	17
Novedrate	277	Paitone	177	Pino sulla Sponda del Lago Maggiore	289	Rancio Valcuvia	296
Noviglio	105	Paladina	272	Pioltello	122	Ranco	214
Nuvolento	176	Palazzo Pignano	87	Pisogne	187	Ranica	293
Nuvolera	165	Palazzolo sull'Oglio	166	Piubega	40	Rea	63
Offanengo	83	Paestrol	121	Pizzale	78	Redavalle	85
Offlaga	74	Palosco	157	Pizzighettone	46	Redondesco	31
Oggiona con Santo Stefano	284	Pancarana	68	Poggio Rusco	16	Remedello	47
Oggiono	268	Pandino	85	Pogliano Milanese	164	Rescaldina	220
Olevano di Lomellina	108	Pantigliate	102	Pognano	157	Retorbido	169
Olgiate Molgora	287	Parabiago	184	Polpenazze del Garda	204	Revere	16
Olgiate Olona	239	Paratico	234	Pompiano	93	Rezzato	147
Olginate	206	Parona	113	Pomponesco	23	Rho	158
Oliva Gessi	275	Passirano	210	Poncarale	100	Ricengo	86

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Ripalta Arpina	72	Sabbioneta	18	Santa Cristina e Bissone	71	Soiano del Lago	196
Ripalta Cremasca	78	Sala Comacina	213	Santa Giuletta	78	Solaro	211
Ripalta Guerina	73	Sale Marasino	200	Santa Maria della Versa	199	Solarolo Rainerio	28
Riva di Solto	186	Salerano sul Lambro	77	Sant'Alessio con Vialone	83	Solbiate Olona	247
Rivanazzano Terme	153	Salò	75	Sant'Angelo Lodigiano	73	Solferino	124
Rivarolo del Re ed Uniti	22	Salvirola	75	Sant'Angelo Lomellina	112	Solza	254
Rivarolo Mantovano	26	Samarate	221	Santo Stefano Lodigiano	48	Somaglia	57
Rivolta d'Adda	101	Samolaco	213	Santo Stefano Ticino	152	Somma Lombardo	282
Robbiate	265	San Bassano	59	Sarezzo	273	Sommo	80
Robbio	122	San Benedetto Po	19	Sarnico	197	Soncino	86
Robecchetto con Induno	172	San Cipriano Po	63	Saronno	212	Sordio	85
Robecco d'Oglio	48	San Colombano al Lambro	80	Sartriana Lomellina	99	Soresina	70
Robecco Pavese	75	San Damiano al Colle	216	Scaldasole	86	Sorico	201
Robecco sul Naviglio	129	San Daniele Po	33	Scandolara Ravara	30	Sospiro	36
Rocca de' Giorgi	219	San Donato Milanese	102	Scandolara Ripa d'Oglio	47	Sotto il Monte Giovanni XXIII	291
Roccafranca	117	San Felice del Benaco	109	Scanzorosciate	279	Sovico	221
Rodano	112	San Fiorano	56	Schivenoglia	16	Spessa	61
Rodengo Saiano	176	San Genesio ed Uniti	86	Secugnago	68	Spinadesco	48
Rodigo	31	San Gervasio Bresciano	57	Sedriano	145	Spineda	23
Roè Volciano	240	San Giacomo delle Segnate	16	Segrate	115	Spino d'Adda	84
Rogeno	292	San Giorgio di Lomellina	99	Semiana	97	Spirano	154
Rognano	95	San Giorgio di Mantova	21	Senago	176	Stagno Lombardo	36
Rogno	215	San Giorgio su Legnano	198	Seniga	48	Stezzano	211
Rogolo	216	San Giovanni del Dosso	16	Senna Comasco	296	Stradella	101
Romanengo	83	San Giovanni in Croce	28	Senna Lodigiana	62	Suardi	84
Romano di Lombardia	120	San Giuliano Milanese	98	Seregno	222	Suello	275
Roncadelle	118	San Martino dall'Argine	29	Sergnano	91	Suisio	234
Roncaro	81	San Martino del Lago	31	Seriate	247	Sulbiate	227
Roncello	196	San Martino in Strada	73	Sermide	12	Sulzano	200
Ronco Briantino	247	San Martino Siccomario	63	Serravalle a Po	15	Sustinente	17
Roncoferraro	25	San Paolo	77	Sesto Calende	198	Suzzara	20
Rosasco	114	San Paolo d'Argon	255	Sesto ed Uniti	52	Taino	262
Rosate	107	San Rocco al Porto	47	Sesto San Giovanni	140	Talamona	285
Rovato	192	San Siro	216	Settala	108	Tavazzano con Villavesco	82
Rovellasca	244	San Vittore Olona	197	Settimo Milanese	134	Tavernola Bergamasca	191
Rovello Porro	240	San Zeno Naviglio	112	Seveso	211	Telgate	191
Roverbella	48	San Zeno al Lambro	83	Silvano Pietra	83	Ternate	281
Rovescala	250	San Zeno al Po	59	Simione	66	Terno d'Isola	229
Rozzano	103	Sangiano	223	Sirone	273	Terranova dei Passerini	63
Rudiano	117	Sannazzaro de' Burgondi	87	Siziano	93	Ticengo	76
Sabbio Chiese	279					Torbole Casaglia	112

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Torlino Vercate	88	Usmate Velate	221	Villa d'Adda	286
Tornata	29	Vaiano Creмасco	82	Villa di Serio	275
Torno	225	Vailate	103	Villa Poma	13
Torrazza Coste	159	Valbrembo	261	Villachiera	75
Torre Beretti e Castellaro	89	Valeggio	93	Villanova d'Ardenghi	86
Torre Boldone	280	Valera Fratta	78	Villanova del Sillaro	69
Torre d'Arese	78	Valle Lomellina	101	Villanterio	75
Torre de' Negri	73	Valle Salimbene	71	Villanuova sul Clisi	216
Torre de' Picenardi	37	Valmadrera	234	Villasanta	173
Torre de' Roveri	271	Valsolda	275	Villimpenta	18
Torre d'Isola	84	Vanzaghelo	194	Villongo	230
Torre Pallavicina	95	Vanzago	161	Vimercate	194
Torrevecchia Pia	84	Vaprio d'Adda	161	Vimodrone	128
Torricella del Pizzo	29	Varano Borghi	281	Virgilio	22
Torricella Verzate	160	Varedo	180	Visano	60
Toscolano-Maderno	86	Varenna	220	Vistarino	72
Traona	252	Vedano al Lambro	187	Vittuone	146
Travacò Siccomario	61	Velezzo Lomellina	98	Vizzola Ticino	196
Travagliato	129	Vellezzo Bellini	94	Vizzolo Predabissi	90
Travedona-Monate	273	Verano Brianza	264	Vobarno	241
Tremezzo	225	Verceia	200	Voghera	96
Trenzano	108	Vercurago	225	Volongo	43
Trescore Creмасco	86	Verdellino	172	Volta Mantovana	91
Treviglio	125	Verdello	173	Voltido	35
Treviolo	225	Verderio Inferiore	249	Zandobbio	278
Trezzano Rosa	170	Verderio Superiore	250	Zanica	208
Trezzano sul Naviglio	116	Vergiate	270	Zeccone	86
Trezzo sull'Adda	187	Vermezzo	119	Zelo Buon Persico	95
Tribiano	93	Vernate	103	Zelo Surrigone	113
Trigolo	70	Verolanuova	64	Zeme	104
Triuggio	231	Verolavecchia	68	Zenevredo	204
Trivolzio	97	Verretto	78	Zerbo	68
Tromello	97	Verrua Po	64	Zerbolò	68
Trovo	97	Vescovato	46	Zibido San Giacomo	103
Truccazzano	108	Viadana	26	Zinasco	84
Turano Lodigiano	68	Vidigulfo	88		
Turate	240	Vigevano	116		
Turbigo	146	Vignate	121		
Uboldo	205	Villa Biscossi	90		
Urago d'Oglio	131	Villa Carcina	249		
Urgnano	173	Villa Cortese	190		

Allegato 6

DISPOSIZIONI relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto - Azioni PRIA AA-2n “Stoccaggio degli effluenti di allevamento” e AA-3n “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”;

Premesse

Le presenti disposizioni attengono alle emissioni di ammoniaca (NH₃) in atmosfera prodotte dal settore agricolo-zootecnico, dovute principalmente alla gestione degli effluenti e all'uso dei fertilizzanti e tengono conto del peso del settore rispetto al totale dell'emissione nazionale e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione già contenuti nella direttiva NEC e in parte affrontati nei Piani di Azione in materia di Nitrati. Il settore agricoltura in Lombardia è responsabile dell'emissione in atmosfera di 88.699 t annue di NH₃, pari al 95,5% del totale regionale.

L'obiettivo è quello di sostenere e promuovere l'introduzione di tecniche di gestione e specifiche tecniche che portino ad un risultato di riduzione stabile degli inquinanti secondari correlati (PM₁₀), senza pregiudicare l'equilibrio economico (sostenibilità) delle imprese e la corretta gestione agronomica finalizzata a conseguire le produzioni agricole.

Le disposizioni si basano sull'individuazione di target di riduzione definiti e raggiungibili con l'applicazione di buone pratiche (BAT - *Best Available Technologies*) alle quali sia associabile, singolarmente per ogni pratica, una potenziale quota di riduzione dell'ammoniaca (cui si associa una quota, seppur non proporzionale, di riduzione di polveri sottili). Il complesso degli strumenti volti a ridurre la quota di ammoniaca emessa nelle operazioni agricole/zootecniche potrà dunque essere scelto dalla singola impresa agricola all'interno delle BAT disponibili, salvaguardando la possibilità di accedere ai sostegni pubblici e ai fondi della Programmazione Comunitaria. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, la strategia di riduzione deve risultare più ambiziosa, in termini di abbattimento delle emissioni, rispetto agli obiettivi e alle tempistiche contenute all'interno della Direttiva NEC e rispetto a quelli individuati dal Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA).

Tale strategia di riduzione deve interessare sia la fase relativa alla corretta distribuzione sui terreni degli effluenti di allevamento, ma anche quella del loro stoccaggio.

La strategia di riduzione si basa nello specifico sui coefficienti *BAT Tool* di riduzione dell'ammoniaca individuati e validati all'interno del progetto LIFE PREPAIR, a cui partecipano tutte le Regioni del Nord Italia.

A) **Prescrizioni regionali relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici**

In riferimento agli stoccaggi degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni.

- Per le nuove strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno:
 - obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027.

- Per le strutture di stoccaggio esistenti:
 - per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029;
 - per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.

Coefficienti BAT-Tool di riduzione per la fase di stoccaggio

Matrice	Tecnica	Riduzione
Non palabile	lagone o vasca scoperta (reference)	0%
	Crosta naturale	40%
	Paglia	40%
	ridurre rapporto superficie/volume (<0,2) della vasca	45%
	materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA)	50%
	piastrelle geometriche galleggianti	50%
	sfere plastiche galleggianti	50%
	copertura teli flottanti	60%
	copertura rigida/a tendone	90%
	Saccone	100%

La percentuale di riduzione delle emissioni deve essere calcolata come media delle tecniche presenti in azienda ponderata sui volumi delle singole strutture.

B) **Prescrizioni regionali relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici**

In riferimento alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni.

- Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno:

- con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
 - a partire dal 1° gennaio 2026 la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.
- Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:
 - con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
 - a partire dal 1° gennaio 2027 obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65%;
 - a partire dal 1° gennaio 2025 la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.

Si dispone inoltre il divieto dell'uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029 per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno.

Coefficienti BAT-Tool di riduzione per la fase di distribuzione

Matrice	Tipologia	Riduzione
Non palabile	REF: a tutto campo senza interrimento	0%
	fertirrigazione	30%
	a bande (a raso in strisce)	35%
	a bande (con scarificazione)	50%
	iniezione superficiale (solchi aperti)	70%
	iniezione profonda (solchi chiusi)	90%
	iniezione superficiale (solchi chiusi)	80%
	a bande a raso+incorporaz. 12h	68%
	a bande a raso+incorporaz. 24h	48%
	a bande a raso+incorporaz. 4h	71%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 12h	75%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 24h	60%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 4h	78%
	fertirrigazione (manichette)	90%
	incorporazione entro 12 ore	45%
	incorporazione entro 24 ore (spandimento estivo, t>20.C)	20%
	incorporazione entro 24 ore (spandimento prim. o autunn., t<20.C)	30%
	incorporazione entro 4 ore	65%
incorporazione immediata	70%	

C) Ambito di applicazione

Le prescrizioni di cui al punto A) si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che producono e/o stoccano quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le prescrizioni di cui al punto B) si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; terreni con pendenza maggiore del 15% (fatte salve le prescrizioni per le distribuzioni in pendenza previste dalle specifiche discipline regionali); zone montane; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), terreni seminati su sodo (no *tillage*); terreni con coltura in atto, colture permanenti con interfilari inerbiti, prati (inclusi i permanenti), prati-pascoli e pascoli.

D) Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di cui ai punti A) e B) sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981.

Le medesime funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento sono esercitate dalla polizia locale ai sensi dell'articolo 13 (Funzione di polizia locale), comma 3, della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che dispone che "I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali."

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 bis,¹ della legge regionale n. 24/2006.

L'autorità competente all'esercizio della funzione sanzionatoria, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 della l.r. 24/2006).

¹ Art. 27 (Sanzioni) 11 bis. L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'articolo 18, comma 1 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Laddove l'inosservanza delle misure di limitazione di cui al precedente periodo risulti sanzionabile anche ai sensi dell'articolo 130 decies, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), si applica la sanzione di cui alla stessa l.r. 31/2008



ALLEGATO 7

**PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA NEL TERRITORIO DELLE REGIONI DEL BACINO PADANO
approvato con DECRETO DIRETTORIALE MATTM-CLEA-2020-0000412 DEL
18/12/2020 (Fondo previsto dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104) come integrato
dai Decreti n. 347 del 22/11/2022 e n. 184 del 11/4/2023**

PROGETTO A1 PER “AZIONE REGIONALE VOLTA ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITA’ AGRICOLE IN LOMBARDIA” – Scorrimento graduatoria domande istruite positivamente ma non finanziate per esaurimento di risorse

PREMESSE

Regione Lombardia persegue da sempre politiche attive finalizzate alla riduzione degli inquinanti in atmosfera a tutela della qualità dell’aria.

Gli strumenti normativi e di pianificazione attualmente vigenti sono la legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” e il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) approvato nel suo ultimo aggiornamento nel 2018. Anche il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 prevede, tra le altre, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Tra i principali comparti che contribuiscono alle emissioni vi è anche il settore agricolo, con particolare riferimento alle emissioni di ammoniaca (NH₃) e alla formazione di particolato secondario.

Pertanto, è interesse di Regione Lombardia, per una aderente attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e dell’Accordo di Programma di bacino padano, conseguire la finalità di ridurre i rilasci di NH₃ dalle operazioni di gestione agronomica dei reflui zootecnici e dei prodotti derivati.

Questo obiettivo può essere accelerato tramite una misura di incentivazione all’adozione e all’acquisto da parte delle aziende agricole di attrezzature e sistemi impiantistici basso emissivi da applicare alle varie fasi gestionali di utilizzazione agronomica degli effluenti.

In modo molto sintetico e didascalico, la misura trova applicazione: (i) in stalla al momento della produzione del refluo o della prima movimentazione, (ii) nello stoccaggio e/o nei trattamenti funzionali alla fertilizzazione del suolo, (iii) in campo durante le operazioni di fertilizzazione agronomica delle colture.

Gli esiti positivi della specifica misura di incentivazione, il **c.d. “primo Bando Aria”** approvata con D.G.R. n. 863 del 26/11/2018, hanno determinato in termini di adesioni e di gradimento risultati più che positivi.

Con tale bando sono stati realizzati 49 progetti (per 3.524.290,28 euro di contributi concessi), il cui valore tecnico ambientale può essere così descritto:

- 46 attrezzature per l’iniezione/interramento immediate acquistate (ripper, dischiere, pompe, avvolgitubo)
- 10.350 metri manichetta (ombelicale) acquistata
- 6945 metri tubo interrato posati
- 1800 ha interessati da distribuzioni (dato dichiarato)
- 12 impianti di trattamento reflui/digestato con finalità di recupero dell’azoto a scopo fertilizzante in esercizio
- 54 stoccaggi coperti
- 28.400 metri quadri di superficie coperta
- 169 tonnellate/anno di emissioni NH₃ evitate (valore medio AER 16, 27 gN-NH₃ mq giorno)

Nel 2022, in continuità con quanto avviato con la D.G.R. n. 863/2018, è stata promossa una nuova e ulteriore fase di incentivazione (**Azione aria "2022"**) sempre destinata a interventi regionale volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, con l'impegno che tale Azione, in uno scenario di medio periodo, potesse proseguire per i prossimi anni, prevedendo lo stanziamento di adeguate e nuove risorse.

Con D.d.s. 8 giugno 2022 - n. 8035 sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all' «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole» per l'annualità 2022.

Ad oggi sono stati realizzati e liquidati 9 progetti, per altri 12 è stata dichiarata la fine lavori ed è stata presentata la richiesta di pagamento, di cui risulta in corso l'istruttoria

Gli interventi realizzati e ad oggi liquidati (per 69.666,00 euro) hanno riguardato i sottoindicati interventi:

- 14 attrezzature per l'iniezione/interramento immediato acquistate (ripper, dischiere, pompe e avvolgitubo)
- 1.600 metri manichetta (ombelicale) acquistata
- 1 impianti separatori a scopo fertilizzante in esercizio

È corso l'istruttoria di pagamento per gli altri 12 interventi che hanno completato i lavori, con un contributo concesso da Regione Lombardia previsto di 203.977,00 euro.

Gli interventi hanno riguardato i sottoindicati interventi:

- 28 attrezzature per l'iniezione/interramento immediato acquistate (ripper, dischiere, pompe, avvolgitubo)
- 4680 metri manichetta (ombelicale) acquistata
- 2 impianti separatori a scopo fertilizzante in esercizio
- 1 agitatore per struttura di stoccaggio coperta
- 1 storage bag
- 1 stoccaggio coperto
- 594 metri quadri di superficie coperta
- 3,53 tonnellate/anno di emissioni NH3 evitate (valore medio AER 16,27 gN-NH3 mq giorno)

Nel 2023, la delibera della Giunta Regionale 8 agosto 2023 n.867 ha approvato le nuove «Determinazioni in ordine alla Nuova «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole», aggiornandole alle previsioni del *Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nel frattempo intervenuto.*

Con tale delibera si è provveduto a dare ulteriore continuità a quanto previsto dal citato Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, per la parte che prevedeva l'adozione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, inquadrando il finanziamento pubblico ai sensi del più recente Reg. (UE) 2022/2472 e tenendo conto delle previsioni del decreto direttoriale MATTMCLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020, con il quale è stato approvato il «Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano».

Con D.d.u.o. 5 ottobre 2023 - n. 14992 sono state approvate, ai sensi della D.G.R. n. 867/2023, le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla

riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole», coerenti con il Reg. (UE) 2022/2472 (c.d. **“Bando Aria 2023”**)

Le domande di ammissione al contributo sono state presentate dal 9 ottobre 2023 fino al 21 dicembre 2023.

Il bando prevede che le domande istruite positivamente, ma non finanziate, manterranno validità per un periodo pari a 18 mesi a partire dalla data di definizione dell'ultima graduatoria che esaurisce le risorse originariamente stanziati e disponibili al momento dell'apertura e che la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste potrà provvedere all'ammissione a finanziamento delle domande residue ammesse e non finanziate per mancanza di risorse con le somme eventualmente derivanti da economie e/o rinunce ovvero con somme che a qualsiasi titolo dovessero rendersi disponibili per medesime finalità.

Di seguito si riportano gli esiti.

Domande presentate: 81

Contributo richiesto a carico di Regione Lombardia richiesto in fase di adesione:

- Categoria 1 (*Acquisto di macchine semoventi o attrezzature...*): 2.136.757,90 euro suddivisi in 23 interventi;
- Categoria 2 (*Copertura delle strutture di stoccaggio...*): 2.350.415,75 euro suddivisi in 51 interventi;
- Categoria 3 (*Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato...*): 7.324.726,80 euro suddivisi in 17 interventi.
- Totale contributo richiesto a carico di Regione Lombardia: 11.811.900,45 euro

A seguito degli esiti istruttori, il quadro finale è il seguente:

- Domande ammesse: 77
- Totale contributo ammesso: 10.550.841,21

Si ritiene che “i numeri” e la “qualità degli interventi” della misura di incentivazione così come posta in atto dimostrino la concreta possibilità di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla Direttiva 2008/50/CE e che sia in grado di incidere positivamente nell'ambito delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il non rispetto dei limiti sulla qualità dell'aria e in particolare la recente condanna relativa al PM10.

Il presente progetto intende proseguire e dare continuità all'azione già attivata con i finanziamenti derivanti dal decreto direttoriale 412/2020, riconoscendo la manifestata disponibilità delle imprese agricole, così come rappresentata e riassunta nella graduatoria di ammissibilità, che mette a disposizione interventi di pronta cantierabilità.

È rivolto ad aziende con sede legale in Lombardia e realizzazione dei relativi interventi sul territorio lombardo.

Il progetto rientra tra gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del programma di finanziamento ministeriale in oggetto, approvato con decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-412 del 18/12/2020.

Tale programma di finanziamento prevede la richiesta di stanziamento 12.000.000 euro.

Si precisa che per il presente progetto verrà richiesto un anticipo pari al 30% e che si procederà poi alla rendicontazione finale secondo le modalità stabilite dal Decreto Direttoriale CLEA del 18/12/2020, n. 412.

Tale importo sarà impiegato in parte per finanziare lo scorrimento della graduatoria di ammissione in corso di approvazione (n° 69 interventi per un fabbisogno di € 9.688.877,67) e in parte per l'apertura di un nuovo Bando Aria (prevedibile per l'inizio del 2025).

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

È confermata la tipologia di interventi, così come già individuati con D.g.r. 8 agosto 2023 n. 867 e con D.d.u.o. 5 ottobre 2023 - n. 14992 – “Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all’«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»”:

1. “Acquisto di macchine semoventi o attrezzature portate, trainate o di supporto che permettano l’incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione” e “acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata”;
2. “Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio (separatori, vibrovagli e agitatori)”;
3. “Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria, ovvero il recupero di materia)”.

LE RISORSE DA DESTINARE AL PROGETTO

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a 12.000.000 € su due annualità:

2024 = 3.600.000 €

2026 = 8.400.000 €

La rendicontazione finale al Ministero è prevista nel 2026.

La misura è volta ad acquisire le risorse finanziarie per

- esaurire lo scorrimento della graduatoria delle domande istruite positivamente ma non finanziate, dando completa attuazione al Bando Aria “2023” approvato con D.d.u.o. 5 ottobre 2023 - n. 14992
- aprire un nuovo Bando Aria (inizio 2025)

La dotazione di apertura di “Bando Aria 2025” sarà definita dopo la chiusura definitiva delle istruttorie del bando Aria 2023.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Per l’assegnazione delle risorse si prevede lo scorrimento della graduatoria in corso di definizione, che sarà approvata con Decreto del Dirigente competente.

Le modalità di esecuzione sono quelle già previste con D.d.u.o. 5 ottobre 2023 - n. 14992 – “Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all’«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»”.

Il contributo è erogato in forma di conto capitale.

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Le tempistiche di attuazione del progetto con le relative attività sono indicate di seguito e riportate nel cronoprogramma.

2024

Scorrimento della graduatoria Bando Aria 2023 a far tempo dalla data di comunicazione da parte del Ministero dell’approvazione del progetto.

Assunzione dei corrispondenti impegni di spesa e favore dei beneficiari.

Impostazione Bando Aria 2025

2025

Avvio esecuzione degli interventi Bando Aria 2023, conseguenti accertamenti amministrativi a intervenuta esecuzione e relative liquidazioni.

Apertura, presentazione domande, effettuazione istruttorie e ammissioni a finanziamento Bando Aria 2025.

2026

Completamento esecuzione degli interventi Bandi 2023 e 2025, conseguenti accertamenti amministrativi a intervenuta esecuzione e relative liquidazioni.

Presentazione entro ottobre della rendicontazione finale al Ministero da parte di Regione

ANNO 2024												ANNO 2025												ANNO 2026											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									scorrim																										
												bando 2025																							
												impegni																							
												realizzazione																							
																								rendicontazione											

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI RENDICONTAZIONE

Al completamento di tutti gli interventi (entro ottobre 2026) Regione Lombardia trasmette al Ministero dell’Ambiente la documentazione di rendicontazione dell’attuazione della misura. Alla rendicontazione si procederà secondo le modalità stabilite dal Decreto Direttoriale CLEA 18 dicembre 2020, n. 412.

È inoltre prevista la trasmissione al Ministero di relazioni di monitoraggio intermedie con frequenza almeno annuale.

PROGETTO A2” PER “AZIONE REGIONALE VOLTA ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITA’ AGRO-MECCANICHE IN LOMBARDIA”

PREMESSE

L’Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche in sinergia con quanto previsto dall’Accordo di programma per la qualità dell’aria nel Bacino Padano e, in particolare, con la relativa declinazione operativa riguardante il settore agricolo, approvata con Decreto 29 giugno 2019, n. 7695, “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività Agricole (c.d. “Bando Aria”), è rivolta a completare lo sforzo di Regione Lombardia – DG Agricoltura nel promuovere iniziative di sostenibilità ambientale e di economia circolare, estendendole anche nello specifico settore delle attività agro-meccaniche.

La Lombardia è la regione d’Italia con la maggiore produzione agricola e occupa una posizione di rilievo anche nella realtà europea, collocandosi ai primi posti per il reddito più alto per unità di lavoro delle aziende agricole secondo i dati RICA (Rete di informazione contabile agricola dell’Unione Europea).

In Lombardia si produce il 40% del riso italiano e risulta insediato il 52% degli allevamenti suinicoli e il 30% di quelli bovini, con una produzione di latte che si assesta attorno al 43% del totale nazionale. Si tratta di numeri rilevanti che, se da una parte concorrono alla costituzione di una redditività regionale tra le più elevate in Italia, d’altra parte sottendono una gestione agricola intensiva. Tale gestione, associata a un pari uso intensivo del territorio per finalità extra-agricole, stimola una progressiva e crescente attenzione per la sostenibilità delle azioni gestionali e per la cura delle matrici ambientali, che passa sempre più per un efficiente impiego delle risorse.

Le politiche agricole intraprese da alcuni decenni con l’input e il supporto della Commissione Europea e del Governo nazionale sono sempre più orientate verso lo sviluppo di un’agricoltura efficiente, sostenibile e al contempo produttiva, in grado di erogare servizi e beni ambientali, via via sempre più integrati e diffusi.

É sempre più centrale il ruolo dell’agricoltura nel perseguire processi positivi per l’ambiente, quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’azione di filtro e di riduzione nei confronti dei potenziali inquinanti, lo sviluppo di modelli “circolari” nella gestione delle risorse.

La possibilità di coniugare la remunerazione delle produzioni agricole con la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e, più in generale, con il sostegno alla resilienza degli agro-ecosistemi terrestri e con il mantenimento degli equilibri ambientali e territoriali richiede peraltro che i modelli agricoli evolvano verso sistemi colturali e di gestione più performanti ed efficienti, capaci di produrre servizi ecosistemici.

All’interno di questi modelli, la gestione agronomica dei suoli costituisce un elemento chiave e di snodo, con funzione trasversale e anche di “cinghia di trasmissione”, svolte tramite la capacità di conservarne e valorizzarne la generale multifunzionalità.

Il riutilizzo agricolo per gli apporti di sostanza organica e di elementi nutritivi alle colture, pratica largamente diffusa nelle attività agro-zootecniche della pianura padana, si sostanzia nella consolidata modalità dell’utilizzo agronomico degli effluenti d’allevamento, meglio se in forma trasformata e resa biologicamente più stabile di “digestato”, che in Lombardia assume una importante rilevanza per la grande diffusione dell’attività zootecnica e degli impianti di digestione anaerobica. Si innesca così un circuito virtuoso, che ruota attorno all’apporto di sostanze benefiche al suolo e contribuisce alla

riduzione dell'utilizzo dei concimi di sintesi, attribuendo funzione di "fertilizzante rinnovabile" al digestato, opportunamente caratterizzato (in termini di presenza di azoto prontamente disponibile e di sostanza organica "stabilizzata").

La gestione virtuosa e redditizia di tale matrice determina, sulla base di motivazioni di convenienza ancor prima che per "obbligo", una gestione sostenibile dell'effluente, fornendo un contributo per la **riduzione delle emissioni di ammoniaca** (precursore per la formazione di particolato secondario), contribuendo quindi al miglioramento della qualità dell'aria.

L'adozione di tecniche conservative di gestione dei suoli agricoli ha dimostrato di poter apportare anche apprezzabili benefici in termini di maggiore conservazione e incorporazione della CO₂, protezione dall'erosione e migliore regimazione delle acque, maggiore fertilità biologica e biodiversità, nonché maggiore stabilità nelle produzioni a fronte di minori input, dando pratica attuazione e concreto esempio della fattibilità di percorsi "naturalmente" circolari nel settore primario.

In questo contesto di attività trova particolare applicazione il ricorso a "prestazioni di servizi in agricoltura", il c.d. "Contoterzismo".

In Lombardia le aziende che, nell'ambito agricolo, svolgono servizi agro-meccanici in conto terzi, fornendo macchine e operatori per l'esecuzione delle operazioni, sono circa 1.300 (dati ISTAT, Censimento agricoltura 2010), con una più recente tendenza alla concentrazione e a una maggiore "strutturazione" (in termini di macchinari/attrezzature e professionalità) delle stesse.

Questa attività interessa il 2,4% delle aziende agricole regionali ed appare essere più diffusa rispetto a quanto si riscontra a livello nazionale (1,1%); inoltre, in Lombardia le aziende che svolgono attività in conto terzi presentano un numero medio di giornate, pari a 71,1 per azienda, più elevato rispetto alla media nazionale (50,3 per azienda). Le aziende agricole che esercitano questa tipologia di attività connessa risultano oggi più diffuse a seguito di un processo che, nell'ultimo decennio, ha visto aumentare sia il numero delle aziende che esercitano questa attività sia il numero medio di giornate prestate per azienda. Questo significa che l'offerta si è adeguata ad una domanda crescente espressa da un sistema di imprese agricole profondamente trasformato. Seppur in aumento, il peso del lavoro impiegato per la produzione di servizi in conto terzi è pari a circa lo 0,5% del lavoro totale relativo al settore.

Osservando il fenomeno nella sua articolazione territoriale, appare evidente come passando dalla fascia altimetrica di pianura a quella montana, le aziende agricole che svolgono attività di servizio in conto terzi risultino meno numerose e diffuse; inoltre, il numero medio di giornate per azienda è via via decrescente (da 76,0 giornate per azienda in pianura, a 68,1 in collina, a 56,0 in montagna). Un fattore esplicativo di tale distribuzione risiede nella maggior diffusione alle basse altitudini delle coltivazioni a seminativi (mais, riso e cereali autunno-vernini), per le quali il ricorso al contoterzismo è più frequente.

PROSPETTO 18. AZIENDE CON CONTOTERZISMO ATTIVO, GIORNATE DI LAVORO CONTOTERZISMO ATTIVO, GIORNATE PER AZIENDA. Anno 2010, valori assoluti e percentuali

TERRITORIO	Aziende	Giornate di lavoro in contoterzismo	Giornate di lavoro/azienda	%aziende contoterzismo attivo/az. totali
Lombardia	1.304	92.664	71,1	2,4
Montagna	207	11.595	56,0	1,6
Collina	286	19.472	68,1	2,5
Pianura	811	61.597	76,0	2,7
Nord-ovest	3.049	169.315	55,5	2,1
Nord-est	5.160	277.552	53,8	2,0
Italia	18.438	928.311	50,3	1,1

Come si osserva dalla sottostante tabella (prospetto 20), le aziende lombarde che fanno ricorso al contoterzismo passivo sono circa 26.000 e rappresentano il 48,0% delle aziende agricole totali; il 23,8%

di queste aziende usufruisce di servizi agro-meccanici da parte di altre aziende agricole. Le giornate di lavoro svolte per azienda sono mediamente 9 e salgono a circa 11 giornate nel caso di affidamento dello svolgimento dei servizi agro-meccanici ad aziende agricole. Dal confronto di queste indicazioni con quanto si rileva nel contesto territoriale nazionale, è possibile osservare alcune specificità della realtà regionale: da un lato, una maggiore diffusione in Lombardia del fenomeno del contoterzismo (48,0% a fronte del 33,3%), con un più elevato numero di giornate per azienda (9 giornate per azienda a fronte di 7,4 a livello nazionale) e, dall'altro, un minor ricorso ai servizi offerti da aziende agricole (23,8% a fronte del 36,6% a livello nazionale), seppure con un maggior numero di giornate di lavoro per azienda (10,7 rispetto a 6,9). I principali indicatori di carattere generale esaminati precedentemente nel confronto nazionale possono essere osservati nella loro differenziazione territoriale in ambito regionale. In Lombardia, l'84% circa della domanda di servizi agro meccanici in conto terzi è espressa dalle aziende di pianura, area ove peraltro si registra la più elevata diffusione del fenomeno (73,1%). Viceversa, la fascia montana, che rappresenta solo il 2,2% della domanda regionale, registra tra le sue aziende la più bassa diffusione del ricorso al contoterzismo (4,5%); in termini percentuali, invece, nelle aziende montane il ricorso ad "altre aziende agricole" risulta più elevato (63,2%) della media regionale (23,8%), così come l'affidamento completo (28,3% rispetto a 18,5%) e il numero medio di giornate per azienda (19,6 rispetto a 9).

PROSPETTO 20. AZIENDE CON CONTOTERZISMO PASSIVO, GIORNATE DI LAVORO, GIORNATE PER AZIENDA.
Anno 2010, valori assoluti e percentuali

TERRITORIO	AZIENDE				GIORNATE DI LAVORO							
	Totale contoterzismo passivo	Fornite unicamemente da aziende agricole	Affidamento completo delle operazioni	Affidamento parziale delle operazioni	Totale contoterzismo passivo	Fornite unicamemente da aziende agricole	% aziende con contoterzismo passivo/aziende totali	% contoterzismo da aziende agricole/aziende con contoterzismo passivo	% affidamento completo delle operazioni*	% affidamento parziale*	gl/az	gl/az da aziende agricole
Lombardia	26.056	6.196	4.830	21.593	235.200	66.329	48,0	23,8	18,5	82,9	9,0	10,7
Montagna	579	366	164	463	11.324	7.011	4,5	63,2	28,3	80,0	19,6	19,2
Collina	3.550	1.283	809	2.863	38.744	15.188	30,7	36,1	22,8	80,6	10,9	11,8
Pianura	21.927	4.547	3.857	18.267	185.132	44.130	73,1	20,7	17,6	83,3	8,4	9,7
Nord-ovest	50.529	18.814	7.764	43.539	397.267	136.210	34,8	37,2	15,4	86,2	7,9	7,2
Nord-est	139.679	54.720	41.214	100.660	675.331	245.317	55,5	39,2	29,5	72,1	4,8	4,5
Italia	540.269	197.764	174.700	387.522	4.015.340	1.364.838	33,3	36,6	32,3	71,7	7,4	6,9

Completano il quadro delle caratteristiche generali, le informazioni sull'affidamento completo delle operazioni, che riguardano una o più coltivazioni, e sull'affidamento parziale. Nel contesto di un limitato numero di aziende che si avvalgono di entrambe le modalità di affidamento, in base alla consistenza della domanda, la modalità favorita è l'affidamento parziale, che interessa in Lombardia l'82,9% delle aziende che si avvalgono del servizio in conto terzi. Anche in questo caso si possono rilevare alcune differenze rispetto al dato nazionale: da un lato, l'incidenza percentuale dell'affidamento completo in Lombardia, pari al 18,5%, risulta decisamente inferiore alla media nazionale (32,3%); dall'altro, risulta più diffusa la presenza di aziende che si avvalgono di servizi agro-meccanici in modo parziale (82,9%) rispetto alla media nazionale (71,7%). Dal punto di vista aritmetico è possibile affermare che, con la diminuzione, nel complesso, delle aziende agricole, nell'ultimo decennio in Lombardia si è ridotto in termini assoluti anche il numero di aziende che si avvale di contoterzismo, così come quello delle relative giornate di lavoro; purtuttavia, la loro importanza relativa sul totale delle aziende agricole è aumentata così come il numero medio di giornate di lavoro ricevute da ogni azienda. Le ragioni possono essere ricondotte sia al rafforzamento del peso delle aziende delle

classi di ampiezza maggiore (oltre 50 ettari) e della relativa specializzazione sia ad un contesto che ha in parte favorito il permanere di piccole aziende di proprietà.

L'incidenza delle aziende che si avvalgono di servizi agro-meccanici in conto terzi sulle aziende agricole totali presenta un andamento crescente con l'aumentare della classe di ampiezza aziendale (SAU), così come il numero di giornate di lavoro per contoterzismo passivo. In particolare, a fronte di un progressivo aumento delle giornate medie, il contoterzismo passivo risulta crescente in termini percentuali sul totale delle aziende sino ad una ampiezza media che si colloca tra i 20 e 30 ettari, per poi decrescere nelle classi di ampiezza più elevate. Certamente le aziende più grandi esprimono una domanda potenzialmente maggiore di servizi agro meccanici; d'altra parte, le aziende che ricadono nelle classi dimensionali superiori hanno la possibilità di dotarsi di un autonomo parco macchine la cui maggiore utilizzazione all'interno dell'impresa è resa possibile proprio dalla maggiore ampiezza aziendale.

Distribuendo le 26.000 aziende lombarde che fanno ricorso al contoterzismo per classi di ampiezza di SAU che identificano le piccole, le medie e le grandi imprese, si può osservare come il 70,9% delle giornate prestate per produrre servizi in conto terzi sia richiesto da aziende di piccole e di medie dimensioni, che rappresentano l'87,5% delle aziende, con una richiesta media di circa 7 giornate per azienda. La vera discontinuità in termini di ricorso al contoterzismo si evidenzia per le aziende di grandi dimensioni (con una ampiezza superiore ai 50 ettari), pari al 12,5% del totale, che assorbono il 29,1% delle giornate di lavoro per contoterzismo, con una richiesta media di 21,2 giornate per azienda.

In un'agricoltura sempre più multifunzionale volta alla produzione sostenibile di food e feed, il ruolo della meccanizzazione agricola è diventato sempre più fondamentale, anche per l'esecuzione il più possibile tempestiva delle lavorazioni, finalizzate a massimizzare quantità e qualità delle produzioni. Considerando gli investimenti progressivamente crescenti per l'acquisto di macchine tecnologicamente avanzate, il ruolo del contoterzismo ha assunto sempre maggiore importanza. Storicamente, il ricorso alle imprese agro-meccaniche è stato agli albori circoscritto alle lavorazioni più impegnative (lavorazioni profonde del terreno e raccolta di cereali e foraggi in primis), ma da qualche tempo è in decisa espansione oltre che in costante evoluzione (lavorazioni di precisione, riduzione dell'impiego di fattori produttivi).

A titolo indicativo, in Italia i contoterzisti eseguono oltre il 40% delle lavorazioni meccanizzate, in particolare la semina (65% circa), i trattamenti (75% circa) e la raccolta (oltre 85%). Rispetto all'azienda agricola, le imprese agro-meccaniche, operando su notevoli superfici, possono più facilmente giustificare investimenti anche impegnativi, essendo in grado di sostenerne il relativo ammortamento. Inoltre, il contoterzismo può indirettamente svolgere un **ruolo** anche nella **riduzione dell'impatto ambientale** associato alla **meccanizzazione**, grazie all'impiego di trattori e operatrici generalmente più moderne, e quindi più performanti (conseguentemente anche meno inquinanti in termini emissioni in atmosfera) rispetto a quelle solitamente utilizzate dall'impresa agricola. Anche grazie alle emissioni ridotte in virtù dell'adozione di efficaci dispositivi per la riduzione degli inquinanti, il parco macchine di un'impresa agro-meccanica, caratterizzato da un più elevato impiego temporale di trattori e operatrici di ultima generazione, garantisce, a parità di lavoro svolto, un impatto sull'ambiente senza dubbio più contenuto rispetto a quello provocato da macchine obsolete, per di più caratterizzate da un limitato uso in termini di tempo e, conseguentemente, da una vita di impiego "più lunga" (minor ricambio).

Studi di LCA hanno dimostrato che l'impatto delle lavorazioni di preparazione del letto di semina e di semina è generalmente più basso quando la meccanizzazione è operata da azienda agro-meccanica, con riduzioni che variano dal 9-25% fino al 75% a seconda del singolo profilo ambientale considerato.

Considerando l'insieme di tutte le altre operazioni di campo e le tipologie di coltura/ordinamenti prevalenti in Lombardia (a partire da quello più importante, la filiera agro-zootecnica) **il presente progetto intende consolidare un segmento in cui il ruolo delle imprese agro-meccaniche è in crescita e, soprattutto, risultata in grado di produrre diverse e significative ricadute in tema di emissioni in atmosfera, a partire dall'ammoniaca, quale quello della gestione e distribuzione degli effluenti di allevamento, in forma tal quale o "digestata".**

In modo molto sintetico e didascalico, seguendo il format del già attivato c.d. "Bando Aria" per le imprese agricole, la misura per il comparto "agro-meccanici" trova analogo applicazione:

- (i) nella fase di primo stoccaggio e/o nei trattamenti degli effluenti funzionali alla fertilizzazione del suolo
- (ii) nella fase in campo durante le operazioni di fertilizzazione agronomica delle colture.

In parallelo con l'**Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole**, - approvata da Regione Lombardia con D.G.R. n. 863 del 26/11/2018 (c.d. "Bando Aria") rivolta alle aziende agricole - **con DGR 16 novembre 2021, n. 5515**, è stata parimenti approvata l'**Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche**, espressamente dedicata a imprese che effettuano **lavorazioni agricole Conto Terzi**.

La suddetta Azione risulta complementare rispetto all'omonima "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" in precedenza già attivata ed è funzionale per rispondere in maniera rafforzata e sinergica alle condizioni ambientali che caratterizzano il Bacino Padano. Il comune obiettivo viene accelerato tramite la sinergia con una specifica Azione per incentivare anche le imprese agro-meccaniche a adottare tecnologie innovative e acquistare attrezzature e sistemi impiantistici basso emissivi da applicare alle varie fasi gestionali di utilizzazione agronomica degli effluenti/digestato.

Operando su notevoli superfici, le imprese agro-meccaniche possono più facilmente giustificare investimenti anche impegnativi, essendo in grado di sostenerne il relativo ammortamento. Inoltre, il contoterzismo può indirettamente svolgere un ruolo anche nella riduzione dell'impatto ambientale associato alla meccanizzazione, grazie all'impiego di trattori e operatrici generalmente più moderne, e quindi più performanti (conseguentemente anche meno inquinanti in termini emissioni in atmosfera) rispetto a quelle solitamente utilizzate dall'impresa agricola.

Anche grazie alle emissioni ridotte in virtù dell'adozione di efficaci dispositivi per la riduzione degli inquinanti, il parco macchine di un'impresa agro-meccanica, caratterizzato da un più elevato impiego temporale di trattori e operatrici di ultima generazione, garantisce, a parità di lavoro svolto, un impatto sull'ambiente senza dubbio più contenuto rispetto a quello provocato da macchine obsolete, per di più caratterizzate da un limitato uso in termini di tempo e, conseguentemente, da una vita di impiego "più lunga" (minor ricambio).

Precedenti iniziative e risultati

In attuazione della DGR 16 novembre 2021, n. 5515 "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche", sono state approvate le Disposizioni attuative per la presentazione delle domande con decreto 23 dicembre 2021, n. 18423.

Con decreto 14299 del 6 ottobre 2022 sono stati approvati gli esiti istruttori del Bando riferiti al primo periodo 2022, che hanno visto l'ammissione di n. **18 domande**, cui corrisponde un contributo complessivo pari ad **€ 1.697.473,55**.

Con D.d.s. 07 marzo 2023 – n. 3232, sono state approvate ulteriori n. **6 domande**, con esiti istruttori positivi, riferite al secondo periodo 2022, con un contributo di **€ 660.680,06**.

Di seguito, la sintesi dei numeri e degli interventi fin qui realizzati:

- liquidati 20 progetti per un contributo complessivo di € 2.073.429,78;

Il valore tecnico ambientale dei progetti ad oggi già realizzati e liquidati è il seguente:

- 10 macchine semoventi per la distribuzione
- 4 carribotte
- 51 attrezzature per l'iniezione/interramento immediato acquistate (sistema gonfia-sgonfia, balie, Stripp Till, preparatore combinato, ripper, assolcatori/dischi, barre a calate);
- 13 sistema NIR;
- 11 sistema GPS;
- 11 mappe di prescrizione
- 20.000 ha interessati da distribuzioni con interramento immediato (dato stimato);

In termini di risultati concreti, si evidenzia come significativo l'incremento (nell'ordine del 30%) del numero di mezzi semoventi operanti in Lombardia per la distribuzione, a cui va aggiunta la diffusa richiesta di sistemi gestionali digitali e di precisione.

Il presente progetto intende proseguire e dare continuità all'azione già attivata con i finanziamenti derivanti dal decreto direttoriale 412/2020, riconoscendo la manifestata disponibilità delle imprese agro-meccaniche investire, tenuto conto delle novità introdotte dal Reg. (UE) 2023/2831 "de minimis").

Più specificamente:

- in sinergia con quanto già previsto per le imprese agricole (tipologia di interventi, così come già individuati con D.g.r. n. 863/2018 «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole», successivamente aggiornata con D.g.r. n. 867/2023 alle previsioni del Reg. (UE) 2022/2472)
- in continuità e prosecuzione di quanto disposto con D.g.r. 16 novembre 2021, n. 5515 «Determinazione in ordine all'Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche»

Si ritiene che la presente misura di incentivazione, in sinergia con le altre azioni, possa:

- fattivamente concorrere a completare il fronte degli interventi utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria posti dalla Direttiva 2008/50/CE;
- incidere positivamente nell'ambito delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il non rispetto dei limiti sulla qualità dell'aria e in particolare la recente condanna relativa al PM10;
- proseguire l'azione di rinnovamento e innovazione tecnologica di macchine e attrezzature utilizzate dalle imprese agro-meccaniche per la distribuzione degli effluenti di allevamento/digestato;

- favorire l'introduzione e/o il consolidamento di una gestione ottimale e sostenibile degli effluenti di allevamento/digestato, secondo logiche di economia circolare e criteri di efficienza che determinino una riduzione delle emissioni di ammoniaca.

Il **progetto si rivolge ad aziende agro-meccaniche (Codice Ateco 01.61.00)** con sede legale in Lombardia e prestazione dei relativi servizi sul territorio lombardo.

Il progetto rientra tra gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del programma di finanziamento ministeriale in oggetto, approvato con decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-412 del 18/12/2020.

Tale programma di finanziamento prevede lo stanziamento delle seguenti risorse a valere sul triennio 2024/2026:

2025 = 900.000 €

2026 = 2.100.000 €

Si precisa che per il presente progetto verrà richiesto un anticipo pari al 30% e che si procederà poi alla rendicontazione finale secondo le modalità stabilite dal Decreto Direttoriale CLEA del 18/12/2020, n. 412.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

In sinergia con quanto già previsto per le imprese agricole (tipologia di interventi, così come già individuati con D.g.r. n. 863/2018 «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole» D.G.R. n. 867/2023, successivamente aggiornata con D.g.r. n. 867/2023 alle previsioni del Reg. (UE) 2022/2472) e in prosecuzione di quanto disposto con D.g.r. 16 novembre 2021, n. 5515 «Determinazione in ordine all'Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche», è confermata la tipologia di interventi previsti nell'ultima apertura (2023);

1. Acquisto di macchine semoventi e/o di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione;
2. Acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata;
3. Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità allo scarico delle acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria).

Il programma si propone di attivare un'apertura del Bando "Agro-meccanici" nel 2025.

LE RISORSE DA DESTINARE AL PROGETTO

La dotazione finanziaria complessiva da destinare alla presente misura ammonta a **€ 3.000.000 €**:

2025 = 900.000 €

2026 = 2.100.000 €

Restano impiegate eventuali risorse aggiuntive che a diverso titolo dovessero rendersi disponibili.

La misura è volta a:

- **completare il novero dei soggetti Agro-meccanici** che operano, con significativa rilevanza per quanto riguarda il panorama del contesto agricolo lombardo, nella fase di gestione/distribuzione degli effluenti di allevamento/digestato;

- **estendere** il loro raggio di azione all'interno delle attività operate da **imprese Agro-meccaniche** nella suddetta fase, per la specifica capacità ed efficacia delle loro prestazioni di servizi nel penetrare tale segmento, funzionale a coprire nella loro interezza l'insieme degli interventi previsti nella fase medesima;

- **proseguire nel rinnovo del parco macchine/attrezzature**, con l'introduzione di tecnologie sempre più moderne e avanzate (precisione, automazione e misurazione) e la digitalizzazione dei processi.

Il progetto sviluppa efficaci sinergie con la D.g.r. n. 863/2018 «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole» e con la successiva D.g.r. 8 agosto 2023 n. 867, adottata per allineare le nuove «Determinazioni in ordine alla Nuova «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole», aggiornandole alle previsioni del *Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nel frattempo intervenuto.*

Il progetto dà continuità e prosecuzione a quanto disposto con D.g.r. 16 novembre 2021, n. 5515 «Determinazione in ordine all'Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche», attuata con le modalità e i risultati meglio e in dettaglio in precedenza sopra descritti, aggiornandole alle previsioni del *Regolamento "de minimis" (Reg. UE n. 2023/2831), adottato il 13 dicembre 2023 Commissione europea, ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2024.*

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Per l'assegnazione delle risorse si prevedono modalità di esecuzione in analogia a quelle già previste con D.d.s. 23 dicembre 2021 - n. 18423 - "Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all' «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche»

Il contributo è erogato in forma di conto capitale.

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Le tempistiche di attuazione del progetto con le relative attività sono riportate di seguito:

2024

Aggiornamento del regime di Aiuto «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche» che tenga conto delle modifiche introdotte con il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831), adottato il 13 dicembre 2023 Commissione europea, ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2024.

Impostazione del Bando.

2025

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 12 aprile 2024 - n. 5825

Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici variazioni di bilancio con istituzione del fondo pluriennale vincolato

IL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE FINANZIARIA

Vista la d.g.r. n. 841 del 8 agosto 2023 «Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – determinazioni in ordine alle funzioni, alla composizione e alle modalità di funzionamento» la quale dispone in merito alla disciplina afferente al Nucleo, con particolare riferimento alla composizione, ai requisiti di nomina, alla durata degli incarichi, al compenso spettante ai singoli componenti, alle modalità di conferimento degli incarichi, ai doveri dei componenti, alle modalità di funzionamento, nonché alle ipotesi di cessazione degli incarichi e di decadenza;

Visto il Comunicato regionale 14 settembre 2023 – n. 116 a firma del Segretario Generale della Presidenza «Avviso ai sensi dell'art. 8 l.r. 20/2008, per l'individuazione di esperti esterni cui conferire l'incarico di componente del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della l. 144/1999 e all'art. 1 della l.r. 5/2007», pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 38 del 20 settembre 2023;

Preso atto che a seguito delle candidature pervenute e della verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti dall'avviso, la Giunta - esaminati i *curricula* - con d.g.r. 1762 del 22 gennaio 2024 ha nominato i dodici componenti esterni dell'Unità Tecnica demandando al dirigente competente l'adozione degli atti conseguenti la nomina;

Rilevato che il compenso previsto per i componenti esterni dell'Unità Tecnica è fissato in € 11.500,00 all'anno, oltre ad un compenso pari a € 185,00, per ogni seduta plenaria dell'Unità tecnica in caso di partecipazione in presenza e che i compensi devono intendersi al lordo degli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali e al netto dell'IVA quando dovuta;

Rilevato altresì che le spese per il funzionamento del nucleo sono finanziate mediante trasferimenti statali vincolati già incassati;

Richiamato il decreto n. 2290 del 9 febbraio 2024 con il quale si dava atto che:

- a seguito dell'applicazione dell'avanzo vincolato formatosi negli esercizi precedenti le risorse necessarie al funzionamento del nucleo risultavano disponibili sul capitolo 1.11.103.8674 - contributi statali per i compensi ai componenti del nucleo di valutazione - altra attività di assistenza al nucleo
- dal 1 gennaio 2024 Regione Lombardia ha cambiato il proprio sistema informatico- contabile e che erano ancora in corso di risoluzione alcune problematiche tecniche emerse all'avvio del nuovo sistema.

Preso atto che le problematiche tecniche sono state appena risolte ed è pertanto possibile procedere alle scritture contabili;

Ritenuto, pertanto, di assumere gli impegni di spesa per complessivi € 654.298,91 a favore dei seguenti beneficiari, dando atto che verrà istituito il Fondo pluriennale vincolato per le somme imputate alle annualità 2025, 2026, 2027, 2028:

codice beneficiario	Nome	Cognome	2024	2025	2026	2027	2028
1030618	BORGAZZI BARBO' DI CASAL MORANO	CARLO ANDREA	14.440,74 €	15.384,20 €	15.384,20 €	15.384,20 €	2.564,03 €
1027958	CASTEL NUOVO	ENRICO	11.836,67 €	12.610,00 €	12.610,00 €	12.610,00 €	2.101,66 €
982997	DELLE CHAIE	MAURO	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	244,00 €
1027959	FINICELLI	ALESSANDRO	11.836,67 €	12.610,00 €	12.610,00 €	12.610,00 €	2.101,66 €
982999	MANGINI	MASSIMO	14.440,74 €	15.384,20 €	15.384,20 €	15.384,20 €	2.564,03 €
1030635	MARINO	MANLIO	14.440,74 €	15.384,20 €	15.384,20 €	15.384,20 €	2.564,03 €
983051	MARISICO	LUCA	14.440,74 €	15.384,20 €	15.384,20 €	15.384,20 €	2.564,03 €
1030636	PASCILLO	GIORGIA	14.440,74 €	15.384,20 €	15.384,20 €	15.384,20 €	2.564,03 €
1030666	POZZI	PAOLO	11.836,67 €	12.610,00 €	12.610,00 €	12.610,00 €	2.101,66 €
1027967	STRACUZZI	LUIGI	11.836,67 €	12.610,00 €	12.610,00 €	12.610,00 €	2.101,66 €
1030662	TONELLO	ANDREA	14.440,74 €	15.384,20 €	15.384,20 €	15.384,20 €	2.564,03 €
1030664	VISCONTI	ANDREA ARISTIDE	14.440,74 €	15.384,20 €	15.384,20 €	15.384,20 €	2.564,03 €

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Dato atto che il progetto di cui al presente atto non prevede il CUP

DECRETA

Di approvare le variazioni di bilancio e le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante al seguente atto.

di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Marco Giuseppe Vignati

D.G. Università, ricerca, innovazione

D.d.u.o. 25 giugno 2024 - n. 9628

2021IT16RFR010 - PR FESR 2021-2027 - Avviso pubblico per la Manifestazione d'interesse alla proposta di fabbisogni d'investimento per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca delle università lombarde che svolgono attività di trasferimento tecnologico verso le imprese

IL DIRIGENTE DELLA U.O. AFFARI LEGISLATIVI,
PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA

Richiamata la d.g.r.n. XII/2349 del 20 maggio 2024 che:

- approva il percorso per la definizione della misura di sostegno del trasferimento tecnologico potenziando le infrastrutture di ricerca delle università lombarde al fine di stimolare l'offerta di servizi di ricerca e di trasferimento tecnologico verso il tessuto imprenditoriale lombardo dando così impulso all'ecosistema regionale dell'innovazione;
- definisce due fasi di cui la prima è finalizzata alla ricognizione dei fabbisogni tramite una procedura di manifestazione di interesse aperta a tutte le università lombarde;
- demanda alla Direzione Generale Università, ricerca, innovazione lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della prima fase con un apposito avviso pubblico contenente le modalità e i termini per il ricevimento delle manifestazioni di interesse tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi;
- individua il responsabile del procedimento nel dirigente pro tempore della U.O. Affari legislativi, programmazione e governance della ricerca;
- rinvia a un successivo atto, in esito alla prima fase del percorso, la disciplina sugli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 del TFUE e del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione europea;

Ritenuto di procedere con l'avvio della prima fase mediante un Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse alla proposta di fabbisogni d'investimento per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca delle università lombarde che svolgono attività di trasferimento tecnologico verso le imprese;

Visto l'allegato A «Manifestazione d'Interesse per la ricognizione dei fabbisogni d'investimento per la creazione o l'ammodernamento delle Infrastrutture di Ricerca delle università lombarde che svolgono attività di trasferimento tecnologico verso le imprese» predisposto sulla base degli elementi stabiliti dalla d.g.r. 2349/2024 disponendo che le adesioni all'avviso siano presentate sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi a partire dalle ore 10.30 del 4 luglio 2024 sino alle ore 15.00 del 19 settembre 2024;

Ritenuto conseguentemente di approvare l'allegato A «Manifestazione d'Interesse per la ricognizione dei fabbisogni d'investimento per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca delle università lombarde che svolgono attività di trasferimento tecnologico verso le imprese» quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che la Manifestazione di interesse di cui all'allegato A:

- non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
- non concede agevolazioni né attribuisce qualsivoglia titolo di prelazione o preferenza in caso di partecipazione alla successiva misura a valere sull'Azione 1.1.2 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia;

Dato atto che:

- in sede di progettazione della Manifestazione di interesse sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy by Design e che la procedura di validazione delle stesse con il Data Protection Officer regionale è in corso di validazione da parte di quest'ultimo;
- la titolarità del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (g.d.p.r) è di Regione Lombardia ed è connessa alle finalità di ricognizione dei fabbisogni tecnologici degli enti universitari lombardi e per le modalità e mezzi messi a disposizione dello svolgimento dell'iniziativa;
- nell'ambito del presente procedimento viene resa l'informativa per il trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del REG UE 2016/679 ai soggetti aderenti alla Manifestazione di Interesse pubblicata sulla piattaforma regionale Bandi e Servizi;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi;

DECRETA

1. di dare avvio al percorso approvato dalla d.g.r.n. XII/2349 del 20 maggio 2024 per la definizione della misura di sostegno del trasferimento tecnologico potenziando le infrastrutture di ricerca delle università lombarde al fine di stimolare l'offerta di servizi di ricerca e di trasferimento tecnologico verso il tessuto imprenditoriale lombardo dando così impulso all'ecosistema regionale dell'innovazione;

2. di attuare la prima fase del percorso di cui al punto 1 mediante un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi;

3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato A «Manifestazione d'Interesse per la ricognizione dei fabbisogni d'investimento per la creazione o l'ammodernamento delle Infrastrutture di Ricerca delle università lombarde che svolgono attività di trasferimento tecnologico verso le imprese»;

4. di disporre che le adesioni all'avviso debbano essere presentate sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi a partire dalle ore 10.30 del 4 luglio 2024 sino alle ore 15.00 del 19 settembre 2024

5. di stabilire che l'avviso pubblico di cui al presente decreto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

6. di stabilire che con la presente Manifestazione di interesse non vengono concesse agevolazioni, né viene attribuito qualsivoglia titolo di prelazione o preferenza in caso di partecipazione alla successiva misura a valere sull'Azione 1.1.2 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandiregione.lombardia.it>) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>

Il dirigente
Tommaso Mazzei

_____ • _____



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate"

AZIONE 1.1.2. "Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde"

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la ricognizione dei fabbisogni d'investimento per la creazione o l'ammodernamento delle Infrastrutture di Ricerca delle università lombarde che svolgono attività di trasferimento tecnologico verso le imprese

in attuazione della DGR 2349 del 20 maggio 2024

INDICE

1 FINALITÀ E OBIETTIVI.....	
2 DEFINIZIONI E GLOSSARIO	
3 SOGGETTI ADERENTI	
4 CARATTERISTICHE DEI PROGETTI	
5 PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI	
6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
7 PRESA D'ATTO DELLE ADESIONI.....	
8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	
9 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	

1 Finalità e obiettivi

1. La Manifestazione di Interesse costituisce un'iniziativa di Regione Lombardia attivata nell'ambito dell'Azione 1.1.2. *“Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde”*, Obiettivo specifico 1.1 *“Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate”* dell'Asse 1 *“Un'Europa più competitiva e intelligente”* del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
2. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. 2349 del 20 maggio 2024, ha approvato il percorso per la definizione della misura di sostegno del trasferimento tecnologico potenziando le infrastrutture di ricerca delle Università lombarde al fine di stimolare l'offerta di servizi di ricerca e di trasferimento tecnologico verso il tessuto imprenditoriale lombardo dando così impulso all'ecosistema regionale dell'innovazione. Il percorso è articolato nelle seguenti fasi:
 - fase 1 - Ricognizione dei fabbisogni tramite una procedura aperta di manifestazione di interesse;
 - fase 2 - In esito alla precedente fase e tenuto conto delle risultanze dell'analisi dei fabbisogni ricevuti, definizione della procedura più efficace per il sostegno economico, anche tramite l'utilizzo delle risorse programmate sull'Azione 1.1.2 del PR FESR 2021-2027, rivolto al potenziamento delle infrastrutture di ricerca per il trasferimento tecnologico delle università lombarde.In particolare, con l'intento di avviare la fase propedeutica alla definizione della procedura più efficace per il sostegno economico rivolto al potenziamento delle infrastrutture di ricerca per il trasferimento tecnologico delle università lombarde, la presente Manifestazione di Interesse è finalizzata ad individuare i fabbisogni di investimento espressi dalle Università lombarde per progetti riguardanti:
 - a) la creazione di una nuova Infrastruttura di Ricerca;
 - b) l'ammodernamento di Infrastrutture di Ricerca già esistenti;
3. Con la presente Manifestazione di Interesse non vengono concesse agevolazioni, né viene attribuito qualsivoglia titolo di prelazione o preferenza in caso di partecipazione alla successiva misura a valere sull'Azione 1.1.2 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
4. I progetti inerenti le Infrastrutture di Ricerca di cui al precedente comma 2 devono essere coerenti con la Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 1430 del 27 novembre 2023 *“Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2024-2025 e del Secondo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia”*.

2 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:
 - a) *“Bandi e Servizi”* o *“Sistema Informativo”*: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa della presente Manifestazione di Interesse, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;
 - b) *“DNSH”*: acronimo di *“Do No Significant Harm”* (non arrecare un danno significativo), principio definito dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 e sancito all'art. 9 del Regolamento (UE) n.

2021/1060, il quale sottolinea che *“Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo": nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;*

- c) *“Infrastruttura di Ricerca”*: ai sensi dell'articolo 2 punto 91 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., si intendono gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca; tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
 - d) *“Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR)”*: ai sensi dell'articolo 2 punto 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata; le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
 - e) *“Sede di progetto”*: istituto, dipartimento, laboratorio o altro luogo nella quale si svolge effettivamente l'attività dell'Infrastruttura di Ricerca; la Sede operativa può insistere su un'unica sede o su più sedi distribuite nel territorio regionale e fare riferimento ad un insieme di risorse stabili (personale e attrezzature) facenti parte dell'Infrastruttura di Ricerca del richiedente;
 - f) *“Trasferimento tecnologico” (TT)*: si riferisce ad un processo di trasferimento dei risultati derivanti dalla ricerca tecnologica e scientifica al mercato e ad una più ampia gamma di fruitori; esso è associato alle relative competenze e procedure ed è parte intrinseca di un processo di innovazione tecnologica (def. Competence Centre on Technology Transfer - European Commission);
 - g) *“Università lombarde”*: le università o istituzioni universitarie pubbliche o private (università statali, istituti universitari a ordinamento speciale, università non statali e università telematiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca) con sede legale in Lombardia;
 - h) *“Verifica climatica”*: ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 l'obbligo di garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, in linea con le relative Linee Guida Nazionali del Dipartimento per le Politiche di Coesione del 6 ottobre 2023.
2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nella presente Manifestazione di Interesse il significato loro attribuito nelle presenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che

denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

3 Soggetti aderenti

1. Alla presente Manifestazione di Interesse possono aderire le seguenti Università lombarde:

- 1) Università degli Studi di Bergamo;
- 2) Università degli Studi di Brescia;
- 3) Università degli Studi dell'Insubria Varese – Como;
- 4) Università Telematica "E-CAMPUS";
- 5) Università degli Studi di Milano;
- 6) Università degli Studi di Milano Bicocca;
- 7) Politecnico di Milano;
- 8) Università Commerciale "Luigi Bocconi";
- 9) Università Cattolica del Sacro Cuore;
- 10) Università di Lingue e Comunicazione (IULM);
- 11) Università Vita Salute S. Raffaele;
- 12) Humanitas University;
- 13) Università degli Studi di Pavia;
- 14) Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS);
- 15) Università Carlo Cattaneo LIUC.

4 Caratteristiche dei progetti

1. Ai fini della ricognizione dei fabbisogni d'investimento relativi alle proprie Infrastrutture di Ricerca che svolgono attività di trasferimento tecnologico verso le imprese, le Università dovranno presentare progetti riguardanti:

- a) la creazione di una nuova Infrastruttura di Ricerca con Sede di progetto sul territorio lombardo; oppure
- b) l'ammodernamento di un'Infrastruttura di Ricerca esistente con Sede di progetto sul territorio lombardo.

Le Infrastrutture di Ricerca devono essere localizzate sul territorio lombardo.

2. I progetti devono contribuire a una o più delle 27 macrotematiche¹ della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 1430 del 27 novembre 2023 "Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2024-2025 e del Secondo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia".

3. I progetti devono comprendere i seguenti elementi: i fabbisogni di investimento, informazioni sulla attività economica svolta, il piano di lavoro, la coerenza con la S3, elementi operativi che caratterizzano le relazioni con le imprese, la localizzazione, tempi di realizzazione e budget.

¹ <https://www.s3.regione.lombardia.it/wps/portal/site/s3/attuazione/programmi-lavoro-r-e-i>

4. I progetti di cui ai commi precedenti devono essere declinati secondo la modulistica resa disponibile sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi.
5. I progetti dovranno prevedere il termine di realizzazione delle attività e rendicontazione delle spese entro il 2028.
6. I progetti dovranno tener conto:
 - a) del principio DNSH (Do No Significant Harm) secondo gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, così come sancito all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - b) nel caso di previsione di costi inerenti ristrutturazioni di immobili o acquisto di immobili, degli adempimenti in materia di Verifica climatica (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060).

5 Presentazione delle adesioni

1. Ciascuna adesione può contenere un solo progetto. I soggetti di cui al precedente paragrafo 3 che partecipano alla Manifestazione di Interesse possono presentare più adesioni.
2. Le adesioni possono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.30 del 4 luglio 2024 sino alle ore 15.00 del 19 settembre 2024.

Data e ora apertura	Data e ora chiusura
<i>4 luglio 2024 - h. 10.30</i>	<i>19 settembre 2024 - h. 15.00</i>

Per presentare adesione, il soggetto deve avere un profilo attivo sulla piattaforma regionale Bandi e Servizi (BeS). In assenza di profilo, occorre tempestivamente:

- registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo BeS (fase di registrazione);
- provvedere alla fase di profilazione sul sito www.bandi.regione.lombardia.it;
- attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto aderente.

È necessario che il soggetto che presenta adesione indichi un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante dove saranno inviate tutte le comunicazioni formali inerenti all'Avviso.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto aderente.

3. Per completare l'adesione su Bandi e Servizi, il soggetto deve:
 - a) scaricare il Modulo di Adesione generato automaticamente dal sistema e il Documento di Progetto secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi,

- b) compilare e sottoscrivere i due documenti con firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto aderente o suo delegato,
 - c) caricare sul Sistema i documenti,
 - d) concludere la procedura cliccando il pulsante "Invia al protocollo".
4. A conclusione della suddetta procedura, il sistema informativo rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della adesione presentata. L'avvenuta ricezione telematica dell'adesione è comunicata via posta elettronica all'indirizzo PEC e alla mail del referente operativo indicati nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento.
5. L'adesione alla manifestazione non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 in quanto istanza non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 3 Allegato A Parte prima del predetto D.P.R.
6. L'adesione trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nella presente Manifestazione si considera non ricevibile.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione alla Manifestazione di Interesse deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

6 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Affari Legislativi, Programmazione e Governance della Ricerca della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione.

7 Presa d'atto delle adesioni

1. Il Responsabile del procedimento, alla chiusura della Manifestazione di Interesse, con proprio provvedimento adotta una presa d'atto dei progetti ricevuti. Non è prevista alcuna fase valutativa dei progetti ricevuti.
2. Il Responsabile del procedimento procede alla successiva pubblicazione sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea nella sezione bandi <https://fesr.regione.lombardia.it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>.

8 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'“Informativa sul trattamento dei dati personali” resa disponibile su Bandi e Servizi.

9 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale della presente Manifestazione di Interesse e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandiregione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027>.
2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: irtt@regione.lombardia.it.
3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e servizi contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 13 giugno 2024 - n. 9006
D.g.r. n. XI/7197 del 24 ottobre 2022 - Assunzione impegni pluriennali di spesa in favore delle aziende agricole danneggiate da «grandine, venti impetuosi e piogge alluvionali del 26 e 27 luglio 2022» nella provincia di Pavia, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 102/2004. Beneficiari multipli - Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2024-2026 con istituzione del Fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Impegni pluriennali

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI PAVIA E LODI

Visti:

- Il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21 dicembre 2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- il d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, e ss.mm.ii, «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della l. 7 marzo 2003, n. 38»;
- la l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. n. 19 del 08 luglio 2015 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56» ed in particolare l'art. 2, che stabilisce le funzioni trasferite alla Regione;
- la l.r. n. 7 del 25 marzo 2016 «Modifiche alla l.r. 31/2008» con la quale sono state adeguate le normative di settore relative alle funzioni riallocate in capo alla Regione;
- il d.d.s. n. 16292 del 18 dicembre 2017 «Procedure operative per l'attuazione degli interventi di competenza regionale a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali di cui al d.lgs. 102 del 29 marzo 2004 e ss.mm. e ii»;
- il d.d.s. n. 17829 del 5 dicembre 2022 «Approvazione del manuale delle procedure per il finanziamento degli interventi a sostegno delle attività agricole colpite da calamità naturali in Regione Lombardia (d.lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.). sostituzione integrale dell'all. A al d.d.s. 16292/2017»;

Visti inoltre:

- la l. n. 234 del 24/12/ 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di Stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- il d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» con particolare riferimento agli artt. 8 «Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc», 9 «Registrazione degli aiuti individuali»; 13 «Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG», 15 «Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero»;
- la d.g.r. n. XI/7197 del 24 ottobre 2022 di delimitazione dei territori danneggiati a seguito della «Grandine, venti impetuosi e piogge alluvionali del 26 e 27 luglio 2022 in provincia di Pavia» e di proposta al MIPAAF di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento e specificazione delle provvidenze;
- il d.m. del 8 marzo 2023 (SIAN ATTU 324) che dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nei territori della provincia di Pavia il 26 e 27 luglio 2022, con l'applicazione delle provvidenze previste dall'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e ss.mm.ii., per il ripristino delle strutture funzionali all'attività agricola ricadenti nei territori dei comuni di Canneto Pavese, Cigognola, Montecalvo Versiggia, Santa Maria della Versa;
- il d.m. del MASAF n. 263929 del 22 maggio 2023, recante «Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo n. 102

del 29 marzo 2004 e del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.203 del 31 agosto 2023, registrato in esenzione di notifica dalla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472, al n. SA 109287 (SIAN CAR 1010641);

- il d.d.s. n. 17824 del 14 novembre 2023 avente ad oggetto «Evento calamitoso eccezionali grandinate del 26 e 27 luglio 2022 nel territorio della provincia di Pavia, comuni vari, riconosciuto ai sensi del d.lgs 102/2004 e ss.mm.ii. - approvazione elenco dei beneficiari ammessi come da procedure operative d.d.s. 18 dicembre 2017 n.16292, e d.d.s. 5 dicembre 2022, n. 17829»;
- il d.d.s. n. 4495 del 19 marzo 2024 che approva il riparto tra le aziende di competenza territoriale delle strutture AFCP del contributo complessivo di € 832.790,00;

Preso atto che le concessioni a favore dei beneficiari sono state registrate sul portale SIAN, come da codici identificativi riportati nell'allegato A al sopra citato d.d.s. n. 4495/2024;

Considerato che il predetto d.d.s. n. 4495/2024, al punto 3 prevede che le strutture AFCP provvedano, con propri atti, all'impegno delle somme spettanti ai beneficiari di competenza territoriale;

Verificato che relativamente ai beneficiari di cui alla tabella allegata, si è proceduto ai seguenti adempimenti previsti ai sensi della Legge 234/2012 art. 52: Visura aiuti VERCOR tramite Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA) e Registrazione dell'aiuto sul portale SIAN sezione Gestione registro aiuti di stato, per l'attribuzione del codice univoco di concessione (SIAN COR), come riportato dal d.d.s.n. 4495/2024;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Vista la l.r. n. 11 del 29 dicembre 2023 «Bilancio di previsione 2024-2026»;

Vista la d.g.r. n.XII/1720 del 28 dicembre 2023«Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2024 - Piano di studi e ricerche 2024-2026- Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il raccordo bilancio regionale e Piani attività enti e società - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti »;

Visto il decreto del Segretario generale n. 20872 del 29 dicembre 2023 «Bilancio finanziario gestionale 2024-2026»;

Vista la disponibilità finanziaria a valere sul capitolo 16.01.203.11749, bilancio di previsione 2024-2026;

Visto il d.lgs. 118 del 23 giugno 2011 « Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato d.lgs.118/2001 e ss.mm.ii. In cui si chiarisce che «il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario indicato nell'allegato parte integrante;

Ritenuto in base al riparto delle risorse finanziarie disponibili al bilancio:

- di assegnare una somma complessiva di € 469.222,66 per il ripristino delle strutture danneggiate dall'evento «Grandine, venti impetuosi e piogge alluvionali del 26 e 27 luglio 2022 in provincia di Pavia», ai sensi dall'art. 5, comma 3 del d.lgs. 102/2004, e ss.mm. e ii., in favore delle 9 aziende beneficiarie ciascuna destinataria delle somme riportate in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sul capitolo di spesa 11749 per l'esercizio finanziario 2024;
- di assumere il seguente impegno di spesa sul capitolo 16.01.203.11749 ferma restando la sua successiva re-imputazione all'esercizio finanziario 2025 così come evidenziato dalla tabella in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2024-2026 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

- di disporre che con successivo provvedimento, si provvederà alla liquidazione del contributo spettante ai beneficiari qualora questi abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al citato d.d.s. n. 16292 del 18 dicembre 2017 e del d.d.s. n. 17829 del 5 dicembre 2022;
- di disporre, altresì, che i successivi adempimenti previsti dalla legge 234/2012 art. 52, (visura Deggendorf, tramite il Registro Nazionale Aiuti, al fine di accertare che il soggetto beneficiario non risulta/risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea) saranno ottemperati al momento della liquidazione;
- di disporre, altresì le verifiche di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii., (verifiche antimafia), nei casi previsti, verranno effettuate in occasione dell'atto di erogazione del relativo contributo;
- di disporre, altresì il controllo della regolarità contributiva dei beneficiari, che sarà verificata attraverso la richiesta del DURC all'atto della liquidazione;

Constatata altresì la disponibilità finanziaria a bilancio 2024 sul capitolo 16.01.203.11749 con la seguente descrizione «fondo di solidarietà in agricoltura - Contributi agli investimenti a favore delle imprese per danni derivanti da calamità naturali»;

Dato atto che il presente provvedimento concorre alla conclusione del procedimento nei termini, stabiliti in anni 4 dal verificarsi dell'evento, come previsto dall'art. 5 comma 4 ter del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, e ss.mm. e ii.;

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP in quanto trattasi di interventi di ripristino;

Viste

- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento organizzativo 2023» che assegna al Dott. Faustino Bertinotti la dirigenza, ad interim, della Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca - Pavia e Lodi - Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura AFCP Pavia e Lodi, sede di Pavia per competenza;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. n. 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di assegnare una somma complessiva di € 469.222,66 per il ripristino delle strutture danneggiate dall'evento «Grandine, venti impetuosi e piogge alluvionali del 26 e 27 luglio 2022 in provincia di Pavia», ai sensi dall'art. 5, comma 3 del d.lgs. 102/2004, e ss. mm. e ii., in favore delle 9 aziende beneficiarie, ciascuna destinataria delle somme riportate in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sul capitolo di spesa 11749 per l'esercizio finanziario 2024;

2. di assumere il seguente impegno di spesa sul capitolo 16.01.203.11749 ferma restando la sua successiva re-imputazione all'esercizio finanziario 2025 così come evidenziato dalla tabella in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di procedere alle variazioni del Bilancio di previsione 2024-2026 indicate all'allegato contabile del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di disporre che con successivo provvedimento, si provvederà alla liquidazione del contributo spettante ai beneficiari qualora questi abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al citato d.d.s. n. 16292 del 18 dicembre 2017 e del d.d.s. n. 17829 del 5 dicembre 2022;

5. di disporre, altresì, che i successivi adempimenti previsti dalla legge 234/2012 art. 52, (visura Deggendorf, tramite il Registro Nazionale Aiuti, al fine di accertare che il soggetto beneficiario non risulta/risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea) saranno ottemperati al momento della liquidazione;

6. di disporre, altresì le verifiche di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii., (verifiche antimafia), nei casi previsti, verranno effettuate in occasione dell'atto di erogazione del relativo contributo;

7. di disporre, altresì il controllo della regolarità contributiva dei beneficiari, che sarà verificata attraverso la richiesta del DURC all'atto della liquidazione;

8. di dichiarare ai sensi del d.lgs. 118/2011, che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziato di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

9. di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

11. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Faustino Bertinotti

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

ALLEGATO A

Evento/Provincia/ Struttura AFCP	Progressivo	Denominazione Azienda	Importo del danno accertato da esito istruttorio sul quale viene calcolata la percentuale erogabile (€)	Totale impegnato	CAPITOLO	ANNO 2024	ANNO 2025	CODICE BENEFICIARIO
ECCEZIONALI GRANDINATE DEL 26 E 27 LUGLIO 2022 PAVIA	1	AZ. AGR. CALVI DI CALVI MARIO	106.868,92 €	85.507,22 €	16.01.203.11749	-	85.507,22 €	957536
	2	COMPAGNONI G. DI ITALO COMPAGNONI	33.390,00 €	26.715,78 €	16.01.203.11749	-	26.715,78 €	1031808
	3	TESTORI PIERLUIGI	28.844,11 €	23.078,55 €	16.01.203.11749	-	23.078,55 €	990795
	4	VALLE MAGGIORINO	22.194,60 €	17.758,19 €	16.01.203.11749	-	17.758,19 €	1031809
	5	BREGA MARIA	12.283,04 €	9.827,82 €	16.01.203.11749	-	9.827,82 €	1031810
	6	COLOMBO WILLIAM	11.747,01 €	4.699,47 €	16.01.203.11749	-	4.699,47 €	1031812
	7	GIORGI F.LLI SOC. SEMPLICE AGR.	99.475,00 €	79.591,25 €	16.01.203.11749	-	79.591,25 €	1031813
	8	EREDI CERUTTI DI TORTI ADELE	364.302,83 €	145.741,73 €	16.01.203.11749	-	145.741,73 €	1031814
	9	AZ. AGR. TORTI L'ELEGANZA DEL VINO DI TORTI	190.729,67 €	76.302,65 €	16.01.203.11749	-	76.302,65 €	1031815
		TOTALE	869.835,18 €	469.222,66 €				

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 21 giugno 2024 - n. 9452

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione III.3.C.1.1: bando «Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» (d.d.u.o. 1° giugno 2022 n. 7797) e «Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese manifatturiere» (d.d.u.o. 20 ottobre 2022 n. 15049) - Liquidazione a seguito di rideterminazione del contributo all'impresa Cromatura Cassanese s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 3824842 e contestuale economia - CUP E98122003160009

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROMOZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO, COMUNICAZIONE ED EVENTI, CONTROLLI

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 2 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 4 (Calcolo dell'ESL) e 6 (Controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con

d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Viste altresì:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorirne l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 che, con riferimento alla Misura investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020, ha approvato i criteri applicativi della misura, stabilendo, tra l'altro, che:
 - la dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura ammonta a € 22.326.809,93;
 - gli interventi ammissibili sono da rendicontare entro il termine massimo del 31 marzo 2023;
- la d.g.r. XI/7071 del 3 ottobre 2022 che, tra l'altro, ha:
 - modificato il termine per la trasmissione della rendicontazione, previsto dalla d.g.r. XI/6307, anche per le imprese alle quali erano già stati concessi i contributi alla data dell'adozione della d.g.r. stessa, dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023;
 - rideterminato la dotazione complessiva della misura in euro 30.150.199,65;
- la d.g.r. XII/305 del 15 maggio 2023 che:
 - ha aumentato la dotazione del bando di 2.900.860,73 euro al fine di disporre delle risorse necessarie per procedere con le istruttorie delle domande presentate a valere sul bando «Investimenti per la ripresa 2022» e collocate in lista d'attesa;
 - ha modificato il termine per la conclusione degli interventi e la trasmissione della rendicontazione, previsto dalla d.g.r. XI/7071, dal 30 giugno 2023 alle ore 12.00 al 31 dicembre 2023 alle ore 12.00;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. n. 7797 del 1° giugno 2022 che ha approvato il bando «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane», di seguito «bando», con una dotazione finanziaria pari a euro 22.326.809,93, disponendo altresì che la presentazione delle domande debba avvenire in due fasi con apertura dello sportello con le seguenti date:
 - la presentazione delle relazioni sull'intervento di efficientamento energetico, che costituisce la Fase 1 di presentazione delle domande di contributo, a partire dalle ore 12.00 del giorno 9 giugno 2022 e fino alla chiusura dello sportello di cui alla Fase 2, di seguito indicato;
 - la presentazione delle domande di contributo da parte del soggetto richiedente, che include la relazione sull'intervento di efficientamento energetico precedentemente presentata, a partire dalle ore 12.00 del giorno 28 giugno 2022 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria del bando (Fase 2);

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

- il d.d.g. n. 9446 del 30 giugno 2022 che ha approvato, in attuazione della sopra richiamata d.g.r. n. XI/6307, l'offerta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda s.p.a. per il bando «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane»;
- il d.d.u.o. n. 15049 del 20 ottobre 2022 che ha:
 - chiuso lo sportello «Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane»;
 - approvato, ai fini della riapertura dello sportello del bando «Investimenti per la ripresa 2022», il testo aggiornato del bando «Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere» prevedendo come termine per la conclusione degli interventi e per la trasmissione della rendicontazione il 30 giugno 2023;
 - modificato il termine per la conclusione degli interventi e per la trasmissione della rendicontazione del bando «Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» prorogandolo dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023;
- il d.d.u.o. n. 20861 del 28 dicembre 2023 che ha:
 - confermato al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione degli interventi e per l'ammissibilità delle spese che dovranno risultare inderogabilmente fatturate e quietanzate entro tale data, pena la non ammissibilità delle stesse;
 - modificato il termine per la trasmissione della rendicontazione dal 31 dicembre 2023 alle ore 12.00 al 23 gennaio 2024 alle ore 12.00;
 - confermato la modalità di trasmissione della rendicontazione tramite la piattaforma Bandi online, ora Bandi e Servizi, e che pertanto le rendicontazioni pervenute tramite PEC dovranno essere trasmesse nuovamente tramite Bandi Online entro il termine del 23 gennaio alle ore 12.00;

Dato atto che il bando «Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» approvato con il richiamato d.d.u.o. n. 7797 del 1° giugno 2022 e aggiornato con d.d.u.o. n. 15049 del 20 ottobre 2022 stabilisce ai punti B.1 «Caratteristiche generali dell'agevolazione», B.2 «Interventi finanziabili», B.3 «Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità», C.4. «Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione» (C.4. a «Adempimenti post concessione», C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione»), D.1 «Obblighi dei soggetti beneficiari» e D.2.b «Decadenza,

Richiamato il d.d.u.o. 18 novembre 2016, n. 11912 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università, ricerca e open innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- 19 luglio 2023, n. 10991, con il quale l'Autorità di gestione ha nominato, a seguito del IX provvedimento organizzativo 2023, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo economico, il Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria, commercio e raccordo con la DG URJ», quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- 6 giugno 2024, n. 8674, con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del «VIII provvedimento organizzativo 2024», nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura Promozione del sistema fieristico, comunicazione ed eventi, controlli, quale responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del sito produttivo delle micro e piccole imprese artigiane e linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere» di cui al d.d.u.o. 1° giugno 2022, n. 7797 e al d.d.u.o. 20 ottobre 2022, n. 15049;

Richiamato il decreto 21 settembre 2022, n. 13373 con il quale è stata concessa all'impresa Cromatura Cassanese s.r.l. l'agevolazione di seguito indicata:

Spese ammissibili	Contributo concesso
€ 69.443,00	€ 34.721,50

Richiamato altresì il decreto 16 novembre 2022, n. 16436 con il quale sono state impegnate le risorse, riaccertate nell'esercizio finanziario 2023, come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.15318	2023	49343 (ora 3230049343)	€ 34.721,50

Preso atto che l'impresa Cromatura Cassanese s.r.l. ha provveduto a trasmettere l'accettazione del contributo il 29 settembre 2022 (prof. O1.2022.0022988), rispettando il termine di 30 giorni solari dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione del contributo previsto all'articolo C.4.a «Adempimenti post concessione» del bando;

Richiamato l'articolo C.4. b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione» del bando che prevede, tra l'altro:

- il soggetto beneficiario è tenuto a concludere e rendicontare l'intervento entro e non oltre il 31 marzo 2023 (termine prorogato al 31 dicembre 2023 con la succitata d.g.r. XII/305 e ulteriormente prorogato, per la trasmissione della rendicontazione, al 23 gennaio 2024 con il succitato d.d.u.o. n. 20861 del 28 dicembre 2023), pena la decadenza del contributo ai sensi del successivo art. D.1. Ai fini della richiesta di erogazione del contributo concesso, è necessario trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi Online a partire dal 17 gennaio 2023 la seguente documentazione:
 - a) la richiesta di erogazione del contributo;
 - b) una relazione di chiusura del progetto, sottoscritta da un tecnico, da cui si evincano gli interventi realizzati che dovranno aver raggiunto, pena la decadenza totale del contributo, almeno il 60% dell'efficienza energetica espressa in TEP evitati e dichiarata in domanda;
 - c) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, e riferite al periodo di ammissibilità stabilito all'art. B.3 del bando;
 - d) un'ideone documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate dal soggetto beneficiario secondo le modalità individuate all'art. D.1.c del bando.
 - i soggetti beneficiari devono essere in regola rispetto agli obblighi dei versamenti contributivi ai fini dell'erogazione;
 - nella fase di verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del contributo, Regione Lombardia, anche per il tramite dell'assistenza tecnica, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.
- gli interventi realizzati dovranno raggiungere, pena la decadenza totale del contributo, almeno il 60% dell'efficienza energetica espressa in TEP evitati dichiarati in domanda; la relazione di cui al precedente punto 1. b), deve attestare l'effettiva sostituzione dei beni dichiarati in adesione e la coerenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle dichiarate in sede di presentazione della domanda;
- in ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono rispettare quanto previsto al comma 7 dell'art. C.4. b del bando;
- in caso di spese riferite all'acquisto e installazione di caldaie a biomassa (art. B.3, comma 2, lett. d), in sede di rendicontazione dovrà essere trasmessa la relativa certificazione ambientale (d.m. 186/2017).
- il responsabile del procedimento per l'erogazione, verificata la correttezza della documentazione presentata nonché di quanto previsto dai precedenti commi e dalla normativa nazionale vigente, eroga al soggetto beneficiario l'importo del contributo in un'unica soluzione entro 90 giorni dall'inizio della richiesta di erogazione del saldo, salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini.

Richiamato altresì l'art C.4. c «Rideterminazione dei contributi» che stabilisce che:

1. Eventuali variazioni in aumento del totale delle spese complessivamente rendicontate non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso;
2. Le variazioni fra le voci di costo ammesse e quelle rendicontate non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento e, pertanto, non devono essere comunicate. In rendicontazione non sarà possibile imputare spese su voci di spesa non valorizzate e ammesse in sede di concessione.
3. Qualora a seguito della verifica della rendicontazione, le spese approvate risultino inferiori alle spese originariamente ammesse, il contributo erogabile verrà rideterminato, nel rispetto di quanto previsto all'art. B.1 «Caratteristiche dell'A agevolazione».

Verificato che l'impresa in data 30 novembre 2023 (prot. O1.2023.0025763) ha trasmesso la richiesta di erogazione del contributo nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti al sopra richiamato articolo C.4.b del bando;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo regionale Bandi Online, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e che rispetto all'investimento complessivo ammesso di € 69.443,00 sono state rendicontate minori spese per € 63.378,24, interamente ammesse;

Ritenuto pertanto di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa Cromatura Cassanese s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 3824842 per le motivazioni su esposte e che pertanto, il contributo concesso pari ad € 34.721,50 è rideterminato in € 31.689,12;

Dato atto che il contributo è stato concesso nel quadro del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 22731;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 9268435;
- Codice variazione concessione COVAR: 1312893;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

Verificato che il DURC dell'impresa attesta che il versamento dei contributi da parte dell'impresa medesima risulta regolare ed è in corso di validità;

Dato atto che il contributo erogato non è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo spettante all'impresa Cromatura Cassanese s.r.l. (Codice Fiscale 01492930126 e Codice Beneficiario 406946) come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.15318	2023	49343 (ora 3230049343)	€ 31.689,12

- di modificare l'impegno di spesa assunto con decreto 16 novembre 2022, n. 16436 con conseguente economia come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
14.01.203.15318	2023	49343 (ora 3230049343)	- € 3.032,38

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. C.4 del bando in ragione dell'ingente numero di pratiche da istruire e del periodo di sospensione dei pagamenti per lo sviluppo e collaudo del nuovo sistema di contabilità regionale;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 21 settembre 2022, n. 13373 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto, limitatamente alla parte testuale;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura, ed in particolare la d.g.r. XII/2431/2024 «VIII provvedimento organizzativo 2024» che ha nominato il dirigente pro tempore della Struttura Promozione del sistema fieristico, comunicazione ed eventi, controlli;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E98122003160009

DECRETA

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa Cromatura Cassanese s.r.l. in € 31.689,12 per le motivazioni indicate in premessa;
2. di liquidare il contributo di € 31.689,12 spettante all'impresa Cromatura Cassanese s.r.l., C.F.01492930126;
3. di modificare l'impegno di spesa assunto con decreto 16 novembre 2022, n. 16436 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 3.032,38;
4. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante al presente atto;
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 21 settembre 2022, n. 13373 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto, limitatamente alla parte testuale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);
7. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa.

Il dirigente
Andrea Salini

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

D.d.s. 24 giugno 2024 - n. 9513
Liquidazione del saldo con rideterminazione del contributo concesso al Comune di Cassano d'Adda per la realizzazione del progetto ID 3950401 - CUP I74J22000360006 a valere sul bando «Interventi a favore dei Comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio» di cui al d.d.g. n. 8698 del 18 giugno 2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

START UP, INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte all'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42, che ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura;

Richiamata la d.g.r. 26 aprile 2022 n. XI/6308 «Interventi a favore dei comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio» con la quale:

- sono stati definiti i criteri per la concessione dei contributi ai comuni per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio di loro proprietà a seguito dell'incremento dei prezzi dell'energia favorendo l'incremento del patrimonio pubblico lombardo;
- è stata stabilita una dotazione complessiva per la misura di euro 32.000.000,00 a valere su risorse di Regione Lombardia destinate esclusivamente a copertura di spese di investimento destinate ad incrementare il patrimonio pubblico dell'Ente pubblico beneficiario, così ripartite:
 - euro 16.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2022 a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677;
 - euro 16.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2023 a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677;
- è stato previsto che la dotazione complessiva di euro 32.000.000,00 è ripartita a livello provinciale in proporzione al numero di impianti sportivi natatori e del ghiaccio funzionanti ad uso pubblico presenti sul territorio provinciale come dai dati dell'Anagrafe degli impianti sportivi e che qualora residuassero risorse sulle singole dotazioni provinciali le stesse saranno ridistribuite sulle altre province a favore degli interventi di efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio utilmente collocati in graduatoria;
- è stato demandato al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo economico l'emanazione e la pubblicazione di un bando attuativo entro 60 giorni decorrenti dalla data di approvazione della suddetta d.g.r., nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamati:

- il d.d.g. 18 giugno 2022, n. 8698, in attuazione della richiamata d.g.r. 26 aprile 2022, n. XI/6308, con cui è stato approvato il bando «Interventi a favore dei Comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio» ed è stata demandata la responsabilità del procedimento al dirigente della Struttura Interventi per le start up Gessyca Golia;
- il decreto 23 novembre 2022, n. 16874, con cui è stata approvata la graduatoria ed è stato concesso al Comune di Cassano d'Adda (Centro sportivo comunale di Cassano d'Adda) il contributo a fondo perduto pari a euro 349.568,00 per la realizzazione del progetto ID domanda 3950401 a valere sul bando «Interventi a favore dei Comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti

sportivi natatori e del ghiaccio» di cui al d.d.g. n. 8698 del 18 giugno 2022;

- il decreto 29 novembre 2022, n. 17368, con cui è stato assunto a favore del Comune di Cassano d'Adda l'impegno di spesa per un importo pari a euro 349.568,00 e contestualmente è stata liquidata la quota di acconto pari a euro 236.248,90;

Dato atto che ai sensi del punto A.3 «Soggetti beneficiari»:

- hanno partecipato al bando i Comuni lombardi e le loro forme associative (Associazioni di Comuni, Consorzi di Comuni nonché Comunità montane) in qualità di proprietari e/o gestori di impianti natatori e del ghiaccio ad uso pubblico funzionanti e presenti nell'anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo di cui all'art. 7 della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26;
- la realizzazione degli interventi è stata effettuata direttamente dall'ente beneficiario oppure demandata ai soggetti privati concessionari o titolari della gestione degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio (selezionati, ai sensi della normativa vigente, con evidenza pubblica ovvero rientranti nell'ambito dell'in house providing) sulla base e con le modalità previste dalle singole convenzioni/concessioni o contratti di servizio in cui è prevista la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;

Richiamato il punto C.4.a. «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione» del bando secondo cui:

- l'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:
 - nel 2022, contestualmente all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi, verrà erogato un acconto fino al 70% del contributo concesso nel limite della dotazione finanziaria provinciale;
 - nel 2023, verrà erogato il saldo del contributo previa verifica della rendicontazione che deve essere presentata entro il termine del 30 ottobre 2023;
- ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi Online entro il termine massimo del 30 ottobre 2023;

Dato atto, inoltre, che il bando al punto B.1b prevede che l'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di 350.000,00 per impianto sportivo;

Dato atto che, ai sensi del punto C.4.a del bando, l'invio della rendicontazione si sostanzia nella seguente documentazione:

- a) richiesta di erogazione, generata dal sistema informatico e contenente tutte le attestazioni, ai sensi del d.p.r. 445/2000, relative alla fase di erogazione, sottoscritta con firma elettronica dal legale rappresentante, o suo delegato;
- b) relazione finale sull'attività svolta, debitamente sottoscritta, redatta secondo il facsimile scaricabile dal sistema, corredata da documentazione idonea a dare atto degli interventi realizzati;
- c) relazione di un tecnico, debitamente sottoscritta dal tecnico, di cui al punto B.2 che attesti la corrispondenza tra il risparmio energetico conseguito con l'intervento e quello dichiarato con la diagnosi energetica in fase di presentazione della domanda;
- d) parere positivo o con prescrizioni CONI;
- e) riepilogo delle spese sostenute, da compilare direttamente sulla piattaforma Bandi Online; le spese dovranno essere fatturate e quietanzate dal 26 aprile 2022 (data di approvazione della d.g.r. n. XI/6308) ed entro il termine per la presentazione della rendicontazione (30 ottobre 2023);
- f) copia dei giustificativi di spesa (fatture, parcelle ecc.) delle spese sostenute;
- g) copia dei giustificativi di pagamento (mandati di pagamento, estratti conto, ricevute di bonifico con stato «pagato» o «eseguito» ecc.) delle spese sostenute direttamente dall'Ente beneficiario o dal privato concessionario o titolare della gestione degli impianti;
- h) copia dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune in relazione al progetto e ai lavori;
- i) copia dei certificati di ultimazione lavori, regolare esecuzione e collaudo, ove applicabile;
- j) idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate dal soggetto beneficiario secondo le modalità individuate al punto D.1.b del bando;

Dato atto che, ai sensi del punto C.4.a del bando, ai fini degli obblighi di rendicontazione, le spese ammissibili di cui al punto B.3 devono:

- a) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali, conservati dai soggetti beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere generato dall'Ente beneficiario; le fatture elettroniche devono recare il CUP nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa; le spese sostenute prima della comunicazione del CUP dovranno riportare il codice ID di progetto fornito da Bandi Online al momento della presentazione della domanda (fase 2);
- b) riportare sui giustificativi di spesa intestati agli Enti beneficiari ovvero ai privati concessionari o gestori la dicitura «Spesa finanziata dal bando Interventi a favore dei Comuni per l'efficiamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio». In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite in fattura direttamente dal fornitore, ad esempio nello spazio riservato alla descrizione della fattura;
- c) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto che sostiene la spesa, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione in oggetto;
- d) nel caso di interventi realizzati dal gestore essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra chi sostiene la spesa e i fornitori);
- e) rientrare nel periodo di ammissibilità della spesa previsto al punto B.2. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.

Richiamato, altresì, il punto C.4.b «Variazioni progettuali e ridefinizione dei contributi» del bando secondo cui:

- qualora a seguito della verifica della rendicontazione, le spese approvate risultino inferiori alle spese originariamente ammesse, il contributo erogabile verrà rideterminato, nel rispetto di quanto previsto al punto B.1 «Caratteristiche generali dell'agevolazione»;
- eventuali variazioni in aumento del totale delle spese complessivamente rendicontate non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso;

Dato atto:

- con d.d.s. 6 settembre 2023, n. 13078 è stato prorogato alla data del 29 marzo 2024, per le motivazioni ivi riportate, il termine per la presentazione della rendicontazione del progetto ID domanda 3950401 presentato dal Comune di Cassano d'Adda;
- con d.d.s. 14 marzo 2024, n. 4315 è stato prorogato alla data del 30 aprile 2024, per le motivazioni ivi riportate, il termine per la presentazione della rendicontazione del progetto ID domanda 3950401 presentato dal Comune di Cassano d'Adda;
- che il Comune di Cassano d'Adda ha presentato la rendicontazione il 15 aprile 2024, prot. n. O1.2024.0007466, tramite la piattaforma informatica Bandi e Servizi, come da richiesta di proroga approvata con il richiamato d.d.s. 14 marzo 2024, n. 4315;

Considerato che con PEC prot. reg. n. O1.2024.0008694 del 13 maggio 2024, a seguito della verifica della rendicontazione presentata per il progetto in oggetto, è stata richiesta al Comune di Cassano d'Adda un'integrazione documentale;

Preso atto che con PEC prot. reg. O1.2024.0009093 del 23 maggio 2024 e n. O1.2024.0009365 del 30 maggio 2024, il Comune di Cassano d'Adda ha correttamente inviato la documentazione, così come da richiesta di integrazioni;

Dato atto che a fronte di un costo del progetto ammesso in concessione di euro 436.960,00 il Comune di Cassano d'Adda ha rendicontato l'importo di euro 433.203,76 (inferiore alle spese ammesse in concessione) imputando erroneamente al progetto quote IVA per un importo complessivo pari a euro 39.382,16;

Dato atto che:

- il bando al punto B.3 prevede che le «Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il benefi-

ciario è assoggettato (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata)»;

- il Comune di Cassano d'Adda ha presentato una dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante con cui dichiara che la spesa sostenuta a valere sul bando in oggetto è interamente detraibile;
- con PEC prot. reg. n. O1.2024.0010473 del 10 giugno 2024 è stato comunicato al Comune di Cassano d'Adda il mancato riconoscimento delle quote i.v.a. a fronte della dichiarazione di detraibilità presentata in sede di rendicontazione;
- con successiva PEC O1.2024.0012276 del 17 giugno 2024 è stata richiesta al Comune di Cassano d'Adda conferma dell'erronea imputazione al progetto delle quote i.v.a. relativa alle spese sostenute pur avendo presentato una dichiarazione di detraibilità della stessa;

Preso atto che il Comune di Cassano d'Adda con PEC prot. reg. n. O1.2024.0012837 del 21 giugno 2024 ha confermato l'erronea imputazione al progetto delle quote i.v.a.;

Ritenuto pertanto:

- di procedere al mancato riconoscimento delle quote IVA erroneamente imputate al progetto da parte del Comune di Cassano d'Adda per un importo complessivo pari a euro a euro 39.382,16;
- di validare conseguentemente le spese rendicontate per un importo totale pari a euro 393.821,60;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- rideterminare in euro 315.057,28 il contributo concesso con il decreto 23 novembre 2022, n. 16874 al Comune di Cassano d'Adda;
- procedere con la liquidazione del saldo pari a complessivi euro 78.808,38 a favore del Comune di Cassano d'Adda e contestualmente modificare l'impegno di spesa per un importo pari ad euro 34.510,72 a seguito dell'economia di spesa;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- CAR: 22381;
- COR: 9706771;

Dato atto che in seguito alla rideterminazione del contributo concesso è stata inserita la variazione nel Registro Nazionale Aiuti che ha rilasciato il seguente COVAR (Codice Variazione Concessione):1306068;

Verificato che:

- la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il contributo erogato non è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600;

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.Lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati nell'allegato parte integrante;

Visto l'art. 1 comma 18 della l.r. 9/2020 che prevede che per le risorse di cui all'art. 1 della l.r. 9/2020 - tra cui rientrano quelle oggetto del presente atto - non si applichino le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978, con esclusione delle risorse erogate a enti che si trovino in situazioni di contenzioso con la Regione;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è stata oggetto di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023 ex art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 118/2011, ed è pertanto liquidabile a seguito dell'approvazione del riaccertamento da parte della Giunta regionale avvenuto con delibera 25 marzo 2024, n. XII/2073;

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

Dato atto che:

- il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dal bando al punto C.4 «Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione»;
- agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 si è provveduto in sede di adozione del d.d.s. 23 novembre 2022, n. 16874 di concessione dei contributi e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
- il CUP assegnato al progetto è il seguente: I74J22000360006;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Richiamata la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 avente ad oggetto «IX Provvedimento organizzativo 2023» con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente della Struttura Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

DECRETA

1. Di rideterminare in euro 315.057,28 il contributo concesso con decreto 23 novembre 2022, n. 16874, al Comune di Cassano d'Adda per la realizzazione del progetto ID domanda 3950401 a valere sul bando «Interventi a favore dei Comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio» di cui al d.d.g. n. 8698 del 18 giugno 2022;

2. Di liquidare l'importo pari a euro 78.808,38 a favore del Comune di Cassano d'Adda a saldo dell'agevolazione concessa con conseguente modifica dell'impegno di spesa a seguito economia per un importo pari a euro 34.510,72;

3. Di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante del presente atto.

4. Di trasmettere al Comune di Cassano d'Adda il presente provvedimento.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

6. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 23 novembre 2022, n. 16874 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Gessyca Golia

**D.d.s. 24 giugno 2024 - n. 9557
20141T16RFOP12 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione
3.d.1.1. - Adeguamento del regime, variazioni societarie e di
tipo allungamento della durata delle Controgaranzie - «Linea
di intervento Controgaranzie 2» in attuazione della d.g.r.
n. XI/1184/2019 - ID bando: RLO12017002662**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

START UP, INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt.1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'ESL), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Vista la legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» che all'art. 2, comma 1 lettera c) prevede interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo della garanzia e del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Confidi»;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali adottato con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Atteso che la strategia del Programma operativo regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde: in particolare, con l'Azione III.3.d.1.1 si intende promuovere il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, individuando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un'adeguata copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

Richiamati:

- la d.g.r. 6 marzo 2015 n. X/3251 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 di Regione Lombardia» e s.m.i.;
- la d.g.r. 24 aprile 2015 n. X/3459 avente ad oggetto «Attuazione l.r. 11/2014: Sistema lombardo della garanzia - Approvazione delle caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» con la quale Regione Lombardia ha approvato le caratteristiche della Linea di intervento «Controgaranzie» (tramite la concessione di garanzie di secondo livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il decreto n. 13531 del 25 settembre 2018;
- la d.g.r. 31 luglio 2015 n. X/3961 con cui è stato istituito il Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 e i criteri specifici della suddetta Linea di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di € 28.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4989 con cui si sono apportate alcune modifiche relative all'adesione dei soggetti richiedenti (Confidi) e alle caratteristiche dell'agevolazione;
- il decreto 5804 del 21 giugno 2016 di approvazione dell'avviso «Linea di intervento Controgaranzie»;
- la d.g.r. 28 gennaio 2019 n. XI/1184 con la quale è stata istituita la linea di intervento «Controgaranzie 2», sono state approvate le caratteristiche della misura e individuata la dotazione iniziale in € 9.700.000,00 già trasferita al soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;
- il decreto 3 giugno 2019, n. 7939 che, in attuazione della d.g.r. 1184/2019, approva l'avviso «Linea di intervento Controgaranzie 2» con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 9.700.000,00 a valere sul Fondo Controgaranzie istituito con d.g.r. 3961/2015;
- il decreto 23 luglio 2019, n. 10852 di approvazione dell'elenco di n. 9 Confidi ammessi ad operare sulla Linea di intervento Controgaranzie 2 e che potranno essere convenzionati con Finlombarda s.p.a. nonché la relativa assegnazione dei Plafond garantibili, secondo le modalità indicate all'articolo C.1.3 dell'avviso;
- la d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053 avente ad oggetto: «20141T16RFOP12- POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Attuazione l.r. 11/2014: Sistema lombardo della garanzia - Istituzione e approvazione delle caratteristiche della «Linea di intervento Controgaranzie 3»;
- il decreto 23 aprile 2020, n. 4860 che, in attuazione della d.g.r. XI/3053 del 15 aprile 2020, ha approvato l'avviso «Linea di intervento Controgaranzie 3», con una dotazione finanziaria di € 7.500.000,00 a valere sul Fondo Controgaranzie istituito con d.g.r. 3961 del 31 luglio 2015, già trasferito totalmente al soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;
- il decreto 19 maggio 2020, n. 5955 avente ad oggetto «Approvazione dell'elenco dei Confidi con relativi plafond garantibili e cap ammessi ad operare sulla «Linea di intervento Controgaranzie 3» in attuazione della d.g.r. 3053 del 15 aprile 2020 - Asse prioritario 111- Azione 111.3.D.1.1»;
- la d.g.r. 3 marzo 2021, n. XI/4371 avente ad oggetto «Incremento della dotazione finanziaria della Misura «Al VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» - Asse III Azione III.3.c.1.1 del POR FESR 2014-2020 di cui alla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 e d.g.r. XI/3378 del 14 luglio 2020» con la quale è stato deliberato di ridurre l'ammontare del Fondo Controgaranzie dell'importo di euro 4.000.000,00, pertanto il totale del Fondo Controgaranzie passa da euro 28.500.000,00 a euro 24.500.000,00;
- la d.g.r. 2 agosto 2021 n. XI/5130 avente ad oggetto «Approvazione dei criteri applicativi della Misura investimenti per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne - Asse III Azione III.3.C.1.» con la quale è stato deliberato di ridurre ulteriormente l'ammontare del Fondo Controgaranzie dell'importo di euro 4.000.000,00, pertanto il totale del Fondo Controgaranzie passa da euro 24.500.000,00 a euro 20.500.000,00;
- la d.g.r. 11 ottobre 2021 n. XI/5376 con la quale è stato ridotto il Fondo Controgaranzie da euro 20.500.000,00 a euro 16.888.836,48 al fine di finanziare la lista d'attesa della Linea A artigiani 2021 del bando investimenti per la ripresa rideterminando la dotazione finanziaria di Controgaranzie 3 in euro 3.888.836,48;
- il decreto 15 ottobre 2021, n. 13801 avente ad oggetto: «Modifica degli avvisi «Linea di intervento Controgaranzie 2» in

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

attuazione della d.g.r. 28 gennaio 2019 n. 1184 e «Linea di intervento Controgaranzie 3» in attuazione della d.g.r. 15 aprile 2020 n. 3053 che modifica l'art. 3.2 «Variazioni» comma 3 inerente gli allungamenti della durata delle operazioni finanziarie e conseguente allungamento della garanzia di primo livello per entrambi gli avvisi;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato alcune misure già inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a € 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Dato atto che lo stesso Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce:

- all'art. 7.1 che si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui al medesimo regolamento;
- all'art. 8 che entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030;
- all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- all'art. 4.6 che gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se la PMI beneficiaria non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
- all'art. 6 che gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Gli Stati membri inseriscono le informazioni nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto;

Dato atto altresì che:

- in relazione all'art. 3.7 del Reg. (UE) 2831/2023, qualora la concessione di nuovi aiuti in «De Minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

Richiamato il considerando 22 del Regolamento (UE) 2831/2023 che stabilisce quanto segue:

«Nel caso in cui gli aiuti «de minimis» siano attuati tramite intermediari finanziari, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, i) chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o ii) di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o iii) facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento al livello degli intermediari. Per semplificare il trattamento degli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis», nei casi in cui gli Stati membri si avvalgano dell'opzione iii), è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto dell'importo complessivo dei prestiti che comportano aiuti «de minimis» emessi dall'intermediario finanziario nell'arco di tre anni. In base all'esperienza acquisita, la Commissione ritiene che gli intermediari finanziari che concedono prestiti garantiti e che utilizzano un meccanismo volto a trasferire i vantaggi ai beneficiari finali ricevano un'equivalente sovvenzione lordo che non supera il massimale «de minimis» se l'importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 10 milioni di EUR o se l'importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 40 milioni di EUR ed

è composto da prestiti «de minimis» individuali di importo inferiore a 100.000 EUR, a condizione che il regime «de minimis» sia disponibile, a parità di condizioni, a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato»;

Dato atto che per la misura «Controgaranzie 2» l'aiuto è trasferito integralmente ai beneficiari da parte degli intermediari finanziari, che sono stati selezionati con una procedura di convezionamento trasparente e aperta a tutti i Confidi;

Ritenuto di adeguare, nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023, le disposizioni de minimis per la misura «Controgaranzie 2» di cui alla d.g.r. 28 gennaio 2019, n. XI/1184 aumentando i massimali concedibili e stabilendo che:

- la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. par. 1 e 2 e i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - informi per i lavoratori autonomi con Partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- le agevolazioni in forma di prestiti o garanzie non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) n. 2831/2023;
- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Dato atto che:

- con il decreto 20 maggio 2016, n. 4505 è stata approvata, in attuazione della d.g.r. 4989/2016, la proposta di Accordo di finanziamento per la gestione del «Fondo di garanzia Controgaranzie» sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 30 giugno 2016 con una quota iniziale di risorse pari a euro 28.500.000,00 (n. 19220/RCC del 26 luglio 2016);
- con il decreto 24 ottobre 2019, n. 15276 è stato approvato, in attuazione della d.g.r. 1184/2019, l'atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. (n. 12630/RCC del 06 novembre 2019);
- con il decreto 26 febbraio 2020, n. 2503 è stato approvato il secondo atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.;
- con il decreto 14 settembre 2021, n. 12117 è stato approvato il terzo atto aggiuntivo all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione Fondo Controgaranzie di cui alla d.g.r. 4989/2016;
- con il decreto 9 novembre 2021 n. 15094 è stato approvato il quarto atto aggiuntivo all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo Controgaranzie istituito con la d.g.r. 4989/2016;

Dato atto altresì che il punto C.3.2 «Variazioni» dell'avviso di cui al decreto 7939/2019 riferito alla Linea Controgaranzie 2 recita quanto segue:

C.3.2 Variazioni

1. Nelle stesse modalità previste per l'aggiornamento trimestrale di cui al precedente articolo C.3.1, il Confidi deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute successivamente alla concessione della Controgaranzia relativamente a:
 - a) variazioni del Soggetto beneficiario;

- b) allungamento della durata dell'Operazione finanziaria e conseguente allungamento della garanzia di primo livello.
2. In caso di variazioni del Soggetto beneficiario di cui alla lettera a) del precedente comma:
- a) ciascun Confidi prima di inoltrare l'aggiornamento trimestrale, deve compiere sul nuovo Soggetto beneficiario le attività di istruttoria di cui al precedente art. C.2.1.1;
- b) ciascun Confidi invia l'aggiornamento trimestrale secondo le modalità di cui al precedente art. C.3.1 unitamente alla documentazione di cui al precedente art. C.2.1.2 comma 2 relativamente al nuovo Soggetto beneficiario.
- c) il Gestore effettua le verifiche di cui al precedente art. C.2.1.3;
- d) il Responsabile del procedimento, attraverso proprio provvedimento e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui alla precedente lettera c), concede/autorizza la variazione.

Con riferimento al calcolo dell'ESL in caso di variazioni societarie si applica quanto previsto al precedente art. B.1.4 comma 5;

Dato atto che con il decreto 13801/2021 è stato eliminato il divieto di concedere più di una variazione di allungamento della durata ed è stato sostituito integralmente l'art. 3.2 «Variazioni» comma 3 relativo all'allungamento della durata delle operazioni finanziarie dell'avviso «Linea di intervento Controgaranzie 2» approvato con il decreto n. 7939 del 03 giugno 2019, come di seguito indicato:

«3. Con riferimento alle variazioni di cui al precedente comma 1 lettera b):

- a) ciascun Confidi provvede; i) ad acquisire dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) la visura «de minimis» della singola impresa e verificare il rispetto del limite previsto per gli Aiuti in regime «de minimis» nel triennio; ii) determinare l'ESL aggiuntivo (derivante dall'allungamento dell'Operazione finanziaria) mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010 ad esclusione dei casi di allungamento delle garanzie dei Confidi che non costituiscono aiuti di Stato quali, a titolo esemplificativo, le moratorie COVID;
- b) ciascun Confidi invia la reportistica trimestrale secondo le modalità di cui al precedente art. C.3.1 unitamente alle visure RNA;
- c) il Gestore effettua le verifiche di cui al precedente art. C.2.1.3, nonché il rispetto dei requisiti per l'allungamento della durata della Controgaranzia di cui al punto 3.a);
- d) nei casi in cui l'allungamento della garanzia determini un ESL aggiuntivo (al di fuori della moratoria COVID riferito a domande presentate dai beneficiari finali prima del 17 marzo 2020 - data di entrata in vigore del Decreto-legge 18/2020 o della moratoria in attuazione dell'Accordo per il Credito ABI vigente) il Responsabile del procedimento, attraverso proprio provvedimento e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui alla precedente lettera c), concede l'estensione della durata della Controgaranzia; resta inteso che la Controgaranzia dovrà rispettare i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4;
- e) nei casi in cui l'allungamento della garanzia per effetto della moratoria COVID o della moratoria in attuazione dell'Accordo per il Credito ABI vigente non determini un ESL aggiuntivo, il Confidi e il Gestore non sono tenuti agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e assicurano che ciascuna Controgaranzia rispetti i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4, pena l'inefficacia della Controgaranzia regionale decorsi detti termini;

Verificato altresì che, dopo aver effettuato la propria istruttoria ai sensi dell'art. C.3.2 «Variazioni»:

- ASCONFIDI Lombardia ha trasmesso sulla piattaforma Bandi Online la variazione societaria riferita a n. 1 impresa a valere sull'avviso Controgaranzie 2;
- Sviluppo Artigiano ha trasmesso sulla piattaforma Bandi online la variazione di tipo allungamento della durata dell'operazione finanziaria e conseguente allungamento della garanzia di primo livello riferita a n. 1 impresa a valere sull'avviso Controgaranzie 2;

Dato atto che, Finlombarda s.p.a. in qualità di gestore del Fondo Controgaranzie, ai sensi dell'articolo C.2.1.3. «Attività istruttoria effettuata dal gestore» ha provveduto:

- ad effettuare, anche ai sensi dell'art. C.3.2, l'istruttoria delle variazioni pervenute alla data del 31 marzo 2024 da

ASCONFIDI Lombardia e da Sviluppo Artigiano tramite la piattaforma Bandi Online;

- a trasmettere al responsabile del procedimento, attraverso la piattaforma informativa Bandi online l'esito delle istruttorie inerenti alle variazioni societarie e di tipo allungamento della durata comunicate da ASCONFIDI Lombardia e da Sviluppo Artigiano;

Recepiti e fatti propri gli esiti istruttori derivanti dall'analisi della variazione societaria e delle variazioni di tipo allungamento della durata delle operazioni finanziarie comunicate da ASCONFIDI Lombardia, da Sviluppo Artigiano e da Finlombarda s.p.a. come indicati negli allegati 1 e 2 parti integranti del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto:

- di approvare l'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento riferito alla variazione societaria a valere sulla misura Controgaranzie 2;
- di approvare l'allegato 2 parte integrante del presente provvedimento riferito alla variazione di tipo allungamento della durata dell'operazione finanziaria e conseguente allungamento della garanzia di primo livello per la pratica inerente alla Linea di intervento Controgaranzie 2;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, in applicazione del d.m. 115/2017:

- gli obblighi di cui agli artt. 8 e 9 del d.m. 115/2017 sono in carico al dirigente pro tempore della Struttura «Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese», quale responsabile del procedimento per l'Azione III.3.d.1.1;
- le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti in «de minimis» di cui all'art. 14 del d.m. 115/2017 sono in carico ai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) convenzionati con Finlombarda s.p.a.;

Visto l'art. 9, commi 6 e 7 del d.m. 115/2017 in cui è stabilito che il soggetto concedente successivamente alla registrazione dell'aiuto è tenuto a trasmettere attraverso la procedura informatica eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale ed eventuali variazioni soggettive a seguito delle quali il Registro nazionale aiuti rilascia uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione.

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del d.m. 115/2017, si è provveduto a registrare, come indicato negli allegati 1 e 2 parte integrante del presente provvedimento la variazione societaria e le variazioni di tipo allungamento della durata delle operazioni finanziarie generando, i COVAR per la variazione societaria e il nuovo Cor per l'ESL aggiuntivo determinato dall'unico allungamento della durata delle operazioni finanziarie approvato;

Stabilito che i confidi provvederanno a comunicare ai Destinatari finali la presa d'atto delle variazioni societarie e di tipo allungamento della durata delle operazioni finanziarie evidenziando il COVAR e il COR aggiuntivo;

Dato atto che:

- l'art. D.5 di entrambi gli avvisi individuano il dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» della Direzione Generale Sviluppo economico, quale responsabile del procedimento;
- il presente provvedimento è assunto nei termini previsti dall'art. 2 della legge 241/1990 che decorrono dalla trasmissione effettuata da ARIA s.p.a. degli esiti delle istruttorie svolte da Finlombarda s.p.a.;

Richiamato il decreto n. 8674 del 6 giugno 2024, del dirigente dell'U.O. Programmazione comunitaria, commercio e raccordo con la DG URI, con il quale è stata confermata la dirigente pro tempore della Struttura «Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese» quale responsabile dell'Azione III.3.d.1.1 per la fase di selezione e concessione relativa alle misure che operano sul Fondo Controgaranzie;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro-tempore della Struttura «Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese», secondo quanto indicato nel sopra citato d.d.u.o. n. 8674 del 6 giugno 2024 e sulla base delle competenze assegnate con la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 avente ad oggetto «IX Provvedimento organizzativo 2023»;

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

Dato atto che il Responsabile del Procedimento:

- dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;
- aggiorna le informazioni già pubblicate ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 in sede di concessione per quanto attiene alla variazione societaria e alla variazione di tipo allungamento della durata riferita alla misura CG2;

Viste:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Richiamata la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 avente ad oggetto «IX Provvedimento organizzativo 2023» con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente della Struttura Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

DECRETA

1. Di adeguare, nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023, le disposizioni de minimis per la misura «Controgaranzie 2» di cui alla d.g.r. 28 gennaio 2019, n. XI/1184 aumentando i massimali concedibili e stabilendo che:

- la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. par. 1 e 2 e i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto regolamento;
- le agevolazioni in forma di prestiti o garanzie non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) n. 2831/2023;
- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato».

2. Di approvare l'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento riferito alla variazione societaria a valere sulla misura Controgaranzie 2.

3. Di approvare l'allegato 2 parte integrante del presente provvedimento riferito alle variazioni di tipo allungamento della durata dell'operazione finanziaria e conseguente allungamento della garanzia di primo livello per la pratica inerente alla Linea di intervento Controgaranzie 2.

4. Di disporre che i Confidi provvedano a comunicare ai Destinatari finali la presa d'atto delle variazioni di cui al presente provvedimento.

5. Di aggiornare le informazioni già pubblicate ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 in sede di concessione per quanto attiene alla variazione societaria e alla variazione di tipo allungamento della durata riferita alla misura Controgaranzia 2.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Gessyca Golia



Controgaranzie 2 - Variazioni Societarie (Decreto)

ID_Domanda	Intestazione_Confidi	Denom_Beneficiario_Iniziale	CF_Beneficiario_Iniziale	PIVA_Beneficiario_Iniziale	COR_Concessione	Nr_Decreto_Concessione	Data_Decreto_Concessione	Nuova_Denominazione	Nuovo_CodiceFiscale	Nuova_Partita_Iva	Esito	Note	COVAR
1592684	ASCONFIDI LOMBARDIA	BORDONARO ROSALIA	BRDRSL58C65H850L	01970920128	1440348	17281	28/11/2019	SABEV SRL	03927460125	03927460125	Ammesso	Variazione societaria con subentro di nuovo soggetto beneficiario	1308126



Controgaranzie 2 - Variazioni di tipo allungamento della durata (Decreto)

ID_Domanda	Intestazione_Confidi	Denominazione_Beneficiario	CF_Beneficiario	PIVA_Beneficiario	COR_Concessione	Nr_Decreto_Concessione	Data_Decreto_Concessione	Garanzia1Liv- NuovaDataScadenza	Garanzia2Liv- NuovaDataScadenza	ESL_Aggiuntivo	COR_Aggiuntivo	Esito	Note
1914916	Sviluppo Artigiano Società' consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi	B.G. FERRAMENTA S.R.L.	02902940986	02902940986	1778972	6049	21/05/2020	12/03/2027	12/03/2027	561.88	22460745	Ammesso	Allungamento NON Covid/ABI
1592151	ASCONFIDI LOMBARDIA	MOZZILLO STEFANO	MZZSFN86H271828L	01028020145	1438226	17281	28/11/2019	01/06/2026	28/05/2026	0		non_ammesso	Domanda non ammissibile in quanto l'ESL aggiuntivo, derivante dall'allungamento dell'operazione finanziaria, non è stato correttamente determinato mediante il metodo di calcolo indicato all'art. C.3.2 comma 3 dell'Avviso
1588844	Sviluppo Artigiano Società' consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi	MAGLIFICIO BENACCI S.N.C. DI BASSANO ANNAMARIA E C.	01739150132	01739150132	1449322	17281	28/11/2019	03/06/2024	03/06/2024	0		non_ammesso	Domanda non ammissibile in quanto l'ESL aggiuntivo, derivante dall'allungamento dell'operazione finanziaria, non è stato correttamente determinato mediante il metodo di calcolo indicato all'art. C.3.2 comma 3 dell'Avviso

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 20 giugno 2024 - n. 9370

Adozione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 - forma semplificata e in modalità asincrona - Approvazione ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Tratta B2 - progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa. Lotto funzionale 3 - variante al POB», nell'ambito della realizzazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Pedemontana Nuova s.c.p.a., e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;
- 10 febbraio 2010, n. 11348 avente ad oggetto: «Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati»;
- 23 maggio 2012, n. 3509 avente ad oggetto: «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»;
- 23 maggio 2022, n. 6408 di approvazione dell'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) «Piano verso l'economia circolare»;

Atteso che in occasione dell'approvazione del progetto preliminare dell'autostrada Pedemontana, il CIPE, in riferimento alla sovrapposizione del tracciato autostradale con l'area contaminata ex Icmesa, ha espresso alcune prescrizioni in merito alla necessità di approfondire gli impatti e le potenziali interferenze indotte dalle movimentazioni di terra previste durante la cantierizzazione della tratta B2, anche in relazione all'eventuale e conseguente tossicità per la salute dei residenti e dei lavoratori;

Dato atto che ai fini di ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, Autostrada Pedemontana Lombardia s.p.a. ha eseguito opportune indagini preliminari dei terreni interessati dal tracciato e ricadenti nelle aree influenzate dall'incidente Icmesa; i risultati di tali indagini, svolte anche in contraddittorio con ARPA Lombardia, hanno rilevato la presenza di diossina in corrispondenza di alcune aree sia a destinazione d'uso industriale e sia ad uso verde/residenziale;

Richiamati i provvedimenti emessi dalla Regione Lombardia in riferimento al procedimento tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui in oggetto:

- Decreto del dirigente di struttura 8 ottobre 2015, n. 8202 di approvazione ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Piano della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente Icmesa, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006» e le successive integrazioni, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le tratte svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C - D e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Nuova s.p.a., e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in essi previsti;
- Decreto del dirigente di struttura 16 novembre 2017, n. 14300 di approvazione ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Elaborazione del modello concettuale del sito - Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabile - Analisi di rischio», unitamente alla proposta di ripermutazione del sito a conclusione della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente Icmesa, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le Tratte Svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C - D e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Nuova s.p.a., secondo le risultanze conclusive della Conferenza di servizi del 28 febbraio 2017;

- Decreto del dirigente di struttura 11 ottobre 2019, n. 14639 di adozione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 - forma simultanea in modalità sincrona - Approvazione ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del documento: «Tratta B2 - C: Progetto operativo di bonifica delle aree influenzate dall'incidente Icmesa», nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le tratte svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C e D e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Nuova s.p.a.;
- Decreto del dirigente della struttura bonifiche n.19451 del 30 novembre 2023, avente ad oggetto: Voltura alla Società Pedemontana Nuova s.c.p.a. del decreto regionale 11 ottobre 2019, n. 14639 avente ad oggetto: adozione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 - forma simultanea in modalità sincrona - Approvazione ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Tratta B2 - C: Progetto operativo di bonifica delle aree influenzate dall'incidente Icmesa», nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le tratte svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C - D e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Nuova s.p.a.;

Vista la nota del 5 marzo 2024, agli atti regionali con protocollo n.T1.2024.29438 del 7 marzo 2024, con la quale la Società Pedemontana Nuova s.c.p.a., con sede in Milano - via Adige, 19, ha trasmesso il documento «Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa - Lotto funzionale 3 - Variante al POB» e la successiva nota del 4 aprile 2024, agli atti regionali con protocollo n.T1.2024.40767 del 10 aprile 2024 di errata corrige con la quale la suddetta società ha trasmesso il computo metrico estimativo aggiornato;

Preso atto di quanto indicato nel documento progettuale di cui sopra, in particolare della proposta migliorativa di realizzazione di un parco urbano comprendente le aree delle Gallerie artificiali Seveso e Baruccanetta e delle verifiche eseguite per valutarne la compatibilità e i cui esiti hanno determinato la necessità di procedere alla suddetta variante;

Preso atto delle disposizioni del capo III, legge 241/1990 s.m.i., relative alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Dato atto che, con nota del 9 aprile 2024, con protocollo n. T1.2024.40661, la Regione Lombardia, quale soggetto procedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, comma 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis, per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti.

Considerato che il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 20 maggio 2024;

Rilevato che sono stati acquisiti dai seguenti Soggetti coinvolti esclusivamente atti di assenso:

- non condizionato:
 - Comune di Cesano Maderno - nota protocollo agli atti regionali n.T1.2024.53749 del 16 maggio 2024 (Allegato 1);
- con indicazioni, osservazioni, prescrizioni:
 - WWF Lombardia - nota protocollo agli atti regionali n. T1.2024.53649 del 16 maggio 2024 (Allegato 2);
 - Provincia di Monza-Brianza - nota protocollo agli atti regionali n.T1.2024.54970 del 21 maggio 2024 (Allegato 3);

Preso atto della valutazione tecnica espressa da ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza-Brianza - agli atti regionali con protocollo n.T1.2024.55483 del 22 maggio 2024 (Allegato 4);

Preso atto altresì della nota di ATS Brianza agli atti regionali con protocollo n.T1.2024.58509 del 30 maggio 2023, pervenuta oltre i termini perentori fissati dalla convocazione della Conferenza di servizi (Allegato 5).

Considerato altresì che l'ente procedente provveda ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

Ritenuto, nell'ambito dell'istruttoria tecnica condotta, la necessità espressa dagli enti interessati, che la parte debba integrare il documento progettuale presentato con le osservazioni e prescrizioni espresse dalle amministrazioni di cui sopra;

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

Dato atto per quanto sopra che con nota T1.2024.56348 del 23 maggio 2024 Regione Lombardia ha disposto la sospensione dei termini procedurali di cui all'art. 6 della legge 241/1990, fino al 3 giugno 2024 per la presentazione all'ente precedente di quanto richiesto;

Visto il documento integrativo «Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa - Lotto funzionale 3 - Variante al POB - Riscontro ai pareri della Conferenza dei servizi» trasmesso dalla Società Pedelombarda Nuova s.c.p.a., agli atti regionali con protocollo T1.2024.60043 del 4 giugno 2024.

Dato atto dell'acquisizione dell'approvazione unanime, con osservazioni e prescrizioni delle amministrazioni coinvolte, manifestata nella Conferenza di servizi che recepisce, per quanto non modificato e/o integrato dalla determinazione di conclusione della stessa, le osservazioni degli enti presenti in Conferenza di servizi, per gli aspetti di rispettiva competenza ed in riferimento ai supplementi istruttori conseguiti, e dei relativi contributi formali acquisiti dagli enti interessati, nonché ai contenuti del Progetto esecutivo di bonifica dell'area ex Icmesa - Lotto funzionale 3 - che costituisce variante al POB e del documento integrativo presentato;

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa - Lotto funzionale 3 - Variante al POB» e l'integrazione allo stesso, costituita dal documento: «Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa - Lotto funzionale 3 - Variante al POB - Riscontro ai pareri della Conferenza dei servizi», trasmessi dalla Società Pedelombarda Nuova s.c.p.a., nell'ambito della realizzazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di servizi decisoria e dai contributi istruttori presentati dagli enti interessati;

Ritenuto altresì di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la parte dovrà trasmettere agli enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente decreto ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, deve concludersi nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento progettuale oggetto di approvazione, e che tale termine non è stato rispettato per il protrarsi delle valutazioni in fase istruttoria dei presupposti e degli elementi di fatto e di diritto a base dell'atto provvedimentale;

Ritenuto di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in € 597.217,04 pari al 30% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XII Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura

Bonifiche individuata con d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento organizzativo 2023»;

DECRETA

1. di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990 come indetta e svolta in premessa, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

2. di approvare il documento «Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa - Lotto funzionale 3 - Variante al POB» e l'integrazione allo stesso, costituita dal documento: «Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa - Lotto funzionale 3 - Variante al POB - Riscontro ai pareri della Conferenza dei servizi», trasmessi dalla Società Pedelombarda Nuova s.c.p.a., nell'ambito della realizzazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - valico del

Gaggiolo e opere ad esso connesse, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di servizi decisoria e dai contributi istruttori presentati dagli Enti interessati di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, e 5 citati in premessa e parti integranti al presente provvedimento;

3. di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

4. di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in € 597.217,04 pari al 30% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

5. di dare atto che la Società Pedelombarda Nuova s.c.p.a., ha provveduto ad assolvere l'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 e s.m.i.;

6. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la parte dovrà trasmettere agli enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

7. di comunicare il presente atto alla Società Pedelombarda Nuova s.c.p.a., e di trasmetterne copia alla Provincia di Monza Brianza, ai Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Meda, Seveso, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza Brianza, all'A.T.S. Brianza e al Parco regionale del Bosco delle Querce;

8. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5;

9. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Struttura Bonifiche della Direzione Generale Ambiente e clima della Regione Lombardia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

10. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

11. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Dario Fossati

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

D.d.s. 21 giugno 2024 - n. 9478

PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 2 «Istruzione e formazione» - Obiettivo specifico ESO4.6 - Azione f.2 «Sostegno ai percorsi di istruzione post-secondaria» - Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa negli ambiti professionali del restauro dei beni culturali e dello spettacolo dal vivo, approvato con decreto n. 6589 del 24 aprile 2024; proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E ITS ACADEMY

Visto il decreto n. 6589 del 24 aprile 2024, di cui si richiamano interamente le premesse e il dispositivo e con il quale è stato approvato l'«Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa negli ambiti professionali del restauro dei beni culturali e dello spettacolo dal vivo in attuazione della d.g.r. XII/1707/2023», finanziato a valere sul Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. Il decreto 6589/2024 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia il 2 maggio 2024 ed è stato diffuso mediante i canali di comunicazione quali Cruscotto lavoro, il sito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 e la piattaforma Bandi e Servizi;

Atteso che l'avviso ha previsto al paragrafo C.1 «Presentazione delle domande» il periodo per l'adesione all'avviso e la presentazione delle domande di contributo dalle ore 10:00 del giorno 30 maggio 2024 alle ore 17:00 del 1° luglio 2024;

Dato atto che con decreto n. 8212 del 29 maggio 2024 il periodo di adesione all'avviso e di presentazione delle domande di contributo è stato modificato come segue: dalle ore 10:00 del 7 giugno 2024 alle ore 17:00 del 1° luglio 2024;

Considerato che alla data di adozione del presente provvedimento risultano attivi alcuni interventi di carattere informatico sulle due piattaforme in uso per il bando in argomento, ossia Bandi e Servizi per la presentazione delle domande di contributo e SIUF (Sistema Informativo Unitario della Formazione) per la creazione e gestione delle offerte formative;

Valutato di poter disporre di un periodo temporale aggiuntivo per consentire la risoluzione delle problematiche informatiche e il successivo completamento della presentazione delle domande, procedendo alla proroga del termine dal 1° luglio 2024 (ore 17:00) al 10 luglio 2024 (ore 17:00);

Atteso che per effetto del posticipo della data di chiusura della piattaforma Bandi e Servizi la data originaria di conclusione dei percorsi formativi potrebbe risultare fuori dal periodo ammissibile, ossia i percorsi formativi potrebbero risultare non più in corso di svolgimento alla nuova data di presentazione delle domande;

Valutato di ritenere ammissibili a finanziamento i percorsi formativi conclusi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 10 luglio 2024;

Ritenuto inoltre di considerare i percorsi formativi, la cui conclusione era stata ipotizzata nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 10 luglio 2024, rientranti nella categoria «non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda di contributo»;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1. di modificare il periodo previsto dall'«Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa negli ambiti professionali del restauro dei beni culturali e dello spettacolo dal vivo in attuazione della d.g.r. XII/1707/2023», approvato con decreto 6589 del 24 aprile 2024, per l'adesione all'avviso e per la presentazione delle domande di contributo, come da ultimo modificato con decreto n. 8212 del 29 maggio 2024 e fissato dalle ore 10:00 del 7 giugno 2024 alle ore 17:00 del 1° luglio 2024;

2. di prorogare il termine per l'adesione all'Avviso e la presentazione delle domande di contributo al giorno 10 luglio 2024 alle ore 17:00;

3. di ritenere ammissibili a finanziamento i percorsi formativi conclusi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 10 luglio 2024;

4. di considerare i percorsi formativi, la cui conclusione era stata ipotizzata nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 10 luglio 2024, rientranti nella categoria «non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda di contributo»;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Valeria Marziali

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

D.d.s. 24 giugno 2024 - n. 9518
Aggiornamento avviso Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori
- GOL di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mmIL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO, PRESIDIO CRISI E AMMORTIZZATORI

Visti:

- la proposta di Piano Attuativo Regionale (PAR) adottato con delibera n. 6006 del 25 febbraio 2022 che si inserisce nell'ambito degli interventi del PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1) e che indica le linee operative per l'attuazione delle misure previste da GOL e le relative modalità di attuazione;
- la validazione definitiva del PAR da parte del Commissario Straordinario ANPAL trasmessa con pec n. ANPAL 006715 del 19 maggio 2022;
- la d.g.r.n. 6427 del 23 maggio 2022 «Aggiornamento e pubblicazione del Piano Attuativo Regionale del programma di Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e approvazione delle linee guida per l'attuazione della prima fase di GOL»;
- il d.d.u.o n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii che ha approvato l'Avviso GOL;
- la d.g.r.n. 6849 del 2 agosto 2022 «Approvazione delle linee guida per il potenziamento della rete dei servizi delle politiche attive del lavoro - Programma di Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la D.g.r.n. 7035 del 26 settembre 2022 «Disposizioni in merito all'Avviso d.d.u.o 27 maggio 2022 n.7480 attuativo della «Garanzia di occupabilità dei lavoratori -GOL» (PNRR) - Aggiornamento dei panieri dei servizi» che ha previsto l'adeguamento al paniere dei servizi dell'Avviso GOL;
- la d.g.r.n. 7084 del 3 ottobre 2022 «Approvazione schema di convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con Anpal per l'attuazione dell'intervento del P.N.R.R. Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 - Programma GOL Garanzia Occupabilità Lavoratori»;
- il d.d.u.o. n. 15088 del 21 ottobre 2022 con il quale sono state approvate le «Disposizioni per l'invio della dote e la rendicontazione delle spese» ed i format dell'avviso;
- la d.g.r.n. 7462 del 30 novembre 2022 «Approvazione dello schema di accordo quadro tra Regione Lombardia, Unione delle Province lombarde, Città metropolitana di Milano e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la realizzazione del programma «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)»;
- il d.d.u.o. n. 17657 del 1 dicembre 2022 che ha approvato la disciplina per la modifica della dote e precisato alcune disposizioni dell'avviso in relazione alla rendicontazione dei servizi formativi e del servizio a processo «Accompagnamento al lavoro»;
- la d.g.r n. 7562 del 15 dicembre 2022 «Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la costituzione della rete dei punti informativi di primo contatto del programma GOL e il raccordo con le imprese per le politiche del lavoro presso le sedi dei consulenti per il lavoro»;
- il d.d.u.o.n. 18354 del 15 dicembre 2022 che ha approvato la proroga e l'aggiornamento dell'Avviso GOL;
- la d.g.r.n. 7829 del 31 gennaio 2023 «Determinazioni relative all'attuazione della prima fase del Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PNRR) di cui alla d.g.r 6427/2022 e ss.mm.ii.: misure finalizzate a garantire la continuità delle politiche attive»;
- il d.d.u.o.n. 1306 del 2 febbraio 2023 «Adozione della metodologia di calcolo per l'applicazione dell'overbooking controllato sull'avviso «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL» di cui al d.d.u.o.n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii -»;
- la d.g.r.n. 7867 del 6 febbraio 2023 «Modifiche e integrazioni dello schema di «Accordo Quadro tra Regione Lombardia, Unione delle Province lombarde, Città metropolitana di Milano e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la realizzazione del programma «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL» approvato con d.g.r. 7462 del 30 novembre 2022;
- il d.d.u.o. n. 1870 del 13 febbraio 2023 «Avviso Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii - proroga termini rendicon-

tazione servizi formativi;

- la d.g.r.n. 923 del 11 settembre 2023 «Proposta di aggiornamento del Piano Attuativo Regionale (PAR) relativo al Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PNRR) e Linee guida»;
- il d.d.u.o. n. 13296 del 11 settembre 2023 «Avviso Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.- Disposizioni per la conclusione e l'attivazione di nuove doti»;
- il d.d.u.o. n. 15419 del 10 ottobre 2023 con il quale è stata approvato «l'Avviso per raccolta di manifestazioni di interesse per i soggetti che hanno sottoscritto un patto di servizio personalizzato in relazione all'avviso GOL di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii.»;
- la d.g.r.n. 1458 del 27 novembre 2023 «Aggiornamento e pubblicazione del Piano Attuativo Regionale e delle Linee guida del programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Richiamata la d.g.r.n. 2524 del 10 giugno 2024 «*Aggiornamento Linee guida del Programma di Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» con la quale sono stati introdotti i seguenti aggiornamenti:

- ampliamento del target dei destinatari a tutti i disoccupati indipendentemente dal genere, dall'età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione;
- abrogazione del limite minimo di 40 ore per l'erogazione della formazione prevista in tutti i percorsi di Gol (percorsi 1, 2, 3 e 4);
- accesso per gli assegnatari del percorso 1 a tutte le offerte formative vigenti dell'avviso Gol e quindi non più limitate a quelle strettamente connessi alla transizione verde e digitale;
- previsione del servizio a risultato di «Promozione e attivazione del tirocinio» nel percorso 2 e 3;
- riconoscimento del servizio a risultato di «Promozione e attivazione del tirocinio» previsto nei percorsi 2, 3 e 4 condizionato al rilascio di un'attestazione di messa in evidenza dei risultati di apprendimento conseguiti con l'attività di tirocinio;
- riconoscimento del servizio a risultato «Incontro domanda e Offerta» condizionato alla rendicontazione di almeno 3 ore di servizi a processo;
- aumento della durata dei percorsi 1 e 2 fino a 12 mesi (360 giorni da calendario);

Atteso che la Deliberazione di Giunta sopra richiamata ha demandato alla Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi;

Ritenuto di:

- provvedere, in attuazione della delibera sopra richiamata, all'aggiornamento dell'avviso che prevede l'ampliamento del target dei destinatari a tutti i disoccupati indipendentemente dal genere, dall'età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione;
- stabilire che a partire dalla data del 27 giugno 2024 i sistemi informativi coinvolti (Siul e Bandi e Servizi) verranno adeguati per consentire l'accesso alla misura Gol al nuovo target dei destinatari;
- rimandare a successivo provvedimento l'aggiornamento dell'avviso che prevederà le ulteriori modifiche disciplinate dalla d.g.r.n. 2524/2024

Ritenuto di far salve le altre disposizioni vigenti dell'Avviso Gol;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la d.g.r.n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento;

Verificato inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati già assolti in sede di adozione del decreto n. 7480/2022;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI legislatura regionale;

DECRETA

1. provvedere, in attuazione della delibera n. 2524/2024, all'aggiornamento dell'Avviso GOL che prevede l'ampliamento del target dei destinatari a tutti i disoccupati indipendentemen-

te dal genere, dall'età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione;

2. stabilire che a partire dalla data del 27 giugno 2024 i sistemi informativi coinvolti (Siul e Bandi e Servizi) verranno adeguati per consentire l'accesso alla misura Gol al nuovo target dei destinatari;

3. rimandare a successivo provvedimento l'aggiornamento dell'Avviso Gol che prevederà le ulteriori modifiche disciplinate dalla d.g.r. n. 2524/2024;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto n. 7480/2022;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione bandi e sul link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori/programma-gol/programma-gol>

Il dirigente
Alessandro Fiori

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

D.d.s. 24 giugno 2024 - n. 9519
Aggiornamento avviso e manuale Dote Unica Lavoro - Quinta fase di cui al d.d.u.o.n. 5788 del 19 aprile 2023 e ss.mm.ii

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, PRESIDIO CRISI E AMMORTIZZATORI

Richiamata la d.g.r. n. 7724 del 28 dicembre 2022 «Programma regionale Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 priorità 1 occupazione, eso4.1, azione a.1: Approvazione delle linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro - Quinta Fase - azione complementare al programma GOL»;

Visti:

- il d.d.u.o.n. 5788 del 19 aprile 2023 con il quale in attuazione della sopra richiamata d.g.r.n. 7724/2022, è stato approvato l'«Avviso Dote Unica Lavoro - Quinta fase»;
- il d.d.u.o.n. 8445 del 6 giugno 2023 «Aggiornamento Avviso Dote Unica Lavoro Quinta fase di cui al d.d.u.o.n. 5788 del 19 aprile 2023» con il quale si è provveduto ad un primo aggiornamento dell'Avviso;
- il d.d.s. n. 16588 del 26 ottobre 2023 con il quale è stato approvato il Manuale di Gestione della dote;
- il d.d.s n. 20196 del 15 dicembre 2023 con il quale sono stati introdotti interventi di semplificazione per il riconoscimento del servizio a risultato «*Incontro Domanda e Offerta*» rimandando a successivo provvedimento dirigenziali l'aggiornamento dell'Avviso;
- il d.d.s. n. 8572 del 5 giugno 2024 con il quale è stata approvata la metodologia dell'overbooking controllato e sono state immesse risorse finanziarie per Euro 2.500.000 a titolo di «overbooking finanziario»;

Richiamata la d.g.r. n. del 2581 del 17 giugno 2024 con la quale sono stati introdotti i seguenti aggiornamenti:

- modifica del target dei destinatari che accedono alla misura regionale che non include più la categoria dei disoccupati. L'Avviso prevede l'accesso unicamente al target dei destinatari degli occupati sospesi che possono partecipare ai Percorsi 3 e 5;
- aggiornamento delle unità di costo standard come rivalutate dalla Deliberazione ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023;
- aumento fino a 200 ore dei massimali previsti per i servizi di «Formazione mirata all'inserimento lavorativo» per i Percorsi 3 e 5;
- aumento del massimale orario previsto per il servizio «accompagnamento al lavoro» e del servizio «supporto all'autoimpiego» per il percorso 3 fino a 20 ore;

Atteso che la Deliberazione di Giunta sopra richiamata ha demandato alla Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi;

Ritenuto di:

- provvedere, in attuazione della delibera sopra richiamata, all'aggiornamento dell'avviso che prevede l'accesso alla misura unicamente agli occupati sospesi nel percorso 3 o 5;
- stabilire che a partire dalla data del 27 giugno 2024 i sistemi informativi coinvolti (Siul e Bandi e Servizi) verranno adeguati per consentire l'accesso alla misura Dote Unica Lavoro Quinta Fase unicamente al target dei destinatari aggiornato;
- rimandare a successivo provvedimento l'aggiornamento dell'Avviso e del Manuale di gestione che prevederà le ulteriori modifiche disciplinate dalla d.g.r. n. 2581/2024

Ritenuto di far salve le altre disposizioni vigenti dell'Avviso e Manuale di Dote Unica Lavoro Quinta Fase;

Verificato inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati già assolti in sede di adozione del decreto n. 5788/2023;

Vista la l.r. n. 20/2008 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*» nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XII legislatura regionale;

DECRETA

1. provvedere, in attuazione della delibera n. 2581/2024, all'aggiornamento dell'Avviso Dote Unica Lavoro Quinta Fase che prevede l'accesso alla misura unicamente agli occupati sospesi nel percorso 3 o 5;

2. stabilire che a partire dalla data del 27 giugno 2024 i sistemi informativi coinvolti (Siul e Bandi e Servizi) verranno adeguati per consentire l'accesso alla misura Dote Unica Lavoro Quinta Fase unicamente al target dei destinatari aggiornato;

3. rimandare a successivo provvedimento l'aggiornamento dell'Avviso e Manuale di Gestione di Dote Unica Lavoro Quinta Fase che prevederà le ulteriori modifiche disciplinate dalla d.g.r. n. 2581/2024;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto 5788/2023;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online (www.bandiregione.lombardia.it) e sul portale di Regione Lombardia dedicato alla programmazione dei Fondi europei - sezione FSE (www.fse.regione.lombardia.it)

Il dirigente
Alessandro Fiori

D.G. Sicurezza e protezione civile

D.d.s. 25 giugno 2024 - n. 9591

Esito della valutazione delle domande pervenute alla data dell'11 maggio 2024 per l'iscrizione all'elenco regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno ad un distaccoamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale (d.g.r. n. 6998/2017) – Contestuale aggiornamento dell'elenco regionale anno 2024 delle onlus/APS/OdV in possesso dei requisiti per l'accesso ai bandi regionali di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 11/2017

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Visti

- la legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;
- la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» e, in particolare, gli articoli 4 e 15, riguardanti le associazioni di volontariato e i relativi requisiti;
- la legge regionale 27 marzo 2017, n. 11 «Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» e, in particolare l'art. 2, comma 1, che prevede l'istituzione, con atto di Giunta, dell'elenco regionale, da aggiornare periodicamente, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) che abbiano, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un distaccoamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale, alle quali è riservata la partecipazione ai bandi, di cui al comma 2, atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche e interventi strutturali ed impiantistici indispensabili per migliorare le condizioni operative del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
- l'art. 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante disposizioni in materia di terzo settore;

Vista la deliberazione N. X/6998 del 31 luglio 2017, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 31 di giovedì 3 agosto 2017, con la quale la Giunta regionale ha disposto:

- l'istituzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. 11/2017, dell'elenco regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno ad un distaccoamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e che siano in possesso dei sottoelencati requisiti, conformi anche alle disposizioni del Codice civile, afferenti alla forma giuridica propria dell'organizzazione/associazione, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico:
 - sede legale e operativa nel territorio di Regione Lombardia;
 - scopi statutarî ricadenti nel disposto di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso»;
 - assenza di fini di lucro;
 - democraticità della struttura;
 - elettività e gratuità delle cariche associative;
 - gratuità delle prestazioni degli aderenti;
 - criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
 - obblighi e diritti degli aderenti;
 - obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi dell'organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da parte dell'assemblea;
 - clausola di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'organizzazione;
- le procedure per l'iscrizione e le modalità di gestione dell'elenco regionale così come definite nell'allegato alla deliberazione medesima;
- l'emanazione dell'avviso per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco regionale di cui trattasi, a

cura della competente Direzione Generale;

Visti i decreti dirigenziali della Struttura Gestione delle emergenze:

- 24 ottobre 2017 – n. 13117 con il quale è stato approvato il primo elenco regionale delle onlus/APS /OdV in possesso dei requisiti per l'accesso ai bandi regionali di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 11/2017;
- successivi all'adozione del decreto n. 13117/2017, con i quali sono stati approvati nel corso degli anni gli aggiornamenti dell'elenco regionale sopra citato, di cui l'ultimo relativo all'aggiornamento per l'anno 2022 adottato il 12 luglio 2022 n. 10065;

Preso atto che nell'anno 2023 la Struttura Gestione delle emergenze, non ha provveduto all'aggiornamento dell'Elenco regionale delle onlus/APS /OdV in quanto non ha pubblicato bandi finalizzati al potenziamento delle dotazioni tecniche e alla realizzazione di interventi strutturali e impiantistici da destinare a favore del personale volontario dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/2017;

Dato atto che la competente struttura della Direzione Generale Sicurezza e protezione civile, in previsione dell'emanazione del bando per l'anno 2024/2025 finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecniche e alla realizzazione di interventi strutturali e impiantistici da destinare a favore del personale volontario dei Vigili del Fuoco, ha provveduto a:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul portale «Bandi e Servizi» la scheda informativa con i dettagli della procedura di nuova iscrizione, rivolto alle onlus/APS/OdV non iscritte nell'Elenco regionale anno 2022 di cui al d.d.s. 12 luglio 2022 – n. 10065, e della procedura di mantenimento dei requisiti, rivolto alle onlus/APS/OdV iscritte nell'elenco regionale anno 2022 di cui al d.d.s. 12 luglio 2022 – n. 10065;
- informare la direzione regionale Vigili del Fuoco Lombardia e le organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco volontari più rappresentative presenti sul territorio regionale, con nota protocollo Y1.2024.0005736 del 21 marzo 2024 e successiva nota protocollo Y1.2024.0008266 del 26 aprile 2024, dell'apertura della procedura di aggiornamento dell'elenco regionale per l'anno 2024, chiedendo di comunicare ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari sul territorio regionale i dettagli delle procedure di iscrizione e di mantenimento dei requisiti come indicati nella nota stessa;
- informare, attraverso pubblicazione sulla piattaforma Bandi e Servizi del procedimento e con la sopracitata nota protocollo Y1.2024.0005736 del 21 marzo 2024, che le sole organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (OdV) aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un distaccoamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale, iscritte all'Albo aggiornato per l'anno 2024, potranno partecipare al Bando di assegnazione di contributi per il biennio 2024/2025 (l.r. 11/2017, art. 2, comma 2).

Dato atto che in esito alle suddette comunicazioni, tramite la piattaforma di Bandi e Servizi – sezione Iscrizione – sono pervenute alla Struttura Gestione delle emergenze della Direzione Generale Sicurezza e protezione civile, alla data del 11 maggio 2024, n. 01 domande di nuova iscrizione all'elenco regionale 2024;

Dato atto che in esito alle suddette comunicazioni, tramite la piattaforma di Bandi e Servizi - sezione mantenimento - sono pervenute alla Struttura Gestione delle emergenze della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, alla data del 11 maggio 2024, n. 56 domande di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale 2024;

Atteso che i paragrafi 2.3 (Procedure di iscrizione) e 3. (Monitoraggio del possesso dei requisiti e della continuità dell'attività) dell'allegato alla d.g.r. n. 6998/2017 prevedono che:

- il decreto di accoglimento o diniego dell'istanza di iscrizione all'elenco regionale di cui trattasi sia adottato dal dirigente della Struttura Gestione delle emergenze entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza medesima e che, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, è necessaria l'acquisizione di tutti i documenti indicati allo stesso paragrafo, con la specificazione che, in assenza anche di uno solo, l'istanza non viene accolta;
- l'elenco venga aggiornato con cadenza annuale, in relazione alle iscrizioni e cancellazioni e pubblicato sul BURL nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
- il monitoraggio del possesso dei requisiti e dell'effettivo svolgimento delle attività di sostegno ad un distaccoamento

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco delle organizzazioni/associazioni già iscritte nell'elenco regionale venga esercitato periodicamente dalla competente Struttura Gestione delle emergenze, mediante l'acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 dal legale rappresentante, attestante il mantenimento dei requisiti da parte del soggetto giuridico iscritto all'elenco;

Acquisite agli atti della Struttura Gestione delle emergenze le dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, dal legale rappresentante o da un suo delegato delle organizzazioni/associazioni iscritte nell'elenco regionale delle organizzazioni/associazioni approvato con decreto dirigenziale 12 luglio 2022 - n. 10065, attestanti il mantenimento dei requisiti conformi alle disposizioni delle leggi regionali n. 1/2008, e n. 11/2017, nonché del Codice civile;

Verificato, in esito all'istruttoria eseguita dalla medesima Struttura Gestione delle emergenze, che tutte le 57 domande regolarmente pervenute tramite l'area dedicata sulla piattaforma regionale di Bandi e Servizi, sono conformi ai criteri indicati nell'allegato alla d.g.r. n. 6998/2017 e, pertanto, che le organizzazioni/associazioni richiedenti posseggono i requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale;

Ritenuto opportuno aggiornare per il corrente anno l'elenco regionale delle organizzazioni/associazioni approvato con d.d.s. 12 luglio 2022 n. 10065, in relazione alle domande di mantenimento dei requisiti delle organizzazioni/associazioni già iscritte all'elenco regionale 2022 nonché alla domanda di nuova iscrizione, pervenute nei termini previsti e risultate in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco regionale;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato, relativamente ad alcune domande di iscrizione all'elenco regionale di cui trattasi, oltre il termine stabilito al paragrafo 2.3. dell'allegato alla d.g.r. n. 6998/2017, in quanto è stato ritenuto opportuno assumere in un unico atto le risultanze dell'istruttoria delle nuove domande pervenute, così da poter approvare contestualmente l'aggiornamento dell'elenco delle organizzazioni/associazioni iscritte, funzionale anche all'indizione del bando previsto dall'art. 2, comma 2, della l.r. 11/2017;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.4 «Rafforzare il sistema di protezione civile regionale», identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Visti:

- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1 al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale sono indicate le organizzazioni/associazioni già iscritte all'elenco regionale per l'anno 2022 approvato con d.d.s. 12 luglio 2022 n. 10065 che, tramite la sezione dedicata sulla piattaforma regionale Bandi e Servizi, hanno confermato alla Direzione Generale Sicurezza e protezione civile il mantenimento dei requisiti previsti delle leggi regionali n. 1/2008, artt. 4 e 15, e n. 11/2017 nonché lo svolgimento di attività di sostegno ad un distacco volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per l'anno 2024;

2. di approvare l'allegato 2 al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale sono indicate le organizzazioni/associazioni che, tramite la sezione dedicata sulla piattaforma regionale Bandi e Servizi, hanno inviato alla Direzione Generale Sicurezza e protezione civile la domanda di nuova iscrizione e che sono conformi ai criteri indicati nell'allegato alla d.g.r. n. 6998/2017 e, pertanto, iscrivibili all'elenco regionale;

3. di approvare con l'allegato 3 al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, l'aggiornamento per l'anno 2024 dell'elenco regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle Organizzazioni di Volontariato (OdV), aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un distacco volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (l.r. 11/2017 e d.g.r. 6998/2017);

4. di dare atto che le organizzazioni/associazioni iscritte nell'elenco di cui al punto 3. sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai bandi previsti all'art. 2, comma 2, della l.r. 11/2017;

5. di dare atto che l'elenco di cui trattasi verrà aggiornato periodicamente, in relazione alle nuove richieste di iscrizione e cancellazioni;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto e dell'Allegato 3 sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale dell'ente;

7. di dare atto che si provvederà a trasmettere tramite la piattaforma di Bandi e Servizi il presente decreto alle organizzazioni/associazioni comprese nell'allegato 3 al presente decreto;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Zaccone

— • —

ALLEGATO 3

Aggiornamento per l'anno 2024 dell'Elenco delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle Associazioni di promozione sociale (APS) e delle Organizzazioni di volontariato (ODV), aventi tra le finalità statutarie il sostegno ad un distaccoamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (L.r. 11/2017 e D.G.R. 6998/2017).

N.	Comando VVF di	DENOMINAZIONE	CF	ORGANIZZAZIONE	SEDE DEL DISTACAMENTO		
1	Bergamo	AMICI DEI POMPIERI DI GAZZANIGA (PER NON DIMENTICARE CESARE) APS	90039830162	APS	via Saici, 39/A	24025	Gazzaniga Bergamo
2	Bergamo	ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI LOVERE	90027420166	APS	via del Cantiere, 4	24065	Lovere Bergamo
3	Bergamo	AMICI DEI POMPIERI ISOLA BERGAMASCA 343 - ODV	91052860169	ODV	via Carso, 73	24040	Madone Bergamo
4	Bergamo	AMICI DEI POMPIERI ROMANO DI LOMBARDIA	93052540163	APS	via SP101, 20	24058	Romano di Lombardia Bergamo
5	Bergamo	AMICI DEI POMPIERI DI TREVIGLIO	93034770169	ODV	via Abate Crippa, 34	24047	Treviglio Bergamo
6	Brescia	AMICI VIGILI DEL FUOCO BAGOLINO - ODV	96023920174	ODV	via Mignano, 68	25072	Bagolino Brescia
7	Brescia	POMPIER DE BRE	90027570176	ODV	via S. Barbara, 1	25043	Breno Brescia
8	Brescia	ASSOCIAZIONE AMICI VIGILI DEL FUOCO DI CHIARI	91016690173	ODV	via Campagnola snc	25032	Chiari Brescia
9	Brescia	ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DARFO	03402030989	ODV	via San Martino, 32	25047	Darfo Boario Terme Brescia
10	Brescia	AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ODV	93016380177	ODV	via Calamar, 20	25015	Desenzano del Garda Brescia
11	Brescia	ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO DI EDOLO	90025160178	ODV	via Gelpi, 33	25048	Edolo Brescia
12	Brescia	ASSOCIAZIONE SOSTENITORI VIGILI DEL FUOCO LUMEZZANE	92013740177	ODV	via Moretto, 23	25065	Lumezzane Brescia
13	Brescia	ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI ORZINUOVI	98117310171	ODV	via Corridoni, 1	25034	Orzinuovi Brescia
14	Brescia	SOSTENITORI VIGILI DEL FUOCO DELLE COLLINE BRESCIANE ORIENTALI	98163330172	APS	via Ponte di Legno, 11	25080	Paitone Brescia
15	Brescia	ASSOCIAZIONE POMPIERI DI PALAZZOLO SULL'OGLIO 1883	91016930173	ODV	via Golgi, 30	25036	Palazzolo sull'Oglio Brescia
16	Brescia	AMICI VIGILI DEL FUOCO DI PONTE DI LEGNO ODV	90029470177	ODV	viale Venezia snc	25056	Ponte di Legno Brescia
17	Brescia	ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL SEBINO	98142270176	ODV	via Roma, 49	25057	Sale Marasino Brescia
18	Brescia	ASSOCIAZIONE SOSTENITORI VIGILI DEL FUOCO CUNETTONE DI SALO' - ODV	96039930175	ODV	via Enrico Fermi, 20	25087	Salò Brescia
19	Brescia	ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SALO'	96024080176	ODV	via Turrini, 12	25087	Salò Brescia
20	Brescia	ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI TREMOSINE - ODV	96035130176	ODV	via Croce	25010	Tremosine sul Garda Brescia
21	Brescia	AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO DI VEROLANUOVA	97009150174	ODV	via Francesco Lenzi, 65	25028	Verolanuova Brescia
22	Brescia	AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO DI VESTONE	96037390174	APS	via E. Rinaldiniv 37	25078	Vestone Brescia
23	Brescia	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI" DI VEZZA D'OGGIO	90029490175	APS	via Nazionale, 134	25059	VeZZa d'Oglio Brescia

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

N.	Comando VVF di	DENOMINAZIONE	CF	ORGANIZZAZIONE	SEDE DEL DISTACCAMENTO			
24	Como	ASSOCIAZIONE LOMBARDA POMPIERI SEMPRE	90024860133	ONLUS	via XXV Aprile, 6	22070	Appiano Gentile	Como
25	Como	ASSOCIAZIONE LOMBARDA POMPIERI SEMPRE	90024860133	ONLUS	via Bolzano	22063	Cantù	Como
26	Como	ASSOCIAZIONE LOMBARDA POMPIERI SEMPRE	90024860133	ONLUS	via Monte Baraghino, 16	22035	Canzo	Como
27	Como	POMPIERI VALLE INTELVI APS	95131000135	APS	via Provinciale, 55	22023	Como	Como
28	Como	ASSOCIAZIONE LOMBARDA POMPIERI SEMPRE	90024860133	ONLUS	via Porto Nuovo, 1	22014	Dongo	Como
29	Como	AMICI DEI POMPIERI GRUPPO SANTA BARBARA ONLUS	91014030133	ONLUS	via Trieste, 17	22036	Erba	Como
30	Como	ASSOCIAZIONE LOMBARDA POMPIERI SEMPRE	90024860133	ONLUS	via del Rampanone	22063	Lomazzo	Como
31	Cremona	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PIADENA DRIZZONA ODV	90010240191	ODV	via dei Platani, 640	26034	Piadena Drizzona	Cremona
32	Lecco	CORPO VOLONTARI DI POLISOCCORSO BELLANO	02115390136	ODV	via Denti, 3	23822	Bellano	Lecco
33	Lecco	AMIS DI PUMPIER DE MERAA	94009810139	ODV	via degli Alpini, 5	23807	Merate	Lecco
34	Lecco	AMICI DEI POMPIERI DI VALMADRERA O.N.L.U.S.	92058410132	ONLUS	via Sabatelli	23868	Valmadrera	Lecco
35	Lodi	AMICI DEI POMPIERI DI SANT'ANGELO LODIGIANO ODV	92564510151	ODV	via Mazzini, 106	26866	Sant'Angelo Lodigiano	Lodi
36	Milano	ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO DI ABBIEGRASSO	05013520969	ONLUS	piazza V. Veneto, 2	20081	Abbiategrosso	Milano
37	Milano	ASSOCIAZIONE AMICI DCEI POMPIERI VOLONTARI DI CORBETTA O.D.V.	93039180158	ODV	viale della Repubblica, 30	20011	Corbetta	Milano
38	Milano	AMICI DEI POMPIERI DI GARBAGNATE MILANESE O.D.V. - E.T.S.	97471030151	ODV	via Venezia, 8	20024	Garbagnate Milanese	Milano
39	Milano	ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI INVERUNO	93009000154	ODV	Via Lazzaretto, 5	20010	Inveruno	Milano
40	Milano	ASSOCIAZIONE VIGILFUOCO MAGENTA	93014240159	ODV	via Zara, 27	20013	Magenta	Milano
41	Milano	AMICI DEI POMPIERI VOLONTARI DI MELEGNANO	97790500157	APS	via della Repubblica, 49	20077	Melegnano	Milano
42	Milano	AMICI DEI POMPIERI DI PESCHIERA BORROMEO	97923080150	ODV	via Carducci, 14	20068	Peschiera Borromeo	Milano
43	Milano	AMICI DEI POMPIERI DI PIEVE EMANUELE ODV	97868630159	ODV	via Nilde Iotti, 23-25	20090	Pieve Emanuele	Milano
44	Monza e della Brianza	ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI CARATE BRIANZA - ONLUS	91096240154	ONLUS	via Solferino, 5	20841	Carate Brianza	Monza e della Brianza
45	Monza e della Brianza	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AMICI POMPIERI LAZZATE	91140080150	ODV	via Padania, 1	20824	Lazzate	Monza e della Brianza
46	Monza e della Brianza	ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI LISSONE	94611060156	ODV	viale Martiri della Libertà	20851	Lissone	Monza e della Brianza
47	Monza e della Brianza	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEI POMPIERI DI SEREGNO	91103380159	ODV	via Ballerini, 25	20832	Seregno	Monza e della Brianza
48	Monza e della Brianza	ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI VIMERCATE ONLUS	94040730155	ONLUS	via Brianza, 8	20871	Vimercate	Monza e della Brianza
49	Pavia	ASSOCIAZIONE POMPIERI VOLONTARI CASORATE PRIMO	96080860180	ONLUS	via Motta Visconti, 38	27022	Casorate Primo	Pavia

N.	Comando VVF di	DENOMINAZIONE	CF	ORGANIZZAZIONE	SEDE DEL DISTACCAMENTO			
50	Pavia	IO STO CON I POMPIERI APS	94030540184	APS	via Borgo San Siro, 2	27026	Garlasco	Pavia
51	Pavia	ASSOCIAZIONE 115 AMICI DEI POMPIERI LOMELLINA SUD	92012090186	ODV	via Regina Cassolo, 1	27035	Mede	Pavia
52	Pavia	GRUPPO AMICI POMPIERI VOLONTARI MORTARA O.N.L.U.S	92007170183	ONLUS	via 11 Settembre	27036	Mortara	Pavia
53	Pavia	ASSOCIAZIONE LINO GERMANO AMICI POMPIERI (ODV)	92006340183	ODV	via San Nicolao, 23	27038	Robbio	Pavia
54	Sondrio	ASSOCIAZIONE POMPIERI DI APRICA	92021960148	APS	via Magnolta	23031	Aprica	Sondrio
55	Sondrio	POMPIERI VOLONTARI DI CAMPODOLCINO	91018000140	ODV	piazza dei Ministerali, 1	23021	Campodolcino	Sondrio
56	Sondrio	ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CHIESA IN VALMALENCO	93021160143	APS	via Roma, 116	23023	Chiesa in Valmalenco	Sondrio
57	Sondrio	ASSOCIAZIONE VIGILFUOCO VOLONTARI GROSOTTO	92023000141	APS	via Mulini	23034	Grosotto	Sondrio
58	Sondrio	POMPIERI DI LIVIGNO - ODV	92023060145	ODV	via Teola, 49	23041	Livigno	Sondrio
59	Sondrio	AMICI DEI POMPIERI DI TRESIVIO	93026930144	ODV	via Roma, 5	23020	Tresivio	Sondrio
60	Varese	ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LAVENO MOMBELLO ODV	92029110126	ODV	via Monteggia, 16	21020	Laveno-Mombello	Varese
61	Varese	AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRADATE ODV	95093520120	ODV	via Isonzo, 2	21049	Tradate	Varese